

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

848<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2005

(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,  
indi del vice presidente SALVI  
e del vice presidente MORO

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . .Pag. VII-XXVII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-80

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 81-228

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 229-254



## INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		ANGIUS ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	Pag. 16, 17
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		GIARETTA ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	19
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	Pag. 1	Verifiche del numero legale . . . . .	21
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> . . . . .	1	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>SUL GRAVE ATTO INTIMIDATORIO SUBITO DAL SENATORE TOMMASO SODANO</b> . . . . .	2	Seguito della discussione:	
PRESIDENTE . . . . .	2, 3, 4 e <i>passim</i>	(3523) <i>Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (Relazione orale)</i>	
MALABARBA ( <i>Misto-RC</i> ) . . . . .	2	<b>Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative:</b>	
BOBBIO Luigi ( <i>AN</i> ) . . . . .	3	PRESIDENTE . . . . .	22, 23, 24 e <i>passim</i>
IERVOLINO ( <i>UDC</i> ) . . . . .	3	FALCIER ( <i>FI</i> ), relatore . . . . .	23, 27, 30 e <i>passim</i>
DE PETRIS ( <i>Verdi-Un</i> ) . . . . .	4	VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	23, 26, 29 e <i>passim</i>
PERUZZOTTI ( <i>LP</i> ) . . . . .	4	MALABARBA ( <i>Misto-RC</i> ) . . . . .	23
ANGIUS ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	4	PIZZINATO ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	23, 24
SCALERA ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	5	TIRELLI ( <i>LP</i> ) . . . . .	24, 25
MARINO ( <i>Misto-Com</i> ) . . . . .	5, 6	ASCIUTTI ( <i>FI</i> ) . . . . .	23, 24, 25
FALOMI ( <i>Misto-Cant</i> ) . . . . .	6	DELOGU ( <i>AN</i> ) . . . . .	26
CREMA ( <i>Misto-SDI-US</i> ) . . . . .	6	BONATESTA ( <i>AN</i> ) . . . . .	26
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	6, 7	* MONTAGNINO ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	27, 29
<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>		TOFANI ( <i>AN</i> ) . . . . .	30
PRESIDENTE . . . . .	7	SCHIFANI ( <i>FI</i> ) . . . . .	31
<b>PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b> . . . . .	8	BUCCIERO ( <i>AN</i> ) . . . . .	31
<b>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b> . . . . .	10	MORO ( <i>LP</i> ) . . . . .	32, 34, 35
<b>Discussione e reiezione di proposte di modifica:</b>		BOREA ( <i>UDC</i> ) . . . . .	33
PRESIDENTE . . . . .	10, 15, 16 e <i>passim</i>	ZANDA ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	33, 41
RIPAMONTI ( <i>Verdi-Un</i> ) . . . . .	15	BATTISTI ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	35
		ZAPPACOSTA ( <i>AN</i> ) . . . . .	35

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

ROLLANDIN (Aut) . . . . .	Pag. 36
ZORZOLI (FI) . . . . .	37
* VILLONE (DS-U) . . . . .	38, 42
PETRINI (Mar-DL-U) . . . . .	38, 42, 44
NIEDDU (DS-U) . . . . .	39
CALVI (DS-U) . . . . .	40
SALERNO (AN) . . . . .	40
EUFEMI (UDC) . . . . .	40
COMPAGNA (UDC) . . . . .	41, 42
PIANETTA (FI) . . . . .	42
AZZOLLINI (FI) . . . . .	43
SCARABOSIO (FI) . . . . .	43
PICCIONI (FI) . . . . .	43
MAGNALBÒ (AN) . . . . .	44
GUBERT (UDC) . . . . .	44

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . . 27,  
38, 43

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.) . . . . . 36

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

##### Discussione del Doc. IV-ter, n. 12

##### Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE . . . . .	46, 47, 49 e <i>passim</i>
BALBONI (AN), <i>ff. relatore</i> . . . . .	46
MANZIONE (Mar-DL-U) . . . . .	47
FASSONE (DS-U) . . . . .	49
CASTAGNETTI (FI) . . . . .	49
NOVI (FI) . . . . .	50
ZANCAN (Verdi-Un) . . . . .	51
MARITATI (DS-U) . . . . .	52

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3523:

BATTAGLIA Antonio (AN), <i>segretario</i> . . . . .	54
FALCIER (FI), <i>relatore</i> . . . . .	55, 56, 57 e <i>passim</i>
PASTORE (FI) . . . . .	56, 57, 58
VENTUCCI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> 58, 61, 65 e <i>passim</i>	
MALAN (FI) . . . . .	59
OGNIBENE (FI) . . . . .	59
TOFANI (AN) . . . . .	59, 67
CAMBURSANO (Mar-DL-U) . . . . .	59, 60
LAURO (Misto-Cdl) . . . . .	60
AZZOLLINI (FI) . . . . .	60
PACE (AN) . . . . .	61
SAPORITO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	61, 67
PETRINI (Mar-DL-U) . . . . .	62
DEBENEDETTI (DS-U) . . . . .	62
SCARABOSIO (FI) . . . . .	63

DE PETRIS (Verdi-Un) . . . . .	Pag. 63
SALERNO (AN) . . . . .	64, 65, 66 e <i>passim</i>
PEDRINI (Aut) . . . . .	64, 65
ROLLANDIN (Aut) . . . . .	66, 73, 74
PONTONE (AN) . . . . .	70
CARUSO Antonino (AN) . . . . .	70
LEGNINI (DS-U) . . . . .	71
ZAPPACOSTA (AN) . . . . .	72
SPECCHIA (AN) . . . . .	72
TIRELLI (LP) . . . . .	74
GRILLOTTI (AN) . . . . .	74
BONATESTA (AN) . . . . .	74, 75
VALDITARA (AN) . . . . .	77
VILLONE (DS-U) . . . . .	77

#### ORDINE DEL GIORNO LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2005 . . . . . 78

##### ALLEGATO A

##### DISEGNO DI LEGGE N. 3523:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione . . . . .	81
Emendamenti e ordine del giorno . . . . .	82

##### Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115:

Articolo 6 ed emendamenti . . . . .	82
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 . . . . .	85
Articolo 7 ed emendamenti . . . . .	87
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 . . . . .	89
Articolo 9 ed emendamenti . . . . .	91
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9 . . . . .	95
Articolo 10 ed emendamenti . . . . .	98
Emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10 . . . . .	101
Articolo 11 ed emendamenti . . . . .	102
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11 . . . . .	104
Articolo 12 ed emendamenti . . . . .	107
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 . . . . .	108
Articolo 13 ed emendamenti . . . . .	116
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13 . . . . .	119
Articolo 14 ed emendamenti . . . . .	123
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14 e ordine del giorno . . . . .	128
Emendamento 5.0.205 e seguenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 e ordini del giorno . . . . .	195

Articolo 8 ed emendamenti . . . . .	Pag. 200	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
Articolo 15 . . . . .	225	Annunzio di presentazione . . . . .	Pag. 242
Proposta di coordinamento . . . . .	228		
<b>ALLEGATO B</b>		<b>GOVERNO</b>	
<b>INTERVENTI</b>		Richieste di parere su documenti . . . . .	242
Dichiarazione di voto del senatore Malabarba sull'emendamento 6.300 al disegno di legge n. 3523 . . . . .	229	Trasmissione di documenti . . . . .	242
Dichiarazione di voto finale del senatore Val- ditara sul disegno di legge 3523 . . . . .	231	<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>	
<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUA- TE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . .</b>	232	Ordinanze relative a conflitti di attribuzione .	243
<b>GRUPPI PARLAMENTARI</b>		<b>INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
Variazioni nella composizione . . . . .	242	Annunzio . . . . .	78
<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>		Interpellanze . . . . .	243
Variazioni nella composizione . . . . .	242	Interrogazioni . . . . .	244
		<hr/>	
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

*La seduta inizia alle ore 16,31.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Sul grave atto intimidatorio subito dal senatore Tommaso Sodano

MALABARBA (*Misto-RC*). Nei giorni scorsi di fronte all'abitazione della famiglia del senatore Tommaso Sodano a Pomigliano d'Arco è stato fatto trovare un coniglio sgozzato, che nel linguaggio della camorra rappresenta un grave atto di intimidazione per il lavoro da lui svolto in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti in Campania. Dell'episodio sono stati informati l'autorità giudiziaria, l'Arma dei carabinieri e il Ministro dell'interno per l'adozione delle doverose misure di protezione, affinché la sua attività non subisca alcun condizionamento.

CENTARO (*FI*). Nell'esprimere solidarietà al collega, in qualità di Presidente della Commissione antimafia annuncia che si attiverà per verificare le ragioni dell'atto intimidatorio e per l'adozione delle opportune

misure di tutela personale, affinché il senatore Tommaso Sodano possa continuare a svolgere efficacemente la sua attività parlamentare.

BOBBIO Luigi (*AN*). Esprime la solidarietà del suo Gruppo al senatore Tommaso Sodano, nella convinzione che presto si farà luce sull'accaduto e che evidentemente l'attività della Commissione di inchiesta sui rifiuti in Campania sta facendo emergere la pernicioso infiltrazione della camorra in tale settore.

IERVOLINO (*UDC*). Anche il suo Gruppo si associa alle espressioni di vicinanza al senatore Sodano, che evidentemente sta svolgendo con grande efficacia la sua attività di inchiesta parlamentare sui rifiuti in Campania e sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Manifesta, a nome del suo Gruppo, la solidarietà al senatore Sodano per il grave e non generico atto di intimidazione, presumibilmente collegato all'attività di inchiesta sull'azione della camorra nella raccolta dei rifiuti in Campania nonché forse alla contrarietà alla costruzione della centrale termoelettrica ad Acerra.

PERUZZOTTI (*LP*). Anche la Lega si associa alle espressioni di sostegno al senatore Tommaso Sodano e chiede al Governo di attivarsi per garantirgli al più presto la protezione di cui necessita, non potendosi tollerare l'assenza dello Stato e l'arroganza della criminalità organizzata in alcune Regioni del Paese. (*Applausi dal Gruppo LP*).

ANGIUS (*DS-U*). Si associa, a nome del suo Gruppo, alle espressioni di amicizia e vicinanza indirizzate al senatore Sodano in relazione all'atto di inequivocabile intimidazione mafiosa, da considerare in modo estremamente serio. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

SCALERA (*Mar-DL-U*). Anche a nome della Margherita e suo personale si associa alle espressioni di solidarietà rivolte al senatore Sodano, di cui testimonia l'impegno e la dedizione nelle Commissioni parlamentari di inchiesta sui rifiuti in Campania e sull'inquinamento del fiume Sarno, questioni in riferimento alle quali la Direzione distrettuale antimafia ha effettuato numerosi arresti a Salerno. Sarebbe opportuno che una delegazione parlamentare, espressione di tutte forze politiche, si recasse al più presto in Campania per riaffermare la presenza dello Stato. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

MARINO (*Misto-Com*). Esprime la sincera solidarietà dei senatori comunisti al senatore Sodano, sollecitando l'adozione di misure di sicurezza a tutela anche della famiglia.



FALOMI (*Misto-Cant*). Si associa alle parole di solidarietà espresse da tutti i Gruppi, convinto che l'intimidazione nei confronti della libertà e della piena autonomia dell'esercizio delle funzioni di un parlamentare coinvolga l'intero Parlamento.

CREMA (*Misto-SDI-US*). A nome dei senatori socialisti, condivide le espressioni di amicizia e di solidarietà e si rivolge al Governo affinché al senatore Sodano sia garantita la piena libertà di movimento e di iniziativa parlamentare. (*Applausi della senatrice Piloni*).

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Nell'esprimere la piena solidarietà del Governo al senatore Tommaso Sodano, assicura che riferirà dell'accaduto nelle sedi proprie per l'adozione delle opportune iniziative.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle espressioni di solidarietà e di condanna per l'accaduto.

### **Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica**

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al vigente programma dei lavori del Senato e al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 20 luglio al 15 settembre. (*v. Resoconto stenografico*).

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). A proposito del previsto prolungamento dell'orario della seduta pomeridiana di oggi, ricorda che questa sera è prevista l'audizione del ministro Siniscalco presso le Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato per l'inizio dell'esame del DPEF. Inoltre, poiché è prevedibile che il confronto parlamentare si inasprirà sul disegno di legge per la prescrizione e la recidiva, su quello per lo smaltimento dei missili nella ex Unione sovietica o ancora su quello in materia di protezione ambientale, propone che dal calendario dei lavori adottato questa mattina dalla Conferenza dei Capigruppo siano espunti i disegni di legge nn. 1544 e 2949.

ANGIUS (*DS-U*). L'incoerenza del calendario proposto è un ulteriore segno della confusione politica che attanaglia la maggioranza ed il Governo. Mentre il Paese è in attesa del piano antiterrorismo, che non vede la luce a causa degli scontri tra i Ministri dell'interno e della giustizia, la maggioranza contingente i tempi di discussione del cosiddetto disegno di legge Cirielli, che pur di salvare la situazione processuale dell'onorevole Previti consente la prescrizione di gravi reati. Inoltre, sebbene la grave crisi economica del Paese, caratterizzata dalla stagnazione e dal dissesto dei conti pubblici consiglierebbe ad un Governo responsabile di ade-

rire alla proposta dell'opposizione per una tendenziale condivisione delle più rilevanti misure per avviare il riassetto dei conti pubblici, tale ragionevole proposta è ignorata e addirittura si contingentano i tempi di discussione del DPEF. È una decisione particolarmente inopportuna, visto che sotto l'impulso dell'Unione Europea il Ministro dell'economia ha presentato un Documento che prefigura gli interventi delle prossime leggi finanziarie e quindi consente ad un Governo in crisi e ad una maggioranza allo sbando di ipotecare la politica economica dei prossimi anni. Propone pertanto che venga espunto dal calendario il disegno di legge n. 3247 in materia di attenuanti generiche e di recidiva, ampliando conseguentemente il tempo disponibile per la discussione del DPEF. Infine, è necessario individuare una sede nella quale il Senato possa discutere le recenti posizioni assunte dal suo Presidente, che configurano un potenziale conflitto tra poteri dello Stato e che palesemente contrastano l'opinione di consistente parte dell'Assemblea. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). La contrarietà al calendario adottato dalla Conferenza dei Capigruppo è motivata dal contingentamento dei tempi di discussione del disegno di legge su attenuanti generiche e recidiva, che presenta delicati risvolti circa l'andamento di alcuni processi ed indebolisce la certezza del diritto e la repressione di reati, nonché dalla limitazione dei tempi per l'esame del DPEF. Si conferma così che la maggioranza intende perseguire l'approvazione del proprio programma politico in Parlamento esclusivamente attraverso la riduzione dei diritti e dei tempi a disposizione dei Gruppi di opposizione, mentre sarebbe preferibile una più accurata selezione dei provvedimenti in calendario, oppure una maggiore intensità del lavoro dell'Assemblea, in particolare attraverso una più assidua presenza in Aula da parte della maggioranza, che nell'ultimo mese per ben 64 volte non è stata in grado di garantire il numero legale. Inoltre, è particolarmente grave la compressione dei tempi di discussione del DPEF, un adempimento reso particolarmente delicato dal peggioramento di tutti gli indici economici; sarebbe quindi dovere del Governo e della maggioranza nei confronti del Paese esporre chiaramente le linee di politica economica sulle quali intendono restituire competitività al sistema economico. Condivide pertanto le proposte di modifica al calendario avanzate dai senatori Ripamonti ed Angius. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-Un), è respinta la proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore Ripamonti. È quindi respinta la proposta di modifica, avanzata dal senatore Angius. Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.*

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (Relazione orale)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative**

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire e ricorda che nella seduta antimeridiana sono stati accantonati alcuni emendamenti ed ordini del giorno. Dà lettura del parere di nulla osta della 5<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge con esclusione di quelli recanti articoli aggiuntivi. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, che si intendono illustrati.

FALCIER, *relatore*. Ritira l'emendamento 6.3 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.302. È favorevole agli emendamenti 6.301 e 6.0.1 (testo 2) e contrario ai restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.1 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti.

MALABARBA (*Misto-RC*). Chiede di allegare la dichiarazione di voto di sostegno all'emendamento 6.300. (*v. Allegato B*).

*Il Senato respinge l'emendamento 6.300.*

PIZZINATO (*DS-U*). Ritira gli emendamenti 6.4 e 6.5, chiedendo la votazione nominale elettronica dell'emendamento 6.301.

TIRELLI (*LP*). Dichiaro voto favorevole al 6.301, ricordando che, per bocca del sottosegretario Pescante, lo stesso Governo si è impegnato a non dare corso alla disposizione contenuta nel decreto ministeriale del 17 dicembre 2004 che imponeva alle federazioni sportive dilettantistiche ed agli enti di promozione sportiva di stipulare obbligatoriamente l'assicurazione con la società Sportass.

ASCIUTTI (FI). Ritira l'emendamento 6.302 per confluire sul 6.301, auspicando un ripensamento del Governo in coerenza con gli impegni assunti in Commissione dal sottosegretario Pescante.

DELOGU (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento 6.301, anche in considerazione dei gravi problemi finanziari posti dalla previsione del decreto ministeriale che ha imposto alle società sportive dilettantistiche la stipula dell'assicurazione con un'unica società, la quale peraltro ha approfittato della posizione monopolistica per triplicare le tariffe rispetto a quelle delle altre compagnie.

BONATESTA (AN). Sottoscrive l'emendamento 6.301.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Conferma il parere contrario del Ministro dei beni e delle attività culturali.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 6.301, con conseguente preclusione del 6.1. Viene approvato anche l'emendamento 6.0.1 (testo 2).*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 7.301, 7.0.400 e 7.0.301.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Segnala l'importanza dell'emendamento 7.303 volto a chiarire in via definitiva che la cassa integrazione non è un beneficio a favore del datore di lavoro ma un ammortizzatore sociale a sostegno dei lavoratori, affinché non si possa più verificare che i provvedimenti interdittivi emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di imprenditori, relativi ad agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi a carico della finanza pubblica, comprendano anche la cassa integrazione, con una evidente lesione dei diritti dei lavoratori. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.300 e 7.0.300 (testo 2). Invita l'Assemblea ad approvare l'emendamento 7.830, reso necessario dal parere della Commissione bilancio, ed invita il presentatore a ritirare l'emendamento 7.5. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore, precisando che il problema segnalato dal senatore Montagnino in ordine ad un provvedimento giudiziario di interdizione nei confronti di un imprenditore è stato superato sulla base di accordi stipulati presso il Ministero del lavoro.

*Il Senato approva l'emendamento 7.300, con conseguente preclusione dell'emendamento 7.5. Viene approvato anche l'emendamento 7.830.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.301 e 7.0.301 sono improcedibili.

MONTAGNINO (*Mar-DL-U*). Sollecita l'approvazione dell'emendamento 7.303, che fornisce una disposizione di carattere generale, applicabile a tutti i casi analoghi a quello risolto con l'accordo precedentemente citato dal Sottosegretario.

*Il Senato respinge l'emendamento 7.303 ed approva l'emendamento 7.0.300 (testo 2), con conseguente assorbimento dell'emendamento 7.0.400.*

PRESIDENTE. In attesa della riformulazione dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti, passa all'esame delle proposte di modifica riferite all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrate.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.304 e 9.0.850, invitando l'Assemblea ad approvare gli emendamenti 9.1 e 9.0.2 (testo corretto). Invita i presentatori a ritirare da un lato l'emendamento 9.303 e, dall'altro, gli emendamenti 9.300, 9.301, 9.302 e 9.3, per confluire sull'emendamento 9.2 (testo 2).

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

TOFANI (*AN*). Segnala alla Presidenza che Alleanza Nazionale avrebbe voluto esprimere voto favorevole sull'emendamento 7.303, che giudica norma di grande importanza. (*Applausi del senatore Consolo*).

PRESIDENTE. Non è possibile tornare su una votazione già effettuata.

SCHIFANI (*FI*). Condividendo l'osservazione del senatore Tofani, il Gruppo FI si riserva di inserire il contenuto dell'emendamento 7.303 in altro provvedimento.

BUCCIERO (*AN*). Chiede chiarimenti circa l'invito al ritiro dell'emendamento 9.303.

FALCIER, *relatore*. Gli emendamenti 9.303 e 9.304 affrontano entrambi la materia relativa ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari: modificando il parere precedentemente espresso, si dichiara favorevole all'approvazione dell'emendamento 9.303 ed invita i presentatori dell'emendamento 9.304 a ritirarlo.

MORO (*LP*). Segnala alla Presidenza i problemi creati ai senatori da un andamento dei lavori molto confuso, con la presentazione di emendamenti che non hanno avuto alcun filtro da parte delle Commissioni permanenti ed il cui contenuto, come nel caso dell'emendamento 9.0.850, non è a conoscenza della maggior parte dei senatori.

PRESIDENTE. L'emendamento citato dal senatore Moro era precedentemente riportato nel fascicolo con il numero 14.0.317. Gli emendamenti 9.300, 9.304, 9.301, 9.302 e 9.3 sono stati ritirati.

*Il Senato approva gli emendamenti 9.1, 9.2 (testo corretto), 9.303, 9.0.2 (testo corretto) e 9.0.850.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 10.600, 10.3 e 10.2.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.300 (testo 2) e 10.0.2, identico al 10.0.500. Ritira l'emendamento 10.2 (testo corretto) ed invita al ritiro dell'emendamento 10.301. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario sull'emendamento 10.301. Per il resto, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 10.300 (testo 2) in attesa del parere della Commissione bilancio. Gli emendamenti 10.600 e 10.3 sono improcedibili.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Ritira l'emendamento 10.301.

MORO (*LP*). Annuncia il voto contrario sugli emendamenti 10.0.2 e 10.0.500.

*Il Senato approva l'emendamento 10.0.2, identico al 10.0.500.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11.0.2, 11.0.7, 11.0.301 e 11.0.302.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.1 (testo corretto) e 11.0.1 (testo corretto). Invita al ritiro dell'emendamento 11.303 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore salvo proporre una modifica dell'emendamento 11.1 (testo corretto) (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. Stante l'intervenuta modifica, dispone l'accantonamento dell'emendamento 11.1 (testo 2).

*Il Senato respinge gli identici emendamenti 11.2, 11.300 e 11.302.*

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Ritira l'emendamento 11.303.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.2 è improcedibile.

*Il Senato approva l'emendamento 11.0.1 (testo corretto).*

MORO (*LP*). Stigmatizza il contenuto della norma testè approvata, che consente alla Regione Sicilia l'assunzione senza limiti d'età di Vigili del fuoco.

ROLLANDIN (*Aut*). La contrarietà del Governo e della Commissione bilancio all'emendamento 11.0.7 – di cui chiede la votazione – appare incomprendibile in quanto la norma non comporta oneri di spesa.

## **Presidenza del vice presidente SALVI**

*Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 11.0.7 (identico all'11.0.301).*

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.302 è improcedibile. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.250, 12.0.1, 12.0.400 e 12.0.401.

ZORZOLI (*FI*). L'emendamento 12.0.302 (testo 2) è volto a superare alcuni inconvenienti derivanti dal passaggio ad un modello di Forze armate interamente professionali, prevedendo, con riguardo alle eccedenze, il collocamento in ausiliaria a domanda del personale. L'emendamento 12.0.304 propone di estendere le funzioni da conferire ai militari utilizzati per ragioni di ordine pubblico.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.0.304 e 12.0.302, sul quale invita il senatore Nieddu a convergere riti-

rando l'emendamento 12.0.300. Ritira l'emendamento 12.250 (testo corretto). È contrario sui restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

VILLONE (DS-U). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 12.1 che propone di eliminare le discriminazioni tuttora operanti a danno dei giovani che hanno scelto in passato il servizio civile.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 12.1.*

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.1 è improcedibile.

NIEDDU (DS-U). Mantiene l'emendamento 12.0.300 che presenta un profilo più ampio con riguardo alla gestione delle eccedenze rispetto all'emendamento 12.0.302.

*Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore CALVI (DS-U), è respinto l'emendamento 12.0.300. Sono quindi approvati gli emendamenti 12.0.302 (testo 2) e 12.0.304.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.0.400 e 12.0.401 sono stati ritirati dai presentatori. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 13.2, 13.3, 13.0.1, 13.0.100 e 13.0.4. Avverte inoltre che l'emendamento 13.0.300 è stato ritirato.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.1 (testo corretto), 13.0.2 e 13.0.3 oltre che sul 13.830. Ritira l'emendamento 13.0.4. Invita al ritiro degli emendamenti 13.2, 13.3, 13.0.1 e 13.0.100.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore precisando che l'emendamento 13.1 (testo corretto), in caso di approvazione dovrà trovare diversa collocazione nel provvedimento.

*Il Senato approva l'emendamento 13.830.*

ZANDA (Mar-DL-U). Dichiaro il voto contrario all'emendamento 13.1 (testo corretto) stigmatizzando il previsto aumento di sei posti nella carriera di ambasciatore che appare motivato soltanto dall'intento di favorire l'accesso a livelli di carriera più elevati ad alcuni individuabili funzionari.



COMPAGNA (*UDC*). A titolo personale voterà contro l'emendamento rilevando il carattere personalistico della norma proposta.

VILLONE (*DS-U*). Dichiaro anch'egli il voto contrario.

PIANETTA (*FI*). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento che assume carattere di riconoscimento all'attività di particolare pregio e delicatezza svolta dal corpo diplomatico.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), è approvato l'emendamento 13.1 (testo corretto).*

SCARABOSIO (*FI*). Ritira gli emendamenti 13.2 e 13.3.

AZZOLLINI (*FI*). Chiede alla Presidenza l'autorizzazione all'immediata convocazione della Commissione bilancio per l'espressione del parere sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza.

PICCIONI (*FI*). Ritira l'emendamento 13.0.1.

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), è approvato l'emendamento 13.0.2. Il Senato approva altresì l'emendamento 13.0.3.*

MAGNALBÒ (*AN*). Ritira l'emendamento 13.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge disponendo, in attesa del parere della Commissione bilancio, l'accantonamento degli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 14. Ricorda che sugli emendamenti 14.4, 14.3, 14.9, 14.11, 14.302, 14.1, 14.2, 14.10, 14.7, 14.301 e 14.13 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GUBERT (*UDC*). Illustra l'emendamento 14.0.522 tendente a prorogare il termine per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'impero austroungarico e ai loro discendenti.

FALCIER, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 14.4, 14.3, 14.7, 14.301, 14.13, 14.8, 14.9, 14.302, 14.1, 14.2 e 14.10. Ritira l'emendamento 14.11 (testo corretto). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Sono quindi respinti gli emendamenti 14.5 (identico al 14.6) e 14.300.*

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 14.4, 14.3, 14.7, 14.301, 14.13, 14.9, 14.302, 14.1, 14.2 e 14.10. L'emendamento 14.8 si intende ritirato. In attesa del parere della Commissione bilancio sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14, passa alla discussione del Doc. IV-ter, n.12.

#### **Discussione del documento:**

***(Doc. IV-ter, n. 12) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di quattro procedimenti civili nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi***

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali sono in corso i quattro procedimenti in titolo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Il caso all'esame presenta caratteristiche peculiari rispetto a quelli normalmente oggetto di deliberazione da parte del Senato ai sensi dell'articolo 68. Si fa riferimento infatti ad un articolo comparso sul settimanale «Panorama» in cui veniva descritto un incontro avvenuto all'estero tra magistrati per una presunta congiura contro il Presidente del Consiglio. Poiché tale incontro non è mai avvenuto, il caso appare difficilmente riconducibile all'ambito di applicazione dell'articolo 68. Ritiene pertanto che dichiarare insindacabili le affermazioni del senatore Iannuzzi configuri un complessivo indebolimento delle istituzioni parlamentari e in particolare della prerogativa di cui all'articolo 68.

FASSONE (*DS-U*). Sulla base di ripetute pronunce della Corte costituzionale e secondo il senso comune, la pubblicazione su un settimanale di notizie di dubbia fondatezza non può rappresentare esercizio di funzione parlamentare. Annuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo alle conclusioni della Giunta.

CASTAGNETTI (*FI*). Come ampiamente discusso nella fase istruttoria, non si tratta di tutelare l'attività del senatore Iannuzzi bensì di difendere le prerogative di un membro del Parlamento nell'espressione di opi-

nioni contro le invadenze o le prevaricazioni di un altro potere dello Stato. Per tale ragione, conferma il voto favorevole già espresso in Giunta.

NOVI (FI). Premesso che non è possibile scindere l'attività di giornalista dalla funzione di rappresentanza parlamentare, non comprende la ragione per cui le opinioni espresse dal senatore Iannuzzi devono essere censurate in sede giudiziaria, mentre le esternazioni del procuratore generale di Napoli non hanno suscitato alcuna reazione da parte di qualsiasi altro magistrato o l'intervento del CSM. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e LP*).

ZANCAN (Verdi-Un). Avendo quasi sempre sostenuto nel passato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare in qualsiasi forma e sede, non avrebbe sollevato alcuna obiezione di fronte a valutazioni politiche e di critica sul comportamento o su decisioni di esponenti della magistratura, magari non condividendole ma ritenendole senz'altro legittime e coperte dalla guarentigia costituzionale dell'articolo 68. Viceversa, in questo caso si tratta della esposizione di un fatto specifico, che viene contestato dai querelanti per accertare la verità. Per tale ragione, a nome del Gruppo, annuncia il voto contrario alle conclusioni della Giunta.

MARITATI (DS-U). L'articolo 68 della Costituzione richiede chiaramente un nesso funzionale tra l'attività svolta da un componente delle due Camere e il mandato parlamentare, come ha sempre ribadito anche la Corte costituzionale nel progressivo riconoscimento di un concetto estensivo della modalità di svolgimento della stessa attività. Al contrario, utilizzare un articolo di stampa per screditare valenti magistrati e attribuire loro comportamenti illeciti non può essere considerato espressione del mandato parlamentare, come peraltro è stato sistematicamente riconosciuto dalla Corte costituzionale in casi analoghi. (*Applausi del senatore Fassone*).

*Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi.*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3523**

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino alle ore 19,30, in attesa dell'ulteriore parere della Commissione bilancio sugli emendamenti al disegno di legge n. 3523.

*La seduta, sospesa alle ore 19,17, è ripresa alle ore 19,31.*

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio, sospende nuovamente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 19,31, è ripresa alle ore 19,45.*

BATTAGLIA Antonio, *segretario*. Dà lettura dell'ulteriore parere della Commissione bilancio sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 14. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 14, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 14.0.332, 14.0.11, 14.0.308, 14.0.251, 14.0.30, 14.0.63, 14.0.640, 14.0.67, 14.0.70, 14.0.50, 14.0.325, 14.0.600, 14.0.601, 14.0.602, 14.0.603, 14.0.604, 14.0.605, 14.0.330, 14.0.4, 14.0.3, 14.0.7, 14.0.15, 14.0.5, 14.0.13, 14.0.140, 14.0.45, 14.0.37, 14.0.73, 14.0.301, 14.0.302, 14.0.303, 14.0.500, 14.0.57, 14.0.59, 14.0.75, 14.0.305, 14.0.320, 14.0.321, 14.0.900, nonché parere condizionato, ai sensi della medesima disposizione costituzionale, sugli emendamenti 14.0.42, 14.0.200, 14.0.17, 14.0.323 (testo 2) e 14.0.309 (analogo agli emendamenti 14.0.310, 14.0.311 e 14.0.312). Ricorda inoltre che gli emendamenti 14.0.57, 14.0.59, 14.0.76, 14.0.324, 14.0.325, 14.0.900, 14.0.330, 14.0.329, 14.0.328, 14.0.522, 14.0.521 e 14.0.520 sono improponibili per estraneità di materia.

FALCIER, *relatore*. Ritira gli emendamenti 14.0.3, 14.0.11, 14.0.640 e 14.0.75 (testo corretto), invitando a fare altrettanto i presentatori degli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.0.9 (testo 2), 14.0.12, 14.0.911, 14.0.950, 14.0.17/1, 14.0.17, 14.0.40, 14.0.39, 14.0.19 (testo corretto), 14.0.27/1, 14.0.27 (testo corretto), 14.0.20, 14.0.25 (testo 2), 14.0.22, 14.0.28, 14.0.42 (testo 2), 14.0.323 (testo 2), 14.0.62 (testo corretto), 14.0.65 (testo corretto), 14.0.78 (testo corretto), 14.0.100, 14.0.200 (testo 2), 14.0.511, 14.0.306, 14.0.307 e 14.0.333. Propone inoltre di accantonare gli emendamenti 14.0.309 e 14.0.31 nonché, in attesa dell'ulteriore parere della Commissione bilancio, gli emendamenti 14.0.10, 14.0.18 (testo 3), 14.0.13 (testo 2), 14.0.140 (testo 2) e 14.0.319 (testo 2).

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere del relatore.

PASTORE (*FI*). Ritira gli emendamenti 14.0.30, 14.0.305 e 14.0.31.

## Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti indicati dal relatore. Dichiarò l'emendamento 14.0.4 improcedibile. Avverte che gli emendamenti 14.0.7, 14.0.15, 14.0.5 e 14.0.332 sono stati ritirati. Comunica che il senatore Sambin ha sottoscritto l'emendamento 14.0.311 e il senatore Piccioni il 14.0.301.

*Il Senato approva gli emendamenti 14.0.9 (testo 2) e 14.0.12.*

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Segnala l'incongruenza del parere della 5a Commissione permanente, contrario sul 14.0.308, che tra l'altro recepisce l'accordo raggiunto tra il Governo e gli enti locali, e favorevole sul 14.0.911.

PRESIDENTE. È diversa la copertura finanziaria degli emendamenti.

*Il Senato approva l'emendamento 14.0.911, con preclusione dell'emendamento 14.0.308.*

PRESIDENTE. In considerazione dell'andamento dei lavori, la Presidenza non consentirà ulteriori dichiarazioni di voto.

LAURO (*Misto-CdL*). Tenuto conto del parere della Commissione bilancio, modifica l'emendamento 14.0.309 (testo 2) (*v. Allegato A*).

AZZOLLINI (*FI*). Poiché il nuovo testo prevede una proroga infrannuale, il parere della Commissione bilancio è favorevole.

FALCIER, *relatore*. Esprime pertanto parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole al 14.0.309 così come agli altri emendamenti di analogo contenuto.

*Il Senato approva l'emendamento 14.0.309 (testo 2), sostanzialmente identico agli emendamenti 14.0.310 (testo 2), 14.0.311 (testo 2) e 14.0.312 (testo 2).*

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Segnala l'esigenza di apportare una modifica all'emendamento 14.0.12 precedentemente approvato.

PRESIDENTE. Il relatore valuterà l'opportunità di presentare una proposta di coordinamento.

*Il Senato approva l'emendamento 14.0.950.*

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ritira l'emendamento 14.0.17/1.

*Il Senato approva gli emendamenti 14.0.17 (testo 2), 14.0.40, 14.0.39, 14.0.19 (testo corretto), 14.0.27/1, 14.0.27 (testo corretto) nel testo emendato e 14.0.20.*

PETRINI (*Mar-DL-U*). Annuncia voto favorevole all'emendamento 14.0.25 (testo 2).

DEBENEDETTI (*DS-U*). Annuncia voto favorevole sull'emendamento.

*Il Senato approva l'emendamento 14.0.25 (testo 2).*

PRESIDENTE. L'emendamento 14.0.251 è stato ritirato.

SCARABOSIO (*FI*). Ritira l'emendamento 14.0.21.

*Il Senato approva gli emendamenti 14.0.22 e 14.0.28 (identico al 14.0.316).*

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Ritira l'emendamento 14.0.315.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.0.510 è stato ritirato.

*Il Senato approva gli emendamenti 14.0.42 (testo 2) e 14.0.323 (testo 2).*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.0.700 e 14.0.701 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio, mentre gli emendamenti 14.0.45 e 14.0.73 sono improcedibili. L'emendamento 14.0.37 è stato ritirato.

SALERNO (*AN*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 14.0.301, del quale ha presentato una nuova formulazione.

PRESIDENTE. L'emendamento è accantonato. Gli emendamenti 14.0.302 e 14.0.303 sono improcedibili.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Ritira l'emendamento 14.0.500.

SALERNO (*AN*). Ritira l'emendamento 14.0.501.

PEDRINI (*Aut.*). È singolare che su un decreto nel quale è stato inserito un gran numero di materie eterogenee alcuni emendamenti vengano dichiarati improponibili per estraneità all'oggetto del provvedimento.

*Il Senato approva gli emendamenti 14.0.62 (testo corretto) e 14.0.65 (testo corretto).*

FALCIER, *relatore*. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 14.0.800.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Si associa all'invito.

SALERNO (*AN*). Ritira gli emendamenti 14.0.800, 14.0.801 e 14.0.803 .

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.0.63, 14.0.802 e 14.0.804 sono improcedibili, mentre gli emendamenti 14.0.640 e 14.0.67 sono stati ritirati.

ROLLANDIN (*Aut.*). Presenta un nuovo testo dell'emendamento 14.0.70 e ne chiede l'accantonamento.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito. L'emendamento 14.0.50 è improcedibile.

*Il Senato approva gli emendamenti 14.0.78 (testo corretto), 14.0.100, 14.0.200 (testo 2), 14.0.511, 14.0.306, 14.0.307, 14.0.333*

PRESIDENTE. L'emendamento 14.0.318 è stato ritirato. Gli emendamenti 14.0.320, 14.0.321, 14.0.600, 14.0.601, 14.0.602, 14.0.603, 14.0.604 e 14.0.605 sono improcedibili.

TOFANI (*AN*). Chiede l'approvazione dell'emendamento 14.0.331.

FALCIER, *relatore*. Si rimette al Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole.

*Il Senato approva l'emendamento 14.0.331.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole.

*Il Senato approva gli emendamenti x1.6, x1.7 e x1.8 (testo corretto).*

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio sui restanti emendamenti, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ripresa alle ore 20,54.*

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5a Commissione sui restanti emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*). Passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, precedentemente accantonati.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole agli emendamenti 5.0.205, 5.0.206, 5.0.750 e 5.0.207 (testo 3). L'emendamento 5.0.2 dovrebbe risultare assorbito dall'approvazione dell'emendamento 5.0.750 e dunque invita al ritiro delle 5.0.2/1. È favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G5.300 e G5.301.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore, accogliendo entrambi gli ordini del giorno.

*Il Senato approva gli emendamenti 5.0.205 (identico al 5.0.206), 5.0.750 (con conseguente assorbimento del 5.0.2) e 5.0.207 (testo 3).*

PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.2/1 è stato ritirato. Passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.800 (testo 2) e 8.2 (testo 3).

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

CARUSO Antonino (AN). Con riferimento all'emendamento 8.800 (testo 2), opportunamente riformulato accogliendo la modifica proposta nel subemendamento ad esso riferito e secondo i suggerimenti della Commissione bilancio, sottolinea come in altra occasione su una disposizione identica alla formulazione originaria dell'emendamento la 5a Commissione abbia espresso un parere favorevole.

LEGNINI (DS-U). Dichiara il voto favorevole all'emendamento sottolineando la rilevanza della riforma ma anche la sua incompletezza.



*Sono quindi approvati gli emendamenti 8.800 (testo 2) e 8.2 (testo 3).*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 10.300 (testo 2) precedentemente accantonato.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*È quindi approvato l'emendamento 10.300 (testo 2).*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 11.1 (testo 2) precedentemente accantonato.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

ZAPPACOSTA (AN). Dichiaro voto contrario all'emendamento.

SPECCHIA (AN). Voterà contro l'emendamento.

*È quindi approvato l'emendamento 11.1 (testo 2).*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, precedentemente accantonati.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole agli emendamenti 14.0.10, 14.0.140 (testo 2), 14.0.319. Ritira gli emendamenti 14.0.18 (testo 3), 14.0.13 (testo 2) e 14.0.2.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore. Ritira gli emendamenti 14.0.700 e 14.0.701.

*Sono quindi approvati gli emendamenti 14.0.10 e 14.0.140 (testo 2).*

ROLLANDIN (Aut). Stante il permanere del parere contrario della Commissione bilancio sull'emendamento 14.0.70 lo trasforma nell'ordine del giorno G14.70.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno G14.70.

GRILLOTTI (*AN*). Modifica il 14.0.319 nel senso indicato dalla Commissione bilancio. (*v. Allegato A*).

BONATESTA (*AN*). Sottoscrive l'emendamento insieme al senatore Tofani.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole.

*Il Senato approva l'emendamento 14.0.319 (testo 2).*

PRESIDENTE. Sull'emendamento 14.0.301 (testo 3) si è in attesa di un parere da parte del Presidente della Commissione bilancio. Rende ammissibile l'emendamento 14.0.520 in precedenza dichiarato improponibile.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole.

*È quindi approvato l'emendamento 14.0.520.*

PRESIDENTE. Non essendo ancora stato espresso il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 14.0.301 (testo 3), invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi in proposito.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l'emendamento 14.0.301 (testo 3). Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge precedentemente accantonati. L'emendamento x1.9 si intende ritirato.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento x1.10 (testo 2).

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Il Senato approva l'emendamento x1.10 (testo 2).*

PRESIDENTE. Passa all'esame della proposta di coordinamento C1.

FALCIER, *relatore*. La illustra.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole.

*Il Senato approva la proposta di coordinamento C1.*

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ordine del giorno G.700 (v. *Allegato A*).

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

VALDITARA (AN). Deposita agli atti della seduta il testo della dichiarazione di voto. (v. *Allegato B*).

VILLONE (DS-U). Annuncia il voto contrario al provvedimento.

*Il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative». La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.*

PRESIDENTE. Dà annuncio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

*La seduta termina alle ore 21,12.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).  
Si dia lettura del processo verbale.

BATTAGLIA Antonio, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Giuliano, Guzzanti, Mantica, Salini, Saporito, Sestini, Siliquini, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ioannucci, Coviello, Morselli e Tarolli, per attività dell'Unione interparlamentare; Demasi, Marano, Sodano Tommaso e Vallone, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,37).

**Sul grave atto intimidatorio  
subito dal senatore Tommaso Sodano**

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, colleghi, chiedo un po' di attenzione a tutti in relazione ad un grave fatto che ha riguardato un nostro collega: si tratta del senatore del mio Gruppo Tommaso Sodano.

Posso fare questa comunicazione solamente adesso; non me ne è stata data prima la possibilità e in precedenza non ho potuto io, però credo sia importante che l'Aula conosca la vicenda. Il senatore Tommaso Sodano è stato fatto oggetto di una intimidazione che anche gli stessi Carabinieri danno quasi per certa di tipo mafioso: di fronte alla sua abitazione è stato posto un coniglio sgozzato e scuoiato, grondante di sangue.

Il fatto non è isolato, nel senso che ci sono state anche telefonate anonime e le prime indagini fanno propendere per il fatto che ci siano settori della camorra (Tommaso Sodano è di Pomigliano d'Arco) che evidentemente hanno avuto qualche problema per l'attività che svolge una delle Commissioni di questo ramo del Parlamento, cioè la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Credo che, come ha già fatto peraltro direttamente il presidente del Senato Pera nei confronti del senatore Tommaso Sodano, anche quest'Aula debba manifestare la solidarietà di tutto il Senato allo stesso senatore Sodano perché possa continuare tranquillamente a svolgere la propria attività e perché non abbia a subire condizionamenti di sorta, lui e la sua famiglia.

Quel coniglio sgozzato lasciato sul cancello di casa è uno dei segnali, come è noto, di precisa e chiara intimidazione a non procedere in un'attività che, evidentemente, dà fastidio.

Non voglio rubare altro tempo, signor Presidente, e concludo dicendo che della vicenda sono stati ovviamente informati, con un esposto, l'autorità giudiziaria, i Carabinieri, nonché il Ministro dell'interno.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, intervengo non solo per esprimere assoluta solidarietà al collega Tommaso Sodano, ma anche per dire, quale Presidente della Commissione antimafia (così sintetizzo la de-

finizione complessiva), che sarà mia cura verificare le ragioni di questo atto, palesemente intimidatorio nel codice degli avvertimenti; soprattutto, mi preoccuperò che vengano apprestate misure di tutela e sicurezza nei confronti del collega Tommaso Sodano, affinché possa svolgere la propria attività nel modo più tranquillo e sereno possibile, anche perché questo tipo di avvertimenti ha luogo quando l'attività svolta è efficace e non è portata avanti solamente a chiacchiere.

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, intervengo per testimoniare innanzitutto la mia solidarietà personale e quella di tutti noi al collega Tommaso Sodano per quanto è accaduto. Sono convinto che su questo inquietante episodio si farà presto luce.

Spero che episodi come questo possano almeno avere la valenza positiva di evidenziare come sia stato negativo, pernicioso e dannoso abbandonare per troppi anni in Regione Campania la materia della raccolta dei rifiuti e quella delle infiltrazioni camorristiche, finché finalmente non si è deciso di avviare l'attività di una Commissione d'inchiesta i cui membri stanno tutti lavorando bene.

Si tratta di recuperare spazi importantissimi di legalità e il Parlamento in questa legislatura, a mio avviso, sta muovendosi correttamente e decisamente in questa direzione.

IERVOLINO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IERVOLINO (*UDC*). Signor Presidente, intervengo per esprimere, a nome mio personale e dell'intero Gruppo dell'UDC, solidarietà al senatore Tommaso Sodano, al quale peraltro ho telefonato proprio in questi giorni.

Debbo dire che il senatore Tommaso Sodano... (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, meno brusìo.

IERVOLINO (*UDC*). ...sta svolgendo con grande efficacia un ruolo starei per dire determinante non solo nella Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, ma anche nella Commissione d'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno. Sono due Commissioni i cui membri, soprattutto quelli che lavorano con grande impegno, sono esposti a dei rischi.

Non abbasseremo la guardia. Siamo vicini al senatore Tommaso Sodano e vogliamo incitarlo ad andare avanti così come ha fatto fino ad oggi, con grande efficacia e determinazione. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo per esprimere solidarietà, a nome mio e del Gruppo dei Verdi, al senatore Tommaso Sodano. Questo atto di intimidazione, così chiaro nella simbologia non genericamente tipica della criminalità organizzata, ma proprio della camorra, indica con forza la situazione che si continua a vivere nella Regione Campania per l'emergenza rifiuti.

Il senatore Tommaso Sodano, membro, come me d'altronde, della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, ha seguito costantemente tali questioni; vorrei ricordare, tra l'altro, il suo preciso impegno per la situazione dell'intera Campania, soprattutto quando si schierò in prima fila per opporsi alla costruzione scellerata del termovalorizzatore di Acerra: già allora vi furono dei problemi.

Voglio augurarmi, signor Presidente, non solo che tutta l'Aula (come avverrà sicuramente) esprima solidarietà al collega, ma anche che vengano messe in atto tutte le idonee misure di sicurezza e soprattutto, ancora di più, che la Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti e la Commissione ambiente del Senato, nell'ambito di indagini conoscitive, possano una volta per tutte andare a fondo sulla vicenda dei rifiuti in Campania.

PERUZZOTTI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (*LP*). Signor Presidente, intervengo per esprimere al senatore Tommaso Sodano e al Gruppo che rappresenta la solidarietà della Lega e per chiedere ai rappresentanti del Governo presenti in quest'Aula di attivarsi per far sì che allo stesso senatore Sodano venga garantita la protezione di cui necessita. Siamo, infatti, di fronte ad un episodio intimidatorio che non si può sottacere e che non può essere sottovalutato. Sappiamo tutti che in alcune Regioni del Paese la criminalità organizzata tenta di sostituirsi – e in qualche caso ci è riuscita – allo Stato, ma questo stato di cose non è tollerabile.

Invito, pertanto, il Governo a fare tutti i passi necessari non solo per assicurare protezione al senatore Tommaso Sodano, che stimiamo e reputiamo persona seria nell'adempimento del suo lavoro, ma anche per garantire il ritorno dello Stato in Regioni del Paese dove purtroppo lo Stato non c'è più. (*Applausi dal Gruppo LP*).

ANGIUS (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, il Gruppo dei Democratici di Sinistra si associa alla solidarietà amichevole manifestata nei confronti del collega Tommaso Sodano. Egli è stato fatto oggetto di un atto – lo voglio dire ai colleghi – inequivocabile nel linguaggio mafioso: un atto di intimidazione (mi associo alle parole pronunciate dal collega Malabarba) estremamente serio, evidentemente indirizzato a quel nostro collega con un preciso scopo.

Non penso che il collega Tommaso Sodano si farà intimidire da quel gesto e credo che continuerà nel suo impegno politico, parlamentare ed anche amministrativo nella sua città, con quei fini e quegli scopi che abbiamo conosciuto in quest'Aula e che abbiamo sempre molto apprezzato. Questo volevo dire, a nome di tutto il nostro Gruppo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

SCALERA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALERA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per associarmi, sul piano personale e a nome dell'intero Gruppo della Margherita, alla solidarietà verso il collega Tommaso Sodano, purtroppo colpito in queste ore da un grave atto intimidatorio che obbedisce in maniera direi drammatica e chiara al codice della camorra.

Il collega Sodano Tommaso ha sviluppato – è bene ricordarlo, oggi, in quest'Aula – una importante testimonianza di impegno, di serietà, di dedizione in Commissioni delicatissime come la Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e la Commissione sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno. Mi piace ricordare come molti degli arresti effettuati da parte della Direzione distrettuale antimafia anche di Salerno nelle ultime settimane interessino proprio a quei settori.

Questa realtà, caro Presidente, testimonia, però, un dato ancora più allarmante, legato appunto alla difficoltà, per qualsiasi amministratore locale del territorio della Provincia di Napoli (purtroppo, non solo della Provincia di Napoli), sia esso sindaco, assessore o consigliere comunale, di rappresentare le istituzioni, di esercitare il proprio ruolo e la propria funzione. È un dato grave, rispetto al quale credo che l'attenzione che il presidente Centaro ha voluto nel suo intervento testimoniare debba essere portata avanti in maniera seria e puntuale.

In questo senso, ritengo opportuno che una delegazione parlamentare, espressione di tutte le forze politiche di quest'Aula, si rechi, nei prossimi giorni, in quel territorio per riaffermare, in termini forti, la presenza dello Stato, la presenza di una realtà essenziale per il suo sviluppo civile, dando così una risposta concreta ad un atto intimidatorio particolarmente grave, perché compiuto – lo ripeto – secondo i codici più classici della camorra. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, vorrei esprimere la più sincera solidarietà, anche a nome dei colleghi della mia parte politica, al senatore Tommaso Sodano e rilevare come sia opportuno che vengano adottate tutte le misure atte a garantire, a lui e alla sua famiglia, la tranquillità e, a lui personalmente, il sereno svolgimento del proprio mandato parlamentare.

FALOMI (*Misto-Cant*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto-Cant*). Signor Presidente, mi associo alle espressioni di solidarietà pronunciate da tutti i Gruppi, in quest'Aula, nei confronti del collega Tommaso Sodano. Ritengo che quando si tenta di colpire la libertà e la piena autonomia dell'esercizio della funzione parlamentare come, attraverso questa intimidazione, si è tentato di fare, in realtà ad essere colpite sono la libertà e l'autonomia di ciascuno di noi.

Pertanto, questo abbiamo il dovere non solo di manifestare – come stiamo facendo – tutta la nostra solidarietà al collega Tommaso Sodano, ma anche di approntare tutte quelle misure e di adottare tutte quelle scelte atte a garantire, al collega Tommaso Sodano e a tutti noi, la piena libertà e autonomia delle nostre azioni parlamentari.

CREMA (*Misto-SDI-US*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA (*Misto-SDI-US*). Signor Presidente, i senatori socialisti esprimono, per mio tramite, piena solidarietà e affettuosa amicizia al collega senatore Tommaso Sodano per questa gravissima intimidazione. Ne hanno condiviso, per il passato, le grandi battaglie a tutela della popolazione che egli rappresenta.

Ci associamo alle parole che i colleghi hanno voluto indirizzare al Governo, affinché venga garantita al collega Sodano la piena libertà di movimento e di iniziativa politica. Sarebbe, infatti, gravissimo, a distanza di oltre un decennio dagli attentati della mafia che hanno colpito i giudici Falcone e Borsellino, avere ancora una malavita organizzata così virulenta, aggressiva e fuori da ogni umana accettazione. La ringrazio per la cortese attenzione. (*Applausi della senatrice Piloni*).

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ho ascoltato quanto comunicato dal senatore Malabarba ed esprimo la solidarietà del Governo al senatore Sodano Tommaso, bersaglio di atti di cultura delinquenziale.

Riferirò nelle sedi proprie affinché siano presi gli opportuni provvedimenti.

PRESIDENTE. Altri colleghi avevano chiesto di intervenire, come i senatori Izzo, Cozzolino e Fasolino, ma avendo già parlato rappresentanti dei rispettivi Gruppi non è stato possibile, a norma di Regolamento, dar loro la parola.

A conclusione di questi interventi, la Presidenza, naturalmente, non può che aggiungere la propria solidarietà, collegiale e personale, insieme ad una condanna ferma di ogni intimidazione, consapevoli e sicuri che l'impegno istituzionale del senatore Tommaso Sodano proseguirà con la stessa tempestività e continuità che, fin qui, ha caratterizzato la sua azione parlamentare e civile.

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Do ora comunicazione delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo che, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 15 settembre.

Il calendario di questa e della prossima settimana è incentrato essenzialmente sulle scadenze dei decreti-legge. Su tale presupposto il voto finale del decreto-legge sulla funzionalità della pubblica amministrazione avverrà in ogni caso entro la seduta pomeridiana di oggi, che potrà protrarsi oltre il consueto orario. Pertanto, in relazione all'andamento dei lavori, nella seconda parte del pomeriggio si procederà al voto degli emendamenti residui senza ulteriori interventi.

Sempre nel corso della seduta pomeridiana, sarà esaminata la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su un caso di insindacabilità (Doc. IV-ter, n. 12).

La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto alla ripartizione dei tempi per il seguito della discussione – a decorrere da questa settimana – del disegno di legge concernente modifiche al codice penale su attenuanti e recidiva per ulteriori 7 ore e 15 minuti, secondo lo schema allegato al calendario.

Nella giornata di domani inizierà anche l'esame del decreto-legge recante proroga di missioni internazionali, la cui discussione generale proseguirà nella seduta antimeridiana di lunedì 25 luglio, a partire dalle ore 11. Nel pomeriggio dello stesso giorno, dalle ore 17, riprenderanno le votazioni dei decreti-legge non conclusi e del richiamato disegno di legge in materia di attenuanti e recidiva.

L'esame del DPEF, per il quale la Conferenza ha ripartito 7 ore, escluse le dichiarazioni di voto, avrà inizio in Assemblea a partire dalle ore 18 di martedì 26 luglio. Le dichiarazioni di voto e il voto finale avranno luogo alle ore 9 di mercoledì 27.

Nel corso della prossima settimana sarà anche discusso il decreto-legge recante proroga della missione in Iraq, sul quale il termine per la presentazione degli emendamenti e i tempi di esame saranno stabiliti dalla Presidenza in relazione al momento della trasmissione dalla Camera dei deputati. Inizierà inoltre l'esame dei disegni di legge sullo stato giuridico dei professori universitari – ove concluso dalla Commissione – e sulla tutela del risparmio.

Il calendario prevede sedute fino a venerdì 29 luglio e, se necessario, sabato 30.

L'Assemblea riprenderà i propri lavori mercoledì 14 settembre per il seguito dell'esame della delega universitaria, ove avviato, e del disegno di legge sulla tutela del risparmio.

Le Commissioni potranno convocarsi da martedì 6 settembre, salvo esigenze dei rispettivi calendari dei lavori.

### **Programma dei lavori dell'Assemblea**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – il programma dei lavori del Senato fino al mese di settembre 2005:

- Disegno di legge n. 2467 – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Doc. XXII, n. 13 – Proposta di inchiesta parlamentare sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8
- Disegno di legge n. 1472 – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1019-1020-1175-B – Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1732 – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Fatto proprio dai Gruppi di opposizione*)
- Disegno di legge n. 2875 – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (*Fatto proprio dai Gruppi di opposizione*)
- Disegno di legge n. 2885 – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (*Fatto proprio dai Gruppi di opposizione*)
- Disegno di legge n. 344 e connessi – Istituzione di corti d'appello e sezioni distaccate

- Disegno di legge n. 406 e connessi – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive
- Disegno di legge n. 2441 – Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1745-B – Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2431 – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 470 e connessi – Interventi per lo sviluppo delle isole minori
- Disegno di legge n. 1544 – Modifica all'articolo 61 del codice penale
- Disegno di legge n. 1388, 1040, 1147, 1318, 2340 e 2352 – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999
- Disegno di legge n. 2085 – Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco dei comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2244 – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI)
- Disegni di legge nn. 2274 e 2275 – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche
- Disegno di legge n. 553-1658-1712-1749-B – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegni di legge nn. 1777 e 800 – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale
- Disegno di legge n. 2949 – Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 3247 e connessi – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 3497 – Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*);
- Disegno di legge n. 3328 – Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Ratifiche di accordi internazionali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Documenti di bilancio
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Elezioni di organi collegiali
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

**Calendario dei lavori dell'Assemblea  
Discussione e reiezione di proposte di modifica**

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori per il periodo dal 20 luglio al 15 settembre 2005:

			– Seguito disegno di legge n. 3523 – Decreto-legge n. 115, funzionalità pubblica amministrazione ( <i>Presentato al Senato – Voto finale entro il 31 luglio – scade il 30 agosto</i> ) (*)
			– Seguito disegno di legge n. 3511 – Decreto-legge n. 86, in materia di disagio abitativo ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 29 luglio</i> )
			– Seguito disegno di legge n. 3247 – Modifiche codice penale su attenuanti e recidiva ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Mercoledì	20 Luglio	(pomeridiana) (h. 16,30)	– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e immunità parlamentari ( <b>mercoledì 20, pom.</b> )
Giovedì	21 »	(antimeridiana) (h. 9,30-14)	– Disegno di legge n. 3541 – Decreto-legge n. 111, proroga missioni internazionali ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 27 agosto</i> )
			– Seguito discussione disegno di legge non conclusi: Ratifiche di accordi internazionali; 1544 – Aggravanti reati contro anziani; 2431 – Delega testo unico minoranza slovena Friuli-Venezia Giulia ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> ); 1777 e 800 – Reato manipolazione mentale; 2949 – Contributi ad associazioni di protezione ambientale ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Giovedì	21 Luglio	(pomeridiana) (h. 16)	– Interpellanze e interrogazioni

(\*) Il voto finale del decreto-legge su funzionalità pubblica amministrazione (S. 3523), da inviare alla Camera, avrà luogo entro la seduta pomeridiana di mercoledì 20 luglio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3541 (Decreto-legge n. 111, proroga missioni internazionali) dovranno essere presentati entro le ore 19 di mercoledì 20 luglio.

Lunedì	25	Luglio	(antimeridiana) (h. 11-14)	} – Eventuale seguito discussione generale disegno di legge n. 3541 – Decreto-legge n. 111, proroga missioni internazionali ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 27 agosto</i> )
Lunedì	25	Luglio	(pomeridiana) (h. 17-21)	
Martedì	26	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13,30)	} – Eventuale seguito decreti-legge non conclusi (Proroga missioni internazionali; disagio abitativo) – Seguito disegno di legge n. 3247 – Modifiche codice penale su attenuanti e recidiva ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16)	
Mercoledì	27	»	(antimeridiana) (h. 9-13,30)	} – Doc. LVII, n. 5 – Documento di programmazione economico-finanziaria ( <b>martedì 26, h. 18</b> ) (*) – Seguito discussione disegni di legge non conclusi
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16-21)	
Giovedì	28	»	(antimeridiana) (h. 9,30-14)	} – Disegno di legge n. ... – Decreto-legge n. 112, proroga missione Iraq ( <i>Ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati – scade il 27 agosto</i> )
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16)	
Venerdì	29	»	(antimeridiana) (h. 9,30-14)	} – Disegno di legge n. 3497 – Delega stato giuridico professori universitari ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> ) ( <i>Ove concluso dalla Commissione</i> )
»	»	»	(pomeridiana) (h. 15-21)	
Sabato	30	»	(antimeridiana) (h. 9,30) (se necessaria)	} – Disegno di legge n. 3328 – Tutela risparmio e disciplina mercati finanziari ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )

(\*) Le dichiarazioni di voto e il voto finale sul DPEF avranno luogo in apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 27 luglio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 112, proroga missioni Iraq) e i tempi di esame del decreto saranno stabiliti dalla Presidenza in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3497 (Stato giuridico professori universitari) e 3328 (Tutela risparmio) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 28 luglio.

L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 14 settembre. Le Commissioni potranno convocarsi a partire da martedì 6 settembre, salvo esigenze dei rispettivi calendari dei lavori.

Mercoledì	14	Settembre	( <i>antimeridiana</i> ) (h. 10-13)	} – Seguito disegno di legge n. 3497 – Delega stato giuridico professori universitari ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> ) ( <i>Ove concluso dalla Commissione</i> )
»	»	»	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16,30-20)	
Giovedì	15	»	( <i>antimeridiana</i> ) (h. 9,30-13)	} – Seguito disegno di legge n. 3328 – Tutela risparmio e disciplina mercati finanziari ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) – Seguito discussione disegni di legge non conclusi
Giovedì	15	Settembre	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

*Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione  
del disegno di legge n. 3523  
(Decreto-legge n. 115, funzionalità pubblica amministrazione)  
(Da martedì 19 luglio pom. – Totale 4 ore e 30 minuti)*

Relatore .....	15'
Governo .....	15'
Votazioni .....	1 h. 30'
Gruppi 2 ore e 30', di cui:	
AN .....	19'
UDC .....	15'
DS-U .....	23'
FI .....	25'
LP .....	12'
Mar-DL-U .....	16'
Misto .....	15'
Aut .....	10'
Verdi-Un .....	10'
Dissenzienti .....	5'



*Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione  
del disegno di legge n. 3511*

*(Decreto-legge n. 86, disagio abitativo)*

*(Da martedì 19 luglio pom. – Totale 4 ore e 30 minuti)*

Relatore .....	15'
Governo .....	15'
Votazioni .....	1 h. 30'
Gruppi 2 ore e 30', di cui:	
AN .....	19'
UDC .....	15'
DS-U .....	23'
FI .....	25'
LP .....	12'
Mar-DL-U .....	16'
Misto .....	15'
Aut .....	10'
Verdi-Un .....	10'
Dissenzienti .....	5'

*Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione  
del disegno di legge n. 3247*

*(Modifiche codice penale su attenuanti recidiva)*

*(Totale 6 ore e 15 minuti)*

Governo .....	15'
Votazioni .....	2 h.
Gruppi 4 ore, di cui:	
AN .....	30'
UDC .....	24'
DS-U .....	37'
FI .....	41'
LP .....	19'
Mar-DL-U .....	26'
Misto .....	25'
Aut .....	17'
Verdi-Un .....	17'
Dissenzienti .....	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione  
del disegno di legge n. 3541  
(Decreto-legge n. 111, proroga missioni internazionali)  
(Totale 4 ore)*

Relatore .....	15'
Governo .....	15'
Votazioni .....	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
AN .....	23'
UDC .....	18'
DS-U .....	18'
FI .....	31'
LP .....	14'
Mar-DL-U .....	19'
Misto .....	19'
Aut .....	12'
Verdi-Un .....	12'
Dissenzienti .....	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del DPEF  
(Totale 7 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

Relatore .....	20'
Relatori di minoranza .....	20'
Governo .....	20'
Gruppi 6 ore, di cui:	
AN .....	46'
UDC .....	37'
DS-U .....	56'
FI .....	1 h. 02'
LP .....	29'
Mar-DL-U .....	39'
Misto .....	38'
Aut .....	25'
Verdi-Un .....	25'
Dissenzienti .....	5'

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, con riferimento alla proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea da lei posta alla nostra attenzione, in cui si prevede un prolungamento dell'orario della seduta pomeridiana odierna oltre il termine originariamente previsto, ricordo a me stesso, a lei e ai colleghi presenti in Aula, che questa sera, alle ore 20,30, è prevista in Senato, presso le Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato, l'audizione del ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco, che apre la serie di audizioni sul Documento di programmazione economico-finanziaria.

Trattandosi di un'audizione importante, proprio per i motivi che abbiamo elencato e posto all'attenzione dell'Aula nelle ultime settimane con riferimento alla politica economica del Governo, mi auguro che il prolungamento dei lavori dell'Aula oltre il termine precedentemente previsto dal calendario non abbia luogo.

Nel merito della sua proposta, signor Presidente, credo sia un obiettivo condiviso quello di concentrare la nostra attenzione sui provvedimenti urgenti e su quelli di conversione dei decreti-leggi e quindi di concluderne l'esame. (*Brusò in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Per far questo credo sia inopportuno e comunque non saggio cercare, come poi si verificherà sicuramente, di prevedere un confronto parlamentare che potrebbe inasprirsi.

Infatti, se prevediamo un contingentamento dei tempi sulla legge Ciarelli, oppure di riprendere l'esame di alcuni provvedimenti sui quali ci sono certamente, da parte di alcuni Gruppi parlamentari e in particolare del Gruppo che rappresento, i Verdi, contrarietà anche radicali (mi riferisco, ad esempio, al disegno di legge n. 1544, riguardante la ratifica di accordi internazionali, in particolare per quanto concerne l'iniziativa di smantellamento dei missili nucleari della ex Unione Sovietica, nonché al disegno di legge n. 2949, relativo alle associazioni di protezione ambientale), certamente si provocherà un inasprimento del confronto parlamentare e quindi un allungamento dei tempi, con la probabile impossibilità di concludere entro il termine della settimana prossima l'esame di provvedimenti per i quali invece vi è la necessità, e la disponibilità anche da parte dei Gruppi dell'opposizione, di giungere a conclusione.

Per questo motivo, insistiamo nel chiedere di espungere dal calendario dei lavori dell'Assemblea che lei ha letto i disegni di legge nn. 1544 e 2949.

Per quanto riguarda il Documento di programmazione economico-finanziaria, pur apprezzando la disponibilità ad allungare i tempi dell'esame, riteniamo che occorra più tempo per esaminare tale documento,

per l'importanza che esso riveste quest'anno e per la necessità, che abbiamo motivato nelle scorse settimane, di un esame approfondito sulla politica economica di questo Governo.

Riteniamo quindi opportuno che ci sia da parte dell'Assemblea un confronto serrato su questo passaggio parlamentare, anche perché, signor Presidente, la stessa Commissione avrà tempi molto ristretti per l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Per queste ragioni, non concordiamo sulla proposta da lei esposta all'Assemblea e le chiediamo di apportare le modifiche che ho testé illustrate.

ANGIUS (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, proferirò solo poche parole per esprimere il nostro dissenso rispetto al calendario dei lavori dell'Assemblea che è stato proposto.

Un dissenso che non è formale, ma è sostanziale e politico, come i colleghi sanno, relativo all'inserimento, e anzi alla conferma nell'ordine dei nostri lavori dell'approvazione di alcuni disegni di legge, in particolare della ex Cirielli.

Il calendario dei lavori proposto, in realtà, è senza capo né coda e riflette lo stato di *caos* e marasma che regna nella Casa delle Libertà. Gli esempi di questo caos e marasma sono molteplici; oggi ne abbiamo avuto uno alla Camera, dove il Governo ha posto la questione di fiducia sul provvedimento relativo all'ordinamento giudiziario e stranamente, in occasione delle dichiarazioni di voto sulla fiducia, «per ragioni tecniche» – così è poi stato detto – l'UDC non ha preso la parola. Non si capisce bene quali siano le ragioni tecniche che sono state adottate.

Dopodiché è stata inserita nel calendario dei nostri lavori di Assemblea il disegno di legge sul risparmio, che come noto non potrà vedere assolutamente la luce nel corso delle pochissime giornate di lavoro che ci attendono.

Inoltre, siamo ancora una volta in attesa del provvedimento oggi forse politicamente più urgente e necessario che il Governo dovrebbe adottare, il varo del piano di misure contro il terrorismo: ogni giorno assistiamo, invece, allo scontro tra il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, con la conseguenza che si parla di tutto tranne che della cosa più urgente che dovremmo fare per garantire la sicurezza del nostro Paese di fronte ai pericoli e alle minacce terroristiche, sicurezza, tra l'altro, degli italiani, non solo dell'Italia in generale, ma tant'è.

La nostra contrarietà è motivata da queste ragioni, ma anche, nello specifico, dall'imposizione da parte della maggioranza del contingentamento dei tempi relativi alla legge ex Cirielli. Non argomento molto su questo provvedimento perché ne abbiamo parlato a lungo e continueremo – pare – ancora a parlarne, se non per dire che non se ne sente assoluta-

mente il bisogno, che non c'è alcuna motivazione di urgenza, che serve in realtà – come è noto – a salvare dalla giustizia, dalla procedura nella quale si vede coinvolto l'onorevole Previti e che ha come conseguenza – i colleghi questo lo sanno – di far uscire dal carcere e di evitare il carcere a molte persone che, invece, si sono rese colpevoli – colpevolezza, peraltro, sancita dai tribunali italiani – di reati estremamente gravi e anche ripugnanti.

Ho visto che il Presidente del Consiglio oggi, nel corso di una iniziativa alla quale ha partecipato, ha parlato di gironi infernali che sono stati prodotti e nei quali sarebbero stati cacciati degli imputati a causa di giudici di sinistra... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Colleghi, c'è troppo brusio in Aula, per favore. Questo non consente uno svolgimento dei lavori con la serenità e l'ordine necessari nell'Assemblea.

ANGIUS (*DS-U*). Il Presidente del Consiglio ha detto testualmente: «Sappiamo quali sono i gironi infernali in cui si ritrova chi diventa giudicabile da una classe di giudici, assistita da PM che, purtroppo, la sinistra ha saputo impiantare nell'ambito della giustizia» e prosegue dicendo: «e che, quindi, ancora oggi hanno una posizione troppo vicina ai partiti dell'attuale opposizione».

Questa cauta dichiarazione è stata fatta nel corso di un convegno per la presentazione della Casa comune dei moderati: una dichiarazione che più moderata non poteva essere, figuriamoci se il Presidente del Consiglio avesse fatto una dichiarazione di critica radicale nei confronti dei magistrati! (*Ilarità*).

Vorrei dire al Presidente del Consiglio che può darsi ci siano anche giudici di sinistra, ma che ci sia in giro qualcuno che vada a corrompere i magistrati mi pare altrettanto evidente.

Lasciando, però, da parte questi argomenti, questa ex Cirielli si potrebbe anche espungere dal nostro calendario, quindi questa è la prima proposta di modifica che avanzo.

È stato, poi, previsto il contingentamento dei tempi anche per la discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria. Qui, cari colleghi, la questione si fa ancora più seria. È evidente che ci troviamo di fronte a qualcosa che dovremmo veramente discutere e approfondire al di là delle appartenenze di maggioranza e opposizione.

Credo si convenga che il Paese attraversi una crisi economica tra le più gravi del dopoguerra – ancora oggi, per esempio, gli indicatori sull'andamento del commercio estero mostrano un *deficit* spaventoso per il nostro Paese – e si trovi contemporaneamente in una crisi dei conti pubblici che negli ultimi dieci anni non ha precedenti.

Ora, la cosa che a noi ha molto colpito è che, sotto l'impulso, anzi, diciamo sotto la perentoria richiesta che la Commissione europea ha fatto al nostro Governo, il Ministro dell'economia ha dovuto presentare un Documento di programmazione economico-finanziaria che prefigura non sol-

tanto la legge finanziaria per il 2006, quella che discuteremo dall'autunno in poi, ma anche, in termini assai precisi, purtroppo, le leggi finanziarie che discuteremo negli anni successivi, cioè per il 2007 e per il 2008.

Ci troviamo quindi di fronte alla singolare situazione che un Governo palesemente in crisi e una maggioranza che sarà sconfitta alle prossime elezioni politiche determineranno le leggi finanziarie degli anni successivi, cioè di quando al Governo non ci saranno più.

Ora, a parte il fatto che questa è la vera eredità, il vero lascito di questo Governo al Paese (debiti, dissesto pubblico e crisi economica, a cui altri Governi, altre maggioranze dovranno far fronte), una situazione di questo genere, se fossimo stati in presenza di un Governo serio e di una maggioranza responsabile, avrebbe richiesto, a nostro giudizio, la valutazione attenta di una proposta che noi Democratici di Sinistra abbiamo fatto.

Si tratta di questo: stante la gravità della crisi economica, stante il dissesto dei conti pubblici, impegniamoci in una discussione seria e approfondita, anche con l'ipotesi di un voto a maggioranza qualificata sulle misure da prendere, sia per attenuare – non dico per eliminare – la crisi economica, sia per individuare i provvedimenti più opportuni consensualmente definiti per la sistemazione o l'avvio della sistemazione dei conti pubblici.

Penso che un Governo serio e una maggioranza responsabile questa proposta avrebbero dovuto per lo meno accoglierla. Naturalmente, siccome non abbiamo né un Governo serio né una maggioranza responsabile, questa proposta seria e responsabile non è stata accolta, anzi non è stata neanche discussa e per la verità non è stata neanche presa in considerazione, né dal Governo né dalla maggioranza.

Questo, signor Presidente, non toglie niente al fatto che avremmo dovuto comunque discutere seriamente e approfonditamente di questa materia; invece, il Governo e la maggioranza contingentano i tempi di discussione anche sul Documento di programmazione economico-finanziaria.

Infine, un «fuori sacco», signor Presidente, e termino. Pongo una questione delicata, me ne rendo conto; la pongo in termini di quesito: l'ho già posta alla Conferenza dei Capigruppo, ma voglio porla apertamente in quest'Aula. Ai colleghi pongo il seguente quesito (anche a lei, signor Presidente, ma lei lo conosce).

Nel momento in cui, per dichiarazioni di autorevoli esponenti che ricoprono altissime cariche istituzionali, si esprimono giudizi che implicitamente o addirittura esplicitamente investono la responsabilità di alti livelli istituzionali, magari i più alti, magari i più elevati, magari il massimo livello istituzionale del nostro Paese, signor Presidente, vorrei sapere qual è la sede, qual è il momento, qual è il luogo in cui io che ho una responsabilità politica ma anche istituzionale, insieme ai colleghi Presidenti dei Gruppi o a colleghi che hanno altre responsabilità istituzionali (per esempio lei, che la ricopre in questo momento o altri membri del Consiglio di Presidenza del Senato) avremo la possibilità e l'opportunità solamente e semplicemente di dire la nostra su quelle dichiarazioni che sono palese-

mente in contrasto con l'opinione di una forte componente del Parlamento, per esempio di quest'Aula, dichiarazioni molto discutibili che configurano un conflitto fra le istituzioni dello Stato.

Tale questione inedita sollevata, e che si solleva soltanto in questa circostanza, esige, signor Presidente, una risposta che non pretendo sia data ora; però, la sottopongo alla sua attenzione e alla sua saggia riflessione. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi associo alla contrarietà manifestata dai colleghi dell'opposizione alla proposta avanzata del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Ricordo che i motivi della contrarietà sono legati ai due fatti politicamente più rilevanti: la volontà della maggioranza di introdurre un contingentamento dei tempi sull'esame del provvedimento cosiddetto «ex Cirielli» e l'insufficienza del tempo dedicato alla discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Questo dissenso mette in luce una necessaria riflessione sulla natura del nostro lavoro parlamentare. Già ieri il presidente Mancino ha ricordato un tema, ripreso oggi dal collega Angius, sul delicato rapporto tra la funzione del Parlamento ed i giudizi o i pareri espressi da altri organi costituzionali. Su questo abbiamo chiesto di individuare una sede opportuna per affrontare un tema così delicato, ma la natura del lavoro parlamentare emerge quando, ancora una volta, si programmano i lavori, in sostanza restringendo i diritti dell'opposizione.

Non contestiamo naturalmente che la maggioranza abbia il diritto di vedere approvati in un tempo ragionevole i provvedimenti che ritiene facciano parte essenziale del proprio programma politico, ma credo sia sbagliato che questo avvenga sempre attraverso la strada della riduzione dei tempi a disposizione dell'opposizione per esporre in Parlamento le proprie ragioni.

Vi sono altri modi per garantire alla maggioranza i propri diritti, senza comprimere quelli dell'opposizione; ad esempio, attraverso una più stringente selezione dei provvedimenti che la maggioranza vuole portare all'approvazione. È possibile che si sia trovato il tempo di discutere, tra i tanti provvedimenti, ad esempio quello della Festa dei nonni, e non vi sia tempo adeguato per discutere provvedimenti che ledono o riguardano diritti fondamentali dei cittadini? Vi è sempre la strada di aumentare le ore di lavoro del Parlamento: forse questo sarebbe un messaggio più positivo se, volendo affrontare programmi impegnativi, dimostrassimo una capacità di maggior lavoro dell'Assemblea!

Ricordo, ad esempio, che nell'ultimo mese il numero legale è mancato 64 volte: per tutte queste volte, cioè, la maggioranza non è stata in grado di garantirlo. Questo ha significato perdere all'incirca una ventina

di ore di lavoro di Assemblea, non per l'ostruzionismo dell'opposizione che fa il suo lavoro chiedendo che la maggioranza garantisca il numero legale, ma perché la stessa maggioranza è stata latitante. Ci sono quindi altri strumenti per garantire un tempo adeguato ed il risultato finale dell'approvazione di quei provvedimenti che la maggioranza ritiene essenziali.

Anche perché, signor Presidente, colleghi, il lavoro parlamentare non è superfluo: dovremmo avere tutti la convinzione che il nostro lavoro sia utile. Questa mattina ne abbiamo avuta una prova discutendo un decreto in scadenza in cui, proprio attraverso il dibattito e gli interventi parlamentari, si è posto rimedio ad un grave errore normativo in esso contenuto, che, attraverso il dibattito parlamentare, è stato rimosso.

Dunque, io penso, noi pensiamo che sia grave che in questa proposta di calendario ancora una volta si intervenga limitando il diritto di espressione del Parlamento su un provvedimento, come è quello della cosiddetta ex Cirielli, che ha risvolti molto delicati dal punto di vista dello svolgimento dei processi, dell'accertamento delle verità processuali ed anche della certezza di una pena adeguata per reati gravi.

Parliamo tanto dei temi e dei problemi della sicurezza dei cittadini (ieri nella mia città vi è stato un grave fatto di sangue in cui un esercente commerciale è stato assassinato nel corso di una rapina) e però continuiamo a introdurre nell'ordinamento giudiziario e nelle norme di procedura gli elementi di confusione e di incertezza che indeboliscono l'iniziativa tesa a garantire una maggiore certezza del diritto, una maggiore certezza delle norme di repressione penale.

Vi è infine la discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria. Io penso che abbiamo tutti la consapevolezza che non si tratta di un adempimento formale. Viviamo in un momento di particolare difficoltà; potrei rinviare a quanto un commentatore, un economista, in questi giorni scriveva. Il professor Boeri ricordava come questo Documento quest'anno certifichi che nei quattro anni di Governo Berlusconi si è registrato un peggioramento di tutti gli indici economici.

La crescita del PIL è stata debolissima, uno 0,5 per cento in media d'anno, e si arresta del tutto nel corso del 2005. Il Paese ha perso competitività e non ha saputo approfittare della forte ripresa dell'economia mondiale. La quota delle nostre esportazioni – è il dato diramato oggi – è drammaticamente scesa per quanto riguarda il commercio mondiale. Sono certamente problemi che vengono da lontano, ma che questo Governo non ha fatto nulla per affrontare in modo adeguato.

È possibile che, di fronte ad una situazione così complicata, il tempo a disposizione sia di qualche ora? Il Gruppo della Margherita ha a disposizione 33 minuti; siamo 34 senatori, e questo vuol dire un minuto a senatore per affrontare un argomento decisivo per la competitività del nostro Paese.

In Commissione svolgeremo audizioni di oltre 31 enti, istituzioni ed associazioni. Ma come potremo poi portare le risultanze di queste audi-



zioni in Aula se il tempo a disposizione è di 33 minuti per il Gruppo della Margherita?

E allora mi domando, in un momento così grave, oggettivamente riconosciuto da tutte le forze politiche, se non sia interesse della Nazione, interesse del Parlamento, ma anche interesse del Governo e della sua maggioranza, poter esprimere con chiarezza di fronte all'opinione pubblica quali siano le ricette che il Governo propone. Ed il dovere dell'opposizione, con altrettanta chiarezza è di proporre rimedi che ritenga necessari all'azione di Governo.

Noi sappiamo che il dibattito parlamentare sul DPEF si conclude con l'illustrazione di una risoluzione di maggioranza, ed una o più dell'opposizione. Ma solo l'illustrazione di questa risoluzione, che contiene gli indirizzi programmatici fondamentali per il prossimo triennio, richiederebbe il tempo assegnato. C'è poi tutta la parte dell'analisi e del giudizio sull'azione che il Governo ha assunto in questi anni. Ma perché sottrarsi a questo dovere di chiarezza nei confronti del Paese? Perché non è forse utile per tutti che ci sia. *(Richiami del Presidente)*.

Ecco i motivi per cui riteniamo che sia sbagliata questa proposta contenuta nel calendario dei lavori e anche noi del Gruppo della Margherita ci associamo alle proposte di modifica presentate dai colleghi dell'opposizione. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Ripamonti.

### **Verifica del numero legale**

RIPAMONTI *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, chiedo di verificare preventivamente la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale)*.

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione di proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea**

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Ripamonti.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Angius.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (Relazione orale) (ore 17,25)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3523.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati accantonati gli emendamenti 5.0.205, 5.0.206, 5.0.750, 5.0.2/1, 5.0.2 (testo corretto), 5.0.207 (testo 2) e gli ordini del giorno G5.300 e G5.301.

Do lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sugli emendamenti riferiti all'articolo 14: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi all'articolo 14 del disegno di legge in titolo, esclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, esprime parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 14.4, 14.3, 14.9, 14.11, 14.302, 14.1, 14.2, 14.10, 14.7, 14.301 e 14.13, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Abbiamo controllato i tempi residui dei diversi Gruppi parlamentari: i Democratici di Sinistra hanno esaurito il tempo a loro disposizione, lo stesso dicasi per il Gruppo Misto e per il Gruppo dei Verdi.

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 6.302.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.300. Ritiro l'emendamento 6.3 e invito al ritiro dell'emendamento 6.4, altrimenti esprimo parere contrario. Invito altresì al ritiro dell'emendamento 6.5, per convergere sull'emendamento 6.301, sul quale il mio parere è favorevole.

Invito inoltre al ritiro dell'emendamento 6.302, altrimenti esprimo parere contrario; esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1 e favorevole sull'emendamento 6.0.1.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 6.300, 6.4, 6.5, 6.301, 6.302 e 6.1. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 6.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.300.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, non avendo più tempo a disposizione per poter intervenire, visto che il Gruppo Misto ha esaurito il suo tempo, volevo chiedere di allegare il testo della mia dichiarazione di voto su questo emendamento agli atti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Malabarba.

Metto ai voti l'emendamento 6.300, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 6.3 è stato ritirato.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (*DS-U*). Signor Presidente, ritiro questo emendamento e il successivo 6.5, visto il parere favorevole espresso dal relatore sul 6.301.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 6.301.

PIZZINATO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (*DS-U*). Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento e chiedo a quindici colleghi di sostenere la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento. Da quando abbiamo iniziato l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6 cosa è successo? Qualche emendamento è stato ritirato, io non ho sentito mettere in votazione alcuni emendamenti, quindi vorrei capire qual è l'ordine della votazione e che cosa votiamo adesso.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.300 è stato respinto, mentre gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5 sono stati ritirati.

Siamo ora giunti alla votazione dell'emendamento 6.301, su cui il relatore ha espresso parere favorevole e il Governo parere contrario. Il senatore Pizzinato ha chiesto che quindici colleghi appoggino la sua richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Le ho così riassunto la situazione, senatore Tirelli.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, visto che si tratta di un emendamento che, come si evince dai firmatari, è sottoscritto anche da parlamentari della maggioranza, vorremmo motivarne la presentazione. Mi meraviglia la contrarietà del Governo, perché il Governo ha già dichiarato, almeno pubblicamente, di voler correggere un errore derivante dal decreto ministeriale 17 dicembre 2004, dove veniva istituita l'assicurazione obbligatoria per gli sportivi. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

ASCIUTTI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Il senatore Tirelli fa segno di voler proseguire il suo intervento*).

ASCIUTTI (*FI*). Signor Presidente, io sono uno dei firmatari di questo emendamento, se non sbaglio...

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, lei aveva concluso il suo intervento? Se non è così, le do subito la parola.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, mi è stato disattivato il microfono. Non mi risulta che la Lega abbia esaurito il tempo a disposizione.

L'emendamento 6.301 è stato presentato per ovviare ad una decisione del Governo, e in particolare del Ministero dei beni culturali, che, sulla base di una delega di cui ad una legge finanziaria di alcuni anni fa, istituiva l'assicurazione obbligatoria attraverso la SPORTASS. Naturalmente, le Federazioni sportive interessate avrebbero ricevuto un danno economico notevolissimo, perché si erano già attivate, come sempre, presso altri istituti assicurativi e il Governo si era impegnato a non dar corso a tale decisione, pena un grosso sbandamento, dal punto di vista economico, dello sport dilettantistico nazionale.

Appoggiamo questo emendamento, che registra il parere favorevole del relatore. Vorremmo invece capire qual è l'atteggiamento del Governo, perché il Governo stesso aveva assunto un impegno attraverso più dichiarazioni e tramite il sottosegretario Pescante, rispondendo ad una interrogazione in Commissione (il presidente Ascutti ne è testimone), aveva garantito una presa di posizione in tal senso.

PRESIDENTE. Cercheremo di chiedere al Governo le ragioni per le quali ritiene di dissentire dalle valutazioni del relatore.

ASCIUTTI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (*FI*). Signor Presidente, c'è poco da aggiungere, nel senso che l'emendamento 6.301 deriva da un accordo raggiunto in Commissione – come poc'anzi è stato ricordato – con una presa di posizione del sottosegretario Pescante che interveniva in risposta ad alcune interrogazioni.

Del resto, la Casa delle Libertà aveva liberalizzato l'obbligatorietà, per i dilettanti, di iscriversi esclusivamente ad una sola azienda (la SPORTASS), con un forte risparmio per tutte le attività dilettantistiche.

Oggi, in maniera improvvida, si è voluta ripristinare l'obbligatorietà, mentre le società si erano già impegnate finanziariamente, aggiungendo quindi danno al danno.

Su tale emendamento il Governo, in Commissione, aveva espresso parere favorevole; oggi, in Aula, c'è un ripensamento che non comprendo. Pertanto, siamo d'accordo nel votare questo emendamento.

Inoltre, per quanto riguarda l'emendamento 6.302, di cui sono primo firmatario, lo ritiro, perché confluisce nell'emendamento 6.301, che reca anche la mia firma.

DELOGU (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELOGU (AN). Signor Presidente, anche noi siamo d'accordo perché l'emendamento 6.301 sia approvato. Tutte le società dilettantistiche si sono trovate in questa *impasse* terribile, perché era stato stabilito che una sola società in Italia potesse assicurare gli atleti. Ciò, ovviamente, non è consentito né dalle normative di carattere generale, né dal giusto andamento, perché ognuno ha diritto di trattare con chi meglio preferisce la sua assicurazione.

Naturalmente, l'assicurazione deve essere garantita – e questo, nell'emendamento, è ben sottolineato – da criteri oggettivi. Però, una volta che quei criteri siano rispettati e assicurati, per usare una tautologia, ecco che ogni società sportiva, ogni federazione, può scegliere la compagnia dalla quale preferisce essere assicurata e non le può essere imposta la scelta di un'unica compagnia; la quale unica compagnia, in questo caso, si è anche fatta forte di questa esclusività ed ha imposto tariffe triple rispetto a quelle che le società dilettantistiche del calcio, ad esempio, pagano attualmente ad un'altra compagnia.

Per questo insistiamo affinché tale emendamento venga approvato.

BONATESTA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA (AN). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 6.301.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, pochi istanti fa... (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, c'è un brusìo tale da rendere difficile anche lo svolgimento dei lavori.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Poiché nessuno è tuttologo, pochi istanti fa ho parlato con il Ministro per i beni e le attività culturali, il quale ha confermato il suo parere contrario su tale norma. Se l'Aula ritiene, comunque, di espri-

mere un voto favorevole, il Governo non può che inchinarsi di fronte alla volontà manifestata da questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Pizzinato, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.301, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3523**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 6.302 è stato ritirato.

L'emendamento 6.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.301.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.1 (testo 2), presentato dai senatori Barelli e Malan, al quale ha aggiunto la firma il senatore Bonatesta.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

\* MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, con riferimento agli emendamenti che portano la mia firma mi soffermerò brevemente sull'emendamento 7.303 rispetto al quale chiedo non solo l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo, ma anche dei colleghi che fanno parte della Commissione lavoro e di quelli che sono sensibili ed interessati ai problemi dei lavoratori delle aziende in crisi.

L'emendamento affronta e cerca di dare soluzione ad un problema sociale rilevante, che riguarda i diritti dei lavoratori delle aziende in crisi. L'esigenza di questo emendamento muove da un fatto concreto.

Un magistrato, nell'ambito di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento interdittivo nei confronti di un imprenditore relativamente a finanziamenti, contributi, sussidi ed agevolazioni a carico della finanza pubblica. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto un pa-

rere per sapere se la cassa integrazione da concedere ed erogare ai lavoratori fosse da includere in tale provvedimento interdittivo. Il magistrato ha espresso un orientamento secondo il quale anche la cassa integrazione è da considerarsi inclusa in tale provvedimento, cosa che sostanzialmente inibisce e pregiudica il diritto dei lavoratori.

Abbiamo trovato una soluzione: è stato firmato, infatti, un accordo in sede ministeriale, che è comunque vincolato e subordinato alla cessazione degli effetti del provvedimento interdittivo, ma, come è chiaro, questo orientamento del magistrato ha una valenza generale e costituisce un pericoloso precedente, determinando una lesione dei diritti dei lavoratori.

Sosteniamo quello che è comunemente inteso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ovvero che la cassa integrazione è un ammortizzatore sociale e quindi è indirizzata a garantire i diritti dei lavoratori e non riguarda il datore di lavoro, per il quale non costituisce beneficio. Pertanto, con questo emendamento determiniamo e ribadiamo una linea di demarcazione, secondo la quale i provvedimenti interdittivi che si riferiscono ad agevolazioni e contributi relativi alla finanza pubblica non includono la cassa integrazione e gli altri trattamenti, come la mobilità e il trattamento di disoccupazione, nei confronti dei lavoratori.

È un provvedimento che deve essere adottato ed è una garanzia che deve essere ribadita, perché altrimenti, se questo emendamento non fosse approvato, si sancirebbe che la cassa integrazione invece di essere un ammortizzatore sociale a garanzia dei lavoratori, rappresenta un beneficio per l'impresa.

C'è di più, signor Presidente. Nell'emendamento è inserita la clausola che deve trattarsi di pagamento diretto nei confronti dei lavoratori, quindi nessuna somma entrerà nella disponibilità dell'azienda e del suo imprenditore. Si tratta ovviamente di uno specifico provvedimento che garantisce i diritti dei lavoratori delle aziende in crisi.

Vogliamo evitare che, da una parte, sia scardinata la natura e la finalità della cassa integrazione e, dall'altra, sia negato un diritto ai lavoratori. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.300.

Formulo un invito al ritiro sull'emendamento 7.5, anche perché ritengo risulterebbe precluso.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.301, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario; il parere è altresì contrario sull'emendamento 7.303.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.0.300, qualora sia accolta la condizione posta dalla 5ª Commissione.



Sugli emendamenti 7.0.400 e 7.0.301, sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario, esprimo parere negativo.

Il parere è favorevole sull'emendamento 7.830 del relatore.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Con riferimento agli emendamenti 7.301 e 7.303, pochi minuti fa è arrivata la seguente comunicazione dal Ministero: «la questione è superata in esito all'accordo siglato presso questo Ministero».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.300, presentato dai senatori Montagnino e Pizzinato.

**È approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 7.5.

Metto ai voti l'emendamento 7.830, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.301 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.303.

\* MONTAGNINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il Ministero del lavoro ha detto la verità: è stato sottoscritto un accordo, però – come ho rilevato illustrando l'emendamento – esso è condizionato alla cessazione degli effetti del provvedimento interdittivo, che scade nel mese di novembre. Pertanto, se malauguratamente fosse prorogato il provvedimento interdittivo, si andrebbe oltre il mese di dicembre e il diritto non potrebbe essere garantito a questi lavoratori.

Di qui l'esigenza dell'emendamento, che tra l'altro ha effetti non solo per il caso specifico dei lavoratori del polo tessile di Rieti, per i quali abbiamo presentato anche un apposito emendamento espressamente finalizzato, ma vale per qualsiasi azienda in cui sorga il problema di un provvedimento interdittivo. Se, per esempio, l'amministratore della FIAT fosse oggetto di un provvedimento di tale tipo, migliaia di lavoratori non potrebbero ricevere la cassa integrazione.

L'emendamento, quindi, serve ad evitare l'effetto devastante di un orientamento che assimila le agevolazioni a favore del datore di lavoro agli interventi a beneficio dei lavoratori. Prego il Governo di riflettere su questo punto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.303, presentato dai senatori Montagnino e Pizzinato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.0.300 (testo 2), presentato dal senatore Sanzarello e da altri senatori.

**È approvato.**

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 7.0.400.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.0.301 è improcedibile.

Onorevoli colleghi, poiché sugli emendamenti all'articolo 8 sono in corso riformulazioni, ne accantoniamo l'esame.

Passiamo dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 9.1, che risolve un problema di *drafting*, esprimo parere favorevole.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.300, 9.301, 9.302 e 9.3 e ad aggiungere, se lo ritengono, la propria firma all'emendamento 9.2 (testo corretto), che mi sembra accogliere la sostanza di tali proposte e sul quale esprimo parere favorevole.

Per le medesime ragioni invito i presentatori a ritirare l'emendamento 9.303.

Esprimo, infine, parere favorevole sugli emendamenti 9.304 e 9.0.2 (testo corretto).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi anche sull'emendamento 9.0.850, pubblicato nel foglio aggiunto.

FALCIER, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, si è determinata, sicuramente non per colpa della Presidenza ma per nostra responsabilità, una strana situazione. Sull'emendamento 7.303, che porta come prima firma quella del collega Montagnino, da parte del nostro Gruppo c'è stato un errore di

voto. Domando allora se in qualche modo sia possibile recuperare: per confusione o per altri motivi non ci siamo resi conto di ciò che si stava votando.

Si tratta di un emendamento molto importante: in situazioni di crisi, soprattutto con riguardo ad alcuni settori (ad esempio, il tessile, al quale faceva riferimento anche il senatore Montagnino), può accadere che il datore di lavoro versi in situazioni particolari, ma non per questo si può accettare che siano bloccati gli ammortizzatori sociali, che non transitano assolutamente per le mani del datore di lavoro e vanno a sostenere i lavoratori, essendo direttamente erogati a loro favore. (*Applausi del senatore Consolo*).

PRESIDENTE. Senatore Tofani, la votazione è già intervenuta. Noi prendiamo atto della sua precisazione, che del resto è registrata nel Resoconto stenografico e sarà riportata nel verbale. Tuttavia, non possiamo modificare i termini della votazione.

Questa sua precisazione vale per indicare la posizione del Gruppo di Alleanza Nazionale.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, mi associo alle osservazioni del collega Tofani. Come Gruppo parlamentare, ci riserviamo di dare attenzione a questo tema di estrema rilevanza sociale in occasione della discussione di altro provvedimento, tenendo conto del voto espresso dall'Assemblea.

PRESIDENTE. D'accordo. Prendiamo atto anche di questo suo proponimento, senatore Schifani.

BUCCIERO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO (AN). Signor Presidente, chiedo al relatore, senatore Falcier, di riconsiderare il suo parere sull'emendamento 9.303.

PRESIDENTE. C'è un invito al ritiro.

BUCCIERO (AN). Vorrei che il relatore valutasse l'opportunità di esprimere un parere favorevole.

FALCIER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, la stesura dell'emendamento 9.303 è migliore di quella del 9.304. Accolgo pertanto l'invito del senatore Bucciero ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.303, di cui egli è primo firmatario; invito quindi i presentatori dell'emendamento 9.304 a ritirarlo e ad aggiungere la loro firma, se lo ritengono, al 9.303, che verte su materia analoga, ed è teso a risolvere il medesimo problema.

MORO (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (*LP*). Signor Presidente, sono consapevole del fatto che il nostro Gruppo ha esaurito i tempi a disposizione. Capià bene, però, che è difficile lavorare in queste condizioni, perché ci troviamo di fronte ad emendamenti che non hanno avuto alcun filtro, tranne quello della 5<sup>a</sup> Commissione che, notoriamente, non entra nel merito degli argomenti ma solo della copertura finanziaria. Si fa fatica a seguire i lavori dell'Assemblea nel senso che si operano integrazioni, precisazioni, ma si verificano fraintendimenti.

Esprimo, pertanto, la mia preoccupazione per quanto stiamo facendo, non essendoci sufficiente serenità perché non sappiamo bene di cosa discutiamo. Ho testé letto l'emendamento 9.0.850, il cui primo firmatario è il senatore Forcieri, e non so di cosa parli. Perciò il mio sarebbe un voto al buio e non intendo agire così. Chiedo, in questo caso, che mi sia spiegata l'origine, la natura e lo scopo dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Sono vittima delle incertezze che si manifestano e si esprimono anche attraverso valutazioni mutevoli e pareri che cambiano di orientamento rispetto alle proposte di modifica, come abbiamo appena sentito a proposito degli emendamenti 9.303 e 9.304.

Detto questo, mi risulta che il testo dell'emendamento 9.0.850 sia già stato distribuito.

Non è il massimo dell'ordine nell'organizzazione dei lavori. Tuttavia, non posso che prendere atto della realtà che devo gestire *pro tempore* e perciò proseguire nella votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Gli emendamenti 9.300, 9.301, 9.302 e 9.3 si intendono ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 9.2 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.303, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

**È approvato.**

Per quanto riguarda l'emendamento 9.304, è stato formulato un invito al ritiro perché pare che la formulazione del precedente emendamento sia migliore. Accoglie l'invito, senatore Borea?

BOREA (*UDC*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.2 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.0.850, presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.300 (testo 2).

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 10.301, ritrovandosi la sostanza di tale proposta nell'emendamento precedente.

Sono contrario sugli emendamenti 10.600 e 10.3, sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere negativo, mentre ritiro l'emendamento 10.2 (testo corretto).

Esprimo infine parere favorevole sugli emendamenti 10.0.2 e 10.0.500.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 10.300 (testo 2) e contrario sugli emendamenti 10.0.2 e 10.0.500.

PRESIDENTE. In attesa che giunga del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, l'emendamento 10.300 (testo 2) è accantonato.

Senatore Zanda, accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 10.301?

ZANDA (*Mar-DL-U*). Sì, Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 10.600 e 10.3 sono improcedibili.

Ricordo che l'emendamento 10.2 (testo corretto) è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.2, identico all'emendamento 10.0.500.

MORO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, intendo votare contro l'emendamento 10.0.2 e l'identico emendamento 10.0.500. Poiché non ho più tempo, non posso esprimere le motivazioni per cui il mio voto è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.2, presentato dal relatore, identico all'emendamento 10.0.500, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, esprimo contrario agli emendamenti identici 11.2, 11.300 e 11.302.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 11.1, mentre invito al ritiro dell'emendamento 11.303, che ritengo sostanzialmente assorbito dall'11.1.

Stante il parere contrario della 5ª Commissione, esprimo parere contrario all'emendamento 11.0.2, mentre esprimo parere favorevole all'11.0.1 (testo corretto) e ancora, considerato il parere contrario della 5ª Commissione, esprimo parere contrario agli emendamenti 11.0.7, 11.0.301 e 11.0.302.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, solo che all'emendamento 11.1 (testo corretto) occorre sostituire le parole: «per le quali rimane in vigore il termine di conferimento fino al 16 luglio 2005» con le altre: «per le quali il termine di conferimento rimane la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Comunico al senatore Specchia che questo mio parere qualche minuto fa è stato confortato dal Ministro dell'ambiente.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento di tale emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.300, presentato dai senatori

Battisti e Treu, e 11.302, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Senatore Battisti, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 11.303?

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.0.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.1 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

ZAPPACOSTA (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore? Sull'emendamento 11.0.1 (testo corretto) della Commissione la votazione è già avvenuta, l'ho detto con grande chiarezza.

ZAPPACOSTA (*AN*). Signor Presidente, c'è stato un passaggio non chiaro all'Aula, quello relativo all'emendamento 11.1 (testo corretto), che lei ha poc'anzi dichiarato accantonato.

PRESIDENTE. È già stato detto con estrema chiarezza che è stato accantonato.

ZAPPACOSTA (*AN*). Deve essere votato; tutta l'Aula dovrebbe esprimere contrarietà su questo emendamento e vorremmo spiegarne le ragioni.

PRESIDENTE. Ma è stata proposta una modifica dal Governo, scusatemi, e questa modifica ha posto un problema che non può essere diversamente risolto che in termini di un accantonamento, se non c'è accordo. Era stato detto con grande chiarezza che l'emendamento era accantonato.

MORO (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (*LP*). Signor Presidente, lei ha già fatto votare l'emendamento 11.0.1 (testo corretto). Vorrei farle presente che avevo alzato la mano per una dichiarazione o un annuncio di voto. Ormai, lei ha messo ai voti l'emendamento. Però, in maniera postuma, se mi permette, vorrei far capire quello che abbiamo votato: in pratica abbiamo stabilito che

nella Regione Sicilia e nelle Isole minori non c'è più nessun limite di età per accedere ai concorsi per il Corpo dei vigili del fuoco. Avremo quindi vigili del fuoco sessantenni che, dopo cinque anni, andranno in pensione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 11.0.7, identico all'emendamento 11.0.301, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ROLLANDIN (*Aut.*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (*Aut.*). Signor Presidente, francamente mi riesce difficile capire la ragione per cui la 5ª Commissione si è pronunciata in senso contrario; vorrei sapere, cioè, nel merito, qual è la spesa prevista per la possibilità data ai Comuni montani di regolare alcune situazioni legate al sistema acquedottistico. Mi sembra, francamente, un'assurdità.

Chiederei pertanto il sostegno di quindici colleghi per superare il parere contrario della 5ª Commissione, affinché si capisca chi vuole veramente risolvere problemi che tutti hanno nei singoli Comuni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rollandin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
**(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.7, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori, identico all'emendamento 11.0.301, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).



## Presidenza del vice presidente SALVI (ore 18,17)

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3523

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.0.302 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ZORZOLI (*FI*). Signor Presidente, l'emendamento 12.0.302 è motivato dal fatto che il modello delle Forze armate interamente professionali, disegnato dalla legge n. 331 del 2000 e recentemente perfezionato dalla legge n. 226 del 2004, richiede per la sua realizzazione consistenti riduzioni degli organici di alcune categorie di personale a vantaggio della categoria dei volontari di truppa.

L'articolo 6 del decreto-legislativo 8 maggio 2001, n. 215, prevede una complessa procedura per la gestione dei conseguenti esuberi di personale militare.

Con tale emendamento si vogliono superare gli inconvenienti descritti, prevedendo quale unico criterio di gestione delle eccedenze il collocamento in ferma ausiliaria a domanda. Per rispetto dell'Aula, evito di leggere tutte le puntuali motivazioni che seguono.

L'emendamento 12.0.304 propone di conferire ai militari impiegati in attività di ordine pubblico alcune funzioni, seppur ridotte, come quelle già attribuite per analoghe funzioni durante l'operazione «Vespri siciliani».

PRESIDENTE. Dal momento che il tempo a disposizione per gli interventi è ormai esaurito anche per Alleanza Nazionale, la Presidenza si orienterebbe nel senso di concedere la parola, quando proprio lo si ritiene opportuno, per alcuni istanti.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.1 e parere favorevole all'emendamento 12.250 (testo corretto). Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 12.0.1, 12.0.400 e 12.0.401, stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

Invito poi il senatore Nieddu al ritiro dell'emendamento 12.0.300 per convergere sull'emendamento 12.0.302 sul quale esprimo parere favore-

vole, previo accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 12.0.304.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 12.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

\* VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole a questo emendamento teso ad eliminare la discriminazione oggi palesemente incostituzionale a danno dei giovani che, avendo in passato scelto il servizio civile sostitutivo, ancora incontrano limitazioni alla propria attività e alla partecipazione a concorsi, nonostante che il regime della leva obbligatoria sia ormai definitivamente scomparso dal nostro ordinamento giuridico.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Villone.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3523**

PRESIDENTE. Con riferimento all'emendamento 12.250 (testo corretto), nonostante il testo sia stato corretto per venire incontro alle richieste formulate dalla Commissione bilancio, quest'ultima ha comunque espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, in tal caso, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.0.1 è improcedibile.

Con riferimento all'emendamento 12.0.300, il relatore aveva rivolto al presentatore un invito al ritiro. Senatore Nieddu, intende accedere a tale richiesta?

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, ho ascoltato l'invito del relatore a ritirare il mio emendamento per far confluire le proposte in esso contenute nell'emendamento del collega Zorzoli.

Mi sarei aspettato un invito in senso opposto, nel senso di far confluire l'emendamento 12.0.302 nell'emendamento da me presentato perché il collega affronta il problema della riallocazione degli ufficiali e dei marescialli in termini a mio parere limitativi.

Per illustrare tutte le ragioni di tale considerazione avrei bisogno di alcuni minuti, ma non so se dispongo di questo tempo.

PRESIDENTE. Purtroppo, è impossibile. Di solito, in questi casi, si cerca di pervenire ad un testo unificato, accantonando gli emendamenti in questione e procedendo con l'esame dei successivi.

NIEDDU (*DS-U*). Mi limito a far rilevare che l'emendamento proposto contribuisce a superare una serie di inconvenienti relativi alla funzionalità delle norme di legge già in vigore per il collocamento in ausiliaria del personale che si trovi a meno di cinque anni dal limite di età.

Questa è una possibilità di gestione delle eccedenze che andrebbe affiancata alle procedure di transito in mobilità verso l'amministrazione civile della difesa o verso altre amministrazioni dello Stato. Affiancato e non successivo, come invece prospetta l'emendamento del senatore Zorzoli.

PRESIDENTE. Senatore Nieddu, è chiara la differenza. Quindi, lei insiste per la votazione?

NIEDDU (*DS-U*). Insisto, perché lo ritengo più utile; peraltro, è un emendamento che non comporta oneri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.300, presentato dal senatore Nieddu.

**Non è approvato.**

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.0.302 (testo 2), presentato dal senatore Zorzoli.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.0.304, presentato dal senatore Zorzoli.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 12.0.400, identico all'emendamento 12.0.401, sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. I presentatori ne chiedono la votazione?

SALERNO (*AN*). No, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, anch'io ritiro l'emendamento 12.0.401.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si danno per illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.1 (testo corretto).

Formulo un invito al ritiro sugli emendamenti 13.2, 13.3 e 13.0.1, sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 13.0.2 e 13.0.3 della Commissione.

Ritiro l'emendamento 13.0.4 della Commissione, sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario, e formulo un invito al ritiro sull'emendamento 13.0.100, sul quale vi è il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

L'emendamento 13.0.300 è stato ritirato.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.830 del relatore.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi conformo ai pareri espressi dal relatore, con la precisazione che l'emendamento 13.1 (testo corretto), onde evitare confusioni nel prosieguo dei lavori, deve intendersi riferito all'articolo del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.830, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1 (testo corretto).

ZANDA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario su questo emendamento che prevede, a soli cinque anni dal riordino della carriera diplomatica, l'aumento di sei posti del grado di ambasciatore.

Francamente non credo sia la misura più importante per potenziare la nostra politica estera. Ritengo serva esclusivamente a permettere a sei alti funzionari della Farnesina di arrivare al grado di ambasciatore più velocemente di quanto lo consentirebbero le norme oggi in vigore e non mi sembra una questione di poco conto.

Segnalo al relatore e al Governo che in Italia ci sono già ventisette ambasciatori di grado (ventidue previsti dalla pianta organica, cinque fuori ruolo), adesso se ne chiedono sei in più.

Sappiamo che la nostra carriera diplomatica è organizzata in modo che, esclusi i gradi iniziali, tutti i diplomatici possano svolgere le funzioni di ambasciatore e così accade perché oggi le nostre rappresentanze diplomatiche sono per la maggior parte coperte da ministri e da consiglieri. Nella storia della diplomazia italiana il grado di ambasciatore viene concesso a titolo onorifico soltanto a grandi funzionari che al termine della loro carriera hanno dimostrato particolari doti di professionalità.

Tenga presente, signor Presidente, che in Francia il grado di ambasciatore viene conferito soltanto agli ex segretari generali, che in Germania e nel Regno Unito non ci sono ambasciatori di grado, mentre in Spagna gli ambasciatori di grado sono soltanto diciassette.

Non credo sia la migliore soluzione nominare sei ambasciatori per legge *ad hoc*, in questo modo anche contraddicendo al principio generale del nostro ordinamento secondo il quale norme per agevolare piccoli gruppi di persone non sono consentite.

COMPAGNA (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, anch'io intervengo a titolo personale, per dire che condivido pienamente le ragioni richiamate adesso dal senatore Zanda.

Dopo tanto zelo, dell'uno e dell'altro schieramento, la scorsa settimana per diradare ogni sospettabilità di provvedimenti *ad personam*, sarebbe stata auspicabile altrettanta preoccupazione nell'evitare provvedimenti *ad personas*, che ingenerano una situazione di precarietà dei nostri vertici diplomatici.

Di qui la mia adesione alle ragioni richiamate dal senatore Zanda e la mia dichiarazione di voto contrario sull'emendamento.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, a titolo personale, annuncio il mio voto contrario su questo emendamento.

PIANETTA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA (FI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 13.1 (testo corretto). Il riconoscimento del grado di ambasciatore a sei nuove unità non rappresenta assolutamente un provvedimento *ad hoc*, anche perché gli incarichi sono distribuiti nel tempo. E apprezzare la validità del nostro corpo diplomatico anche con questo riconoscimento credo rappresenti un attestato nei confronti del grande lavoro diplomatico che svolgono i nostri rappresentanti all'estero.

Non ci sono elementi per dire che si tratta di un provvedimento *ad hoc*, non ci sono elementi che abbiano a che fare con preferenze singole: è una rappresentazione generale che vale come riconoscimento per tutta la nostra diplomazia.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.1 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3523**

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, chiedo alla Presidenza di autorizzare la 5<sup>a</sup> Commissione permanente a convocarsi immediatamente, anche durante la seduta dell'Assemblea, per esaminare alcuni ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in esame, che non è stato possibile valutare dal momento che la Commissione ha dovuto sospendere i propri lavori.

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza la Commissione bilancio a convocarsi immediatamente, vista la necessità di tale riunione per lo svolgimento dei lavori.

Passiamo all'emendamento 13.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SCARABOSIO (*FI*). Signor Presidente, lo ritiro. Per lo stesso motivo, ritiro anche il successivo emendamento 13.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PICCIONI (*FI*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.2.

### Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.0.3, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 13.0.4 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 13.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MAGNALBÒ (*AN*). Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 13.0.300 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, quanto all'emendamento 14.0.522, ricordo che nel 2000 si è proceduto ad approvare una legge che consentiva a chi era emigrato dal Trentino o da altre zone al tempo dell'Impero austro-ungarico, poi divenuti terra italiana, di avere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si prevedeva per ciò un termine di 5 anni ma le procedure sono molto lunghe e le rappresentanze diplomatiche-consolari prevedono tempi molto ristretti nel presentare queste domande; devono essere prodotte delle documentazioni e, in pratica, si è proceduto ad una piccola parte del lavoro.



Credo sarebbe saggio allungare di altri cinque anni almeno i tempi per poter tenere conto delle effettive condizioni nelle quali operano le rappresentanze consolari e le ambasciate all'estero che in questi anni sono state anche impegnate ad aggiornare le liste degli elettori. Auspico pertanto che il Governo ed il relatore possano tenere conto di ciò.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, faccio presente di non essere ancora in grado di esprimere il mio parere sugli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 14, non essendo ancora pervenuto il parere della 5a Commissione. Mi limiterò, pertanto, ad esprimere il mio parere sugli altri.

PRESIDENTE. Senatore Falcier, gli emendamenti aggiuntivi si intendono accantonati, poiché la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere. Condivido, pertanto, la sua indicazione e proceda nel senso indicato.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.5, 14.6 e 14.300. Stante il parere contrario della 5a Commissione, invito a ritirare gli emendamenti 14.4, 14.3, 14.7, 14.301, 14.13, 14.9, 14.302, 14.1, 14.2 e 14.10.

Invito a ritirare l'emendamento 14.8, altrimenti il parere è contrario, ritenendo comunque che la materia in esso trattata potrebbe rientrare nell'emendamento 14.11 (testo corretto), che comunque ritiro per il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dal senatore Villone, identico all'emendamento 14.6, presentato dal senatore Vitali.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.300, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 14.4, 14.3, 14.7, 14.301 e 14.13 sono improcedibili.

L'emendamento 14.8 si intende ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 14.9 è improcedibile.

Ricordo che l'emendamento 14.11 (testo corretto) è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 14.302, 14.1, 14.2 e 14.10 sono improcedibili.

Onorevoli colleghi, non essendo ancora pervenuto alla Presidenza il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 14, propongo all'Assemblea di passare al punto dell'ordine del giorno riguardante la discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il senatore Raffaele Iannuzzi, dopo di che valuteremo lo stato dell'arte e assumeremo le nostre determinazioni.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

#### **Discussione del documento:**

**(Doc. IV-ter, n. 12) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di quattro procedimenti civili nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (ore 18,45)**

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di quattro procedimenti civili nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (procedimenti civili riuniti nn. 980/02, 5134/02, 5141/02 e 7200/02 R.G. pendenti presso il Tribunale di Napoli – sezione civile I-bis)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali sono in corso quattro procedimenti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Balboni, se intende intervenire.

BALBONI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, nel sostituire come relatore il senatore Consolo, che si è dovuto assentare per qualche minuto, mi rimetto alla relazione scritta e ricordo, come ella ha già detto, che la Giunta, a grande maggioranza, ha concluso per l'insindacabilità.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, effettivamente la proposta della Giunta che viene sottoposta all'Aula per la decisione finale, concernente il collega Iannuzzi, segue una serie di proposte che per lo stesso identico fatto sono state già portate alla relazione dell'Aula.

Se fosse stato presente il collega Consolo ed avesse potuto illustrare qual era la fattispecie concreta, in che modo, sulla base di quale ragionamento la Giunta a maggioranza era pervenuta a quella indicazione, avremmo potuto comprendere – ed è un compito che cercherò di portare avanti io – che la fattispecie è ancora quella relativa ad alcune questioni già sottoposte a quest'Aula.

Mi riferisco nello specifico ad un articolo comparso sul settimanale «Panorama», nel quale il collega Lino Iannuzzi immaginava esserci stato un incontro a Lugano tra alcuni magistrati che in qualche modo volevano congiurare contro il Presidente del Consiglio.

Si tratta di una storia vecchia: sappiamo che quell'incontro non si è mai – sottolineo mai – verificato; ci siamo occupati di questa fattispecie perché i magistrati che si sono sentiti offesi da quel comportamento hanno querelato o citato i diversi organi di stampa che si sono interessati della vicenda e quindi vi sono state citazioni dinanzi al tribunale di Milano e dinanzi al tribunale di Napoli riportate da alcuni giornali locali.

La fattispecie che viene all'esame dell'Aula in questo momento, se non ricordo male riguarda un'agenzia di stampa che era stata riportata da «il Velino», che riproduceva proprio quella stessa fattispecie riprendendo l'articolo che il senatore Iannuzzi aveva scritto per «Panorama».

Si è quindi verificata a macchia di leopardo una serie di procedimenti che nascevano dallo stesso fatto (la notizia riportata da «Panorama») e quindi, sempre a macchia di leopardo, una serie di giudici di merito a un certo punto si sono visti prospettare, da parte della difesa del collega Iannuzzi, la possibilità di applicare l'articolo 68.

Come sempre in questi casi, signor Presidente, sulla base della normativa di attuazione che è stata varata dal Parlamento in questa legislatura, il giudice di merito ha dovuto svolgere una valutazione preliminare, cioè ha dovuto cercare di verificare se fosse immediatamente applicabile l'articolo 68 alla fattispecie che lo riguardava. Là dove ha avuto modo di verificare che non c'era immediatamente la possibilità di aprire l'ombrello istituzionale previsto dall'articolo 68, ha rimesso gli atti alla Giunta affinché poi riferisse all'Aula sulla proposta di applicabilità dell'articolo 68 stesso. Questo è il fatto che ancora una volta viene all'esame dell'Aula.

Come si è comportata quest'Aula nelle altre fattispecie? Essa, recependo la valutazione fatta sempre a maggioranza dalla Giunta, ha già ritenuto, per lo stesso fatto, ma relativamente a giudizi penali o citazioni in sede civile pendenti dinanzi ad altri tribunali, l'applicabilità dell'articolo 68 alla fattispecie per la quale era stata invocata.

Se non ricordo male (ma mi auguro che i colleghi che interverranno dopo di me saranno capaci di rappresentare in maniera più fedele gli avvenimenti che si sono succeduti), in uno di questi casi, nel quale c'era stata la proposta della Giunta a maggioranza e la delibazione da parte del Senato, è stato poi sollevato conflitto di attribuzione, perché il giudice, che si è visto spogliato della possibilità di esercitare la funzione alla quale era stato chiamato, ha ritenuto che nella fattispecie concreta era ravvisabile un conflitto di attribuzione.

Il problema (mi rivolgo a quei pochi colleghi che stanno ascoltando) è sempre lo stesso: vedere fino a che punto la fattispecie concreta è riconducibile alla previsione dell'articolo 68, che ormai conosciamo tutti a memoria; nello specifico, vedere fino a che punto l'azione concreta messa in campo dal parlamentare sia concretamente riconducibile a quella funzione parlamentare specifica tipica alla quale fa riferimento l'articolo 68.

Qual è allora il fatto? Il collega Iannuzzi ricostruisce la fattispecie di un incontro fra quattro magistrati, i quali all'estero si vedono per congiurare contro il Presidente del Consiglio. È evidente che, quando proprio il fatto specifico non si è mai verificato, cioè l'incontro, parlare addirittura di congiura è una cosa assurda.

Possiamo allora ricondurre la ricostruzione di un fatto che non è mai esistito ad una funzione parlamentare? Non lo so, perché è evidente che la risposta è semplicissima: se il fatto storico in sé non c'è, non si capisce come l'affermazione di un fatto che storicamente non esiste possa essere riconducibile ad una funzione particolare e, ancor di più, ad una funzione parlamentare. La preveggenza o l'immaginazione fanno parte della funzione tipica parlamentare? Non lo so. Abbiamo sentito sostenere tutto e il contrario di tutto in quest'Aula.

Ecco perché, certo non con soddisfazione, certo a malincuore (non ho difficoltà a dirlo, perché è una circostanza che abbiamo già affrontato, una fattispecie con la quale ci siamo già confrontati) ma purtroppo non siamo riusciti, alla fine della legislatura, a raggiungere in Giunta un minimo di capacità di discernere, caso da caso, di comprendere, al di là delle posizioni politiche, tutte legittime, quali fossero realmente i casi sui quali potevamo essere tutti d'accordo nel richiedere l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione e quali invece quelli nei quali poteva essere legittimamente esercitata una differenza, un distinguo.

Nel caso in esame, secondo me, non vi è possibilità di esercitare distinguo alcuno, perché siamo completamente fuori dalla previsione dell'articolo 68, per quello che ho detto, per quello che abbiamo detto quando abbiamo affrontato la stessa fattispecie in altri casi.

Qualora poi l'Aula ritenga, ancora una volta, di coprire con l'articolo 68 anche la fattispecie in esame, ebbene l'Aula è sovrana e noi non possiamo che rispettarne la decisione, ma secondo me queste decisioni non servono a tutelare il parlamentare rafforzandone l'autonomia: tendono invece, complessivamente ad indebolire le istituzioni parlamentari che dell'articolo 68 dovrebbero servirsi in maniera appropriata.

Ecco perché, signor Presidente, penso di aver almeno in parte colmato la lacuna determinata dal fatto che il collega ha semplicemente sostituito il relatore Consolo, e che quindi l'Aula non ha potuto avere contezza piena della fattispecie portata al suo esame, con l'eccezione di quei colleghi che avevano avuto la possibilità di leggere la relazione stampata, e ritengo di aver in parte assolto a tale compito.

Mi accingo quindi a cedere agli altri colleghi il testimone perché l'Aula sia consapevole della fattispecie rispetto alla quale è chiamata ad esercitare con il voto la possibilità di decidere se l'articolo 68 si applichi o meno alla fattispecie sottoposta alla sua attenzione. La ringrazio, signor Presidente.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Sarò molto breve, signor Presidente.

Si tratta di un articolo apparso sul settimanale «Panorama» sotto il titolo «Panorama svela l'incontro in un hotel di Lugano» tra i vari magistrati. Secondo il senso comune delle parole, non vedo come si possa affermare che ciò rappresenti esercizio di funzione parlamentare. Ogni sofisma può cercare di dimostrare qualsiasi cosa, ma la realtà dei fatti prevale sui sofismi.

La Corte costituzionale, quasi mensilmente, emana pronunce nelle quali dichiara che ora la Camera dei deputati, ora il Senato della Repubblica, non poteva affermare l'insussistenza dell'insindacabilità *ex* articolo 68 su fatti di questo genere.

La cordialità della frequentazione con il senatore interessato non può farmi velo al punto di accettare la delibera della maggioranza. Per questo, voteremo contro.

CASTAGNETTI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNETTI (*FI*). Signor Presidente, intervengo solo per riportare qui ai colleghi la discussione che c'è stata in Giunta, della quale certamente il relatore ha fatto buona cronaca, e per ribadire ai colleghi Fassone e Manzione che ovviamente nella decisione che a maggioranza è stata presa in Giunta non vi era, come è stato detto ora, la volontà di tutelare il senatore Iannuzzi: c'era invece la volontà, e riteniamo anche il dovere, del Senato, di tutelare la libertà di espressione e di parola di un senatore.

È ben altra cosa: qui si tutela una funzione parlamentare essenziale, quella cioè che un senatore possa esprimere giudizi a proposito di altri poteri o di altri ordini (in questo caso un ordine, quello della magistratura) e del comportamento di alcuni magistrati. Ebbene, in questo credo non si

possa non ravvisare l'elemento proprio essenziale della funzione parlamentare.

A maggior ragione – qui, sì, può scattare l'aspetto personale – per il senatore Iannuzzi che, da cinquant'anni, fa una battaglia parlamentare di opinione, di cultura e di diritto a favore di prerogative del Parlamento e per contenere quelle che lui ritiene invadenze o prevaricazioni di un altro ordine dello Stato. Nessuno più che il collega Iannuzzi è funzionale (la sua vita oltre che il suo mandato) a quello che ha detto.

Quindi, è in virtù di queste ragioni che noi riconfermiamo la nostra richiesta di concedere la guarentigia che l'articolo 68 della Costituzione conferisce ai parlamentari.

NOVI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, sostanzialmente il senatore Castagnetti ha sottolineato che l'attività di giornalista del senatore Iannuzzi e l'attività politica dello stesso in realtà sono un tutt'uno. Non si può fare una distinzione, non si può ravvisare una divaricazione tra due impegni che, in realtà, fanno parte della vita professionale e politica del senatore Iannuzzi.

Non riesco a comprendere, signor Presidente, perché in questo Paese un procuratore generale della Repubblica, il dottor Galgano, impunemente può sostenere, con interviste ed esternazioni sui giornali locali, l'esistenza a Napoli di una sorta di «Spectre» che intenderebbe disarticolare il lavoro della procura della Repubblica di Napoli.

A questa «Spectre» apparterrebbe una parte della politica napoletana, alcuni ambienti non identificati della magistratura. Questa «Spectre» sarebbe ispirata da un ex procuratore capo; allo stesso tempo, il procuratore generale di Napoli, dottor Galgano, dice che questa «Spectre» sarebbe all'origine del fatto che un magistrato, esponente di primo piano e responsabile della direzione distrettuale antimafia di Napoli frequenta noti camorristi, fra questi uno sospettato di essere uno dei sicari del *clan* Di Lauro.

Allora, ad un magistrato è permesso sostenere queste cose, è permesso ipotizzare questi scenari, senza che nessuno dei suoi colleghi intervenga: non interviene il CSM, non interviene uno «straccio» di magistrato della procura di Napoli per tutelare quei politici impegnati nel rispetto della legalità, che hanno denunciato i comportamenti di quel magistrato (mi riferisco al dottor Paolo Mancuso).

Poi, improvvisamente, quando un politico, nel contesto di un confronto anche acceso con la magistratura, fa sostanzialmente lo stesso discorso del procuratore capo Galgano, non può usufruire delle guarentigie di insindacabilità ma deve essere processato e condannato.

Non riesco a capire perché, in questo Paese, i politici devono essere figli di un dio minore; perché in questo Paese devono esistere persone che, sostanzialmente, vestono una toga e possono sostenere qualsiasi assurdità:

possono calunniare, possono difendere colleghi indifendibili ed anche dare copertura, sostanzialmente, con gli scenari che disegnano, al crimine organizzato che utilizza anche certe forme di distrazione, di frequentazione di alcuni settori della magistratura napoletana, certi ritardi nel celebrare i processi, certi comportamenti nel gestire il rito abbreviato.

Ebbene, a queste persone tutto è permesso, mentre al senatore Iannuzzi non è permesso di disegnare uno scenario nell'ambito di un'attività politica che non svolge da oggi ma da quarant'anni, perché è figlio di un dio minore o perché, essendo un politico, deve essere processato e condannato. Invece, il procuratore generale Galgano può disegnare tutti gli scenari che vuole ma, essendo un magistrato, oltre a non essere processato e condannato ritiene, con il suo comportamento eversivo verso la legalità, di essere al di sopra di ogni giudizio. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, e LP*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, signori colleghi, la questione sulla quale è chiamato ad esprimere un voto il Senato è di estrema delicatezza. Vorrei richiamare l'Assemblea alla peculiarità della fattispecie.

Credo di essere quasi sempre intervenuto in quest'Aula a favore dell'applicazione dell'articolo 68, anche quando le espressioni sono state pronunciate nel corso dell'attività politica, anche a distanza di mille chilometri da quest'Aula, e anche quando non hanno fatto riferimento ad interventi pregressi in Aula.

Ho quindi le carte in regola per decidere su questa materia e anticipo subito che, con grande dispiacere, in questo caso ho grossi dubbi – per non dire la certezza – che non siamo in un caso di quelli indicati dall'articolo 68 della Costituzione.

Non contesto il fatto che il senatore Iannuzzi, nella sua veste di parlamentare, svolga legittimamente un'attività di discredito della magistratura. Rientra nell'esercizio di una sua campagna politica nei confronti della magistratura anche quando sostiene, come accade nella prima parte dell'articolo incriminato, che essa sarebbe una *lobby* che da tempo lavora in Europa per isolare e incastrare Berlusconi. È una sua valutazione politica rispetto all'attività della magistratura che posso certamente contestare nel merito, ma che pur tuttavia rientra ed è garantita dall'articolo 68 della nostra Carta costituzionale.

La questione, però, è un'altra. Questa critica legittima da parte del parlamentare dell'attività della magistratura (sarebbe lo stesso se tale critica fosse rivolta alla pubblica amministrazione o ad altri organismi) in questo caso si incardina e si accentra sull'esposizione, a dimostrazione di una attività di *lobby* contro l'onorevole Berlusconi, di un fatto specifico che si sostiene avvenuto contro verità, a stare alle parole di coloro che hanno fatto la citazione per risarcimento dei danni. Si dice infatti che si

sarebbero riuniti in un albergo di Lugano Elena Paciotti, già presidente dell'Associazione magistrati, Ilda Boccassini, Carla Del Ponte, la procuratrice europea che era stata a lungo la corrispondente svizzera in rogatorie del *pool* di Milano.

Tale incontro si sostiene che sarebbe avvenuto in funzione di un'attività di *lobby* per incastrare l'onorevole Berlusconi. In questo caso mi sembra che non si possa dire altro che *tertium non datur*. O è vero o non è vero. Se non è vero, non siamo più di fronte ad una legittima attività di critica. Posso legittimamente sostenere che i magistrati lavorano poco, che sono distratti, che scrivono pessime sentenze, che non si guadagnano il denaro che i cittadini versano loro – critiche tutte legittime – ma non posso sostenere che tre magistrati si riuniscono per celebrare riti pedofili. In tal caso si tratterebbe di un fatto specifico. O è vero o non è vero.

E dire che tre magistrati si riuniscono per incastrare l'onorevole Berlusconi è un fatto di una gravità estrema. Adesso non so neanche se tutto questo venisse presentato alla magistratura quale reato integrerebbe, ma certamente è un fatto di estrema gravità, che non rientra più nel diritto di critica, ma rientra nell'esposizione di un fatto.

In questo caso, non siamo nella valutazione critica di un comportamento. Posso anche dire che una sentenza è scritta con i piedi o che il magistrato non ha valutato le prove, tutto rientra nel diritto di critica; ma se affermo un fatto specifico, cioè che tre persone si sono riunite a Lugano per complottare rispetto ad una gestione inquinata e parziale dell'amministrazione della giustizia, il fatto specifico non rientra più nella politica. La politica è esposizione di critiche e di giudizi, non di fatti, perché i fatti o sono veri o non sono politica.

Di fronte alle affermazioni delle persone chiamate in ballo, che hanno detto «non è vero per niente, non ci siamo stati, non c'è nessuna prova» noi mettiamo la nostra parola e la nostra faccia per dire di no; e allora, a questo punto, mi sembra che rispetto al fatto specifico di un incontro a Lugano per complottare, e limitatamente ad esso, non possiamo ricostruire una riconducibilità all'articolo 68 della Costituzione.

Per queste ragioni, avendo più volte sostenuto in quest'Aula la non sindacabilità, anche con riferimento al senatore Iannuzzi, rispetto all'episodio specifico debbo dire che mi sembra invece non ci sia possibilità di applicare la causa di insindacabilità dell'articolo 68 e perciò sono favorevole alla non concessione di tale applicazione dell'articolo 68.

Dico questo a nome mio personale e del mio Gruppo.

MARITATI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, prendo la parola nonostante l'intervento esauriente del senatore Manzione e come sempre preciso del senatore Fassone, per via degli interventi che si sono susseguiti da



parte dei colleghi della maggioranza. Li ritengo una vera e propria provocazione, degni di essere considerati impudenti dal punto di vista politico.

Si ha il coraggio, ancora una volta, in quest'Aula, di richiamarsi ai principi costituzionali laddove mancano tutti i presupposti, ma questa volta in maniera evidente, per cui bisogna far appello proprio ad una capacità di impudenza naturale per sostenere che in questo caso dovremo ancora coprire l'attività di un nostro collega, perché avrebbe comunque esercitato attività legate al mandato parlamentare.

L'articolo 68 della Costituzione è chiarissimo, ne abbiamo discusso e dibattuto a lungo; esso richiede comunque un nesso funzionale tra l'attività del parlamentare e il suo mandato, vale a dire che non ogni attività del parlamentare può essere coperta dalla immunità, che è un istituto sacrosanto, posto a tutela della libertà del rappresentante del popolo, della sua indipendenza, e quindi non può che essere legato al mandato parlamentare.

Si è poi addivenuti ad una sorta di espansione dell'attività del parlamentare e la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto la possibilità di ritenere applicabile l'articolo 68 quando il parlamentare, pure fuori dall'esercizio tipico delle attività parlamentari, abbia comunque esercitato quelle funzioni (e quindi articoli di giornale e dibattiti, ma sempre connessi con un'attività parlamentare).

Oggi veramente non siamo al massimo della dilatazione, ma addirittura al di là di ogni confine di accettabilità nel rispetto dei principi costituzionali, nel sostenere l'insindacabilità di un parlamentare, in questo caso il senatore Iannuzzi, la cui simpatia non metto in discussione (non sono un amico del senatore Iannuzzi, ma neppure un avversario, non mi sento assolutamente un suo nemico) e degno di rispetto. Non si discute qui la simpatia o la rispettabilità del singolo senatore; qui dobbiamo, cari colleghi, ancora una volta avere il coraggio (e sono sicuro che voi l'avrete) di mettere sotto i piedi la Costituzione.

Il senatore Iannuzzi scrive un articolo, non esprime un suo punto di vista in merito alla magistratura, corrotta o politicizzata che dir si voglia. In questo caso attribuisce a dei magistrati – peraltro, quattro dei migliori magistrati del nostro Paese – un fatto specifico di cospirazione, infangandoli: c'è un comportamento illecito.

Allora, nel momento in cui andrete a votare ancora una volta l'applicabilità dell'articolo 68, non farete altro che affermare che nel mandato parlamentare è prevista anche la libertà di diffamazione, la libertà di inventarsi falsamente fatti da attribuire a chicchessia. Questo non solo non è previsto dalla Costituzione, non solo è sistematicamente – come ha ricordato il senatore Fassone – bocciato dalle decisioni della Corte costituzionale, ma diviene una vergogna a livello europeo, perché in nessun Paese è riconosciuto questo potere assoluto di sconfinare anche nell'illecito e quindi con un nostro provvedimento legittimare questo illecito comportamento.

Qui si tratta, ancora una volta, di venire a raccontare fatti del Napoletano, prendendo lo spunto di un fatto per parlare d'altro, per attaccare

una volta ancora magistrati della città di Napoli in modo tale che non ci sia un confronto, che non ci sia una verifica.

Questo comportamento da parte di alcuni colleghi è assolutamente scorretto, signor Presidente: venire qui, prendendo l'occasione per decidere qualcosa che riguarda uno di noi, parlare, attaccare e riferire fatti che non sono soggetti a verifica e neppure a dibattito, che riguardano magistrati del Napoletano.

Smettiamola, siamo a fine legislatura, la maggioranza dovrebbe aver capito che questo tiro al piattello, o tiro al magistrato, veramente come un *hobby* che vi siete dato in questa legislatura, non solo non paga ma costituisce un grave danno per le istituzioni, per la nostra democrazia, per il decoro di questa Assemblea.

Oggi, ancora una volta, stracciate la Costituzione decidendo di applicare un articolo 68 per il quale non sussiste nessuno dei presupposti previsti dalla stessa Costituzione. (*Applausi del senatore Fassone*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi.

**È approvata.**

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3523 (ore 19,16)**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,17, è ripresa alle ore 19,31).*

Poichè la 5<sup>a</sup> Commissione permanente non ha ancora terminato i propri lavori, sospendo nuovamente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,31, è ripresa alle ore 19,45).*

Collegli, riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere trasmesso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti 8.2 (testo 2) e 9.0.850 e sugli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 14 del disegno di legge in esame.

BATTAGLIA Antonio, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 8.2 (testo 2) e 9.0.850, nonché gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 14 del disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 14.0.319, 14.0.329, 14.0.522, 14.0.521, 14.0.520, x1.9, x1.10, 14.0.18 (testo 3), 10.300 (testo 2), 14.0.301 (testo 2), 14.0.700, 14.0.701 e 14.0.17/1,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta con le condizioni rispettivamente indicate, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che alla proposta 14.0.42, alla lettera b), siano soppresse le parole: "primo periodo, le parole: "per l'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2007"," e dopo le parole: "comma 3," siano inserite le seguenti: "lettera d)";

– che alla proposta 14.0.200 sia soppresso l'ultimo periodo;

– che alla proposta 14.0.17 sia aggiunto il seguente comma: "2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sulla proposta 14.0.323 (testo 2) condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, all'approvazione della proposta 14.0.911, sulla quale esprime parere di nulla osta, preso atto dell'impegno assunto dal Governo a presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 18 del disegno di legge n. 3533, le cui correlate prenotazioni del fondo speciale di conto capitale si intendono pertanto revocate, e nel presupposto che le disposizioni di cui alla proposta 14.0.323 (testo 2) siano approvate in via definitiva prima delle analoghe disposizioni recate dal disegno di legge n. 3018, già approvato dal Senato (A.C. 5181) che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse.

La Commissione esprime altresì parere contrario sulle proposte 9.0.850, 14.0.62 (testo corretto), 14.0.317 e 14.0.318, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 14.0.332, 14.0.11, 14.0.308, 14.0.251, 14.0.30, 14.0.63, 14.0.640, 14.0.67, 14.0.70, 14.0.50, 14.0.325, 14.0.600, 14.0.601, 14.0.602, 14.0.603, 14.0.604, 14.0.605, 14.0.330, 14.0.4, 14.0.3, 14.0.7, 14.0.15, 14.0.5, 14.0.309 (osservando che sulla proposta la Commissione esprime la disponibilità a rivedere il parere ove la stessa sia riformulata con effetti infrannuali), 14.0.13, 14.0.140, 14.0.45, 14.0.37, 14.0.73, 14.0.301, 14.0.302, 14.0.303, 14.0.500, 14.0.57, 14.0.59, 14.0.75, 14.0.305, 14.0.320, 14.0.321, 14.0.900, 14.0.310, 14.0.311 e 14.0.312, nonché parere di nulla osta sui rimanenti emendamenti esaminati».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 14.0.9 (testo 2), sull'emendamento 14.0.4 formulo un invito al ritiro poiché c'è il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

Ritiro l'emendamento 14.0.3 perché su di esso c'è un parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione ed invito al ritiro degli identici emendamenti 14.0.7, 14.0.15 e 14.0.5. Per lo stesso motivo, invito al ritiro dell'emendamento 14.0.332.

Sugli emendamenti 14.0.10 e 14.0.18 (testo 3) la 5<sup>a</sup> Commissione non ha ancora espresso il parere.

PRESIDENTE. Attendiamo il parere della Commissione bilancio e, pertanto, gli emendamenti sono accantonati.

FALCIER, *relatore*. Ritiro l'emendamento 14.0.11 di fronte al parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione. Esprimo parere favorevole all'emendamento 14.0.12. Sull'emendamento 14.0.308 c'è il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, quindi esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 14.0.309 c'è un parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, ma, se sono bene informato, dovrebbe essere in predisposizione un testo riformulato. Proporrei, in tal caso, di accantonarlo in attesa del nuovo testo.

Per quanto concerne l'emendamento 14.0.13, c'è una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Manca il parere della Commissione bilancio, senatore Falcier.

FALCIER, *relatore*. Ne prendo atto, quindi, lo considero accantonato.

Lo stesso dicasi per l'emendamento 14.0.140, del quale esiste una riformulazione su cui è atteso il parere della Commissione bilancio.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 14.0.950, mentre per quanto concerne l'emendamento 14.0.17, mi risulta che la 5<sup>a</sup> Commissione abbia posto delle condizioni, quindi, accogliendo tali condizioni, e trattandosi di un emendamento della Commissione, il parere è favorevole.

Esprimo poi parere favorevole agli emendamenti 14.0.40, 14.0.39 e 14.0.19.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, onorevole relatore, facciamo un passo indietro. C'è un subemendamento del Governo all'emendamento 14.0.17 della Commissione, sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione non ha ancora espresso il parere, quindi immagino che ci regoleremo sul momento.

FALCIER, *relatore*. Di conseguenza attendo il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il parere del relatore è altresì favorevole sugli emendamenti 14.0.27/1, 14.0.27, 14.0.20 e 14.0.25 (testo 2).

Invito al ritiro dell'emendamento 14.0.21, diversamente il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 14.0.22 e 14.0.28.

Invito, inoltre, al ritiro degli emendamenti 14.0.315 e 14.0.510, diversamente esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 14.0.30, conformemente al parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, esprimo parere contrario.

PASTORE (*FI*). Lo ritiro, signor Presidente.

FALCIER, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 14.0.31, rinvio al parere sul successivo emendamento 14.0.306.

Sull'emendamento 14.0.42 del relatore la 5ª Commissione ha espresso una proposta di modifica che viene accolta; esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 14.0.42 (testo 2).

Per quanto riguarda l'emendamento 14.0.323 (testo 2), la 5ª Commissione ha espresso un parere articolato che accolgo, per cui il parere è favorevole, unitamente al parere favorevole sull'emendamento 14.0.911 che la 5ª Commissione collega come condizione per esprimere il nulla osta sull'emendamento 14.0.323 (testo 2).

Invito al ritiro degli emendamenti 14.0.45, 14.0.37, 14.0.73, 14.0.301, 14.0.302, 14.0.303, 14.0.500, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, diversamente esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 14.0.501, invito a ritirarlo per il fatto che qui si andrebbe a derogare alle norme generali sulle organizzazioni di produttori facendo sì che solo i produttori di olio d'oliva possano derogare al vincolo della norma generale relativamente ai soci produttori e ai conferimenti.

Invito al ritiro degli emendamenti 14.0.57 e 14.0.59, diversamente esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 14.0.62 (testo corretto), la 5ª Commissione ha dato parere contrario ma non ai sensi dell'articolo 81, pertanto il parere è favorevole.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 14.0.65 (testo corretto).

Invito al ritiro dell'emendamento 14.0.63, stante il parere contrario della 5ª Commissione.

Ritiro l'emendamento 14.0.640, stante il parere contrario della 5ª Commissione.

Invito al ritiro degli emendamenti 14.0.67, 14.0.70 e 14.0.50, mentre, stante il parere contrario della 5ª Commissione, ritiro l'emendamento 14.0.75 (testo corretto).

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 14.0.78 (testo corretto), come pure sul successivo 14.0.100 e sul 14.0.200 (testo 2).

Invito al ritiro dell'emendamento 14.0.305, stante il parere contrario della 5ª Commissione.

PASTORE (*FI*). Lo ritiro, signor Presidente.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.0.511.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.0.76 del Governo è improponibile, per cui non c'è materia per proseguire.

FALCIER, *relatore*. Quindi, mi adeguo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.0.306 che assorbirebbe – ecco perché c'era un invito da parte mia al ritiro – l'emendamento

14.0.31 per il quale, mi par di capire, il presidente Pastore accoglie l'invito al ritiro.

PASTORE (*FI*). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.0.31.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.0.307 e, stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, invito al ritiro degli emendamenti 14.0.320 e 14.0.321.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.0.324, 14.0.325 e 14.0.900 sono improponibili. Quindi, può passare all'emendamento successivo.

FALCIER, *relatore*. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, invito al ritiro degli emendamenti 14.0.310, 14.0.311 e 14.0.312. L'emendamento 14.0.318 risulta ritirato. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, invito al ritiro degli emendamenti 14.0.600, 14.0.601, 14.0.602, 14.0.603, 14.0.604, 14.0.605. L'emendamento 14.0.330 è improponibile. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.0.333.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.0.319 (testo 2), non è ancora pervenuto il parere della 5ª e quindi non posso esprimermi.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 14.0.329 e 14.0.328 sono improponibili.

FALCIER, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento 14.0.331.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.0.522, 14.0.521 e 14.0.520 sono improponibili.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme al relatore sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 14.

(Sono pervenute alla Presidenza le seguenti richieste di aggiunta di firme: all'emendamento 14.0.311, dal senatore Sambin; all'emendamento 14.0.301, dal senatore Piccioni).

### **Presidenza del vice presidente MORO (ore 20,03)**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.9 (testo 2), presentato dai senatori Centaro e Scarabosio.

**È approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 14.0.4 è improcedibile.

Ricordo che l'emendamento 14.0.3 è stato ritirato, mentre sugli emendamenti 14.0.7, 14.0.15 e 14.0.5, ad esso identici, sui quali pure la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, c'è un invito al ritiro.

MALAN (FI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.0.7.

OGNIBENE (FI). Signor Presidente, ritiro sia l'emendamento 14.0.15 sia l'emendamento 14.0.5.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 14.0.332, sul quale 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, c'è un invito al ritiro.

TOFANI (AN). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.0.10 e 14.0.18 (testo 3) sono accantonati, in attesa del parere della 5ª Commissione.

Ricordo che l'emendamento 14.0.11 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.12, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.911.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà solo per un annuncio di voto, perché il tempo a disposizione è terminato.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, la 5ª Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento 14.0.308, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 14.0.911 del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, l'emendamento indica un'altra copertura, perciò è diverso.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Tuttavia, qui c'è un problema che sottopongo all'attenzione del relatore.

Le amministrazioni locali, con il sottosegretario Pescante e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avevano convenuto su un testo che era esattamente identico a quello a mia firma, perché consentiva di derogare rispetto sia alle spese correnti, sia a quelle in conto capitale.

L'emendamento del relatore va esattamente ...

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, lo ripeto: indica diversa copertura.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). In ogni caso, desidero che resti agli atti la mia dichiarazione: l'emendamento del relatore, non è esattamente quello su cui si era convenuto con il sottosegretario Pescante.

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, prendiamo atto delle sue dichiarazioni.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.911, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Colleghi, tenuto conto dell'andamento e dell'ora, da adesso in poi non accetterò più dichiarazioni di voto e metterò semplicemente in votazione gli emendamenti.

L'emendamento 14.0.308, sul quale peraltro la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario, è precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento precedente.

Passiamo all'emendamento 14.0.309 (testo 2), sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario. Il presentatore ne chiede la votazione?

LAURO (*Misto-CdL*). Signor Presidente, sono pronto ad accogliere la richiesta formulata dal relatore e dalla 5<sup>a</sup> Commissione di modificare il termine temporale, prevedendo anziché il 31 dicembre 2005, il 31 ottobre 2005. In tal modo, l'emendamento otterrebbe il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione.

In effetti, si tratta di affrontare la questione con maggiore ponderazione. Sotto questo aspetto, non ho difficoltà ad accettare la modifica proposta.

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, può esprimere un parere in relazione alla proposta di modifica?

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, abbiamo concordato in Commissione che, nel caso in cui il termine sia infrannuale – ed il 31 ottobre è tale – il parere sull'emendamento sarebbe stato favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 14.0.309 (testo 2).

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, dopo il diverso parere testè espresso dal Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione, e con le modifiche introdotte, esprimo parere favorevole.



VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il parere del Governo è favorevole. Ricordo peraltro che vi sono anche gli emendamenti 14.0.310, 14.0.311 e 14.0.312, che sono identici a quello del senatore Lauro.

PRESIDENTE. Se i presentatori degli altri emendamenti di analogo contenuto non fanno osservazioni, si intendono anch'essi modificati nel senso indicato dal senatore Lauro.

PACE (AN). Signor Presidente, concordo con la proposta testé formulata.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vorrei far presente che al secondo comma dell'emendamento 14.0.12 è necessario inserire, dopo le parole: «Al relativo onere pari ad» la parola: «ulteriori».

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, il relatore valuterà se presentare una proposta di coordinamento.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.309 (testo 2), presentato dal senatore Lauro, identico agli emendamenti 14.0.310 (testo 2), presentato dal senatore Liguori, 14.0.311 (testo 2), presentato dal senatore Carrara e dalla senatrice Bianconi, e 14.0.312 (testo 2), presentato dal senatore Pace e da altri senatori.

**È approvato.**

Gli emendamenti 14.0.13 (testo 2) e 14.0.140 (testo 2) sono accantonati in attesa del parere della 5ª Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.950, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 14.0.17/1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, stante il parere contrario della 5ª Commissione, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.17 (testo 2), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.40, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.39, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.19 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.27/1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.27 (testo corretto), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.20, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.25 (testo 2).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

DEBENEDETTI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI (*DS-U*). Anch'io signor Presidente, annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.25 (testo 2), presentato dai senatori Maffioli e Maconi.

**È approvato.**

L'emendamento 4.0.251 è stato ritirato.

Sull'emendamento 14.0.21 è stato rivolto un invito al ritiro. Il proponente lo accoglie?

SCARABOSIO (FI). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.22, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.28, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 14.0.316, presentato dal senatore Magnalbò.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.315.

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, avevo chiesto di parlare anche sull'emendamento 14.0.28 della Commissione, sul quale convergo, per dichiarare il mio voto favorevole. Peraltro, sull'emendamento 14.0.315 mi era stato rivolto un invito dal relatore a ritirare l'emendamento, invito che accolgo.

PRESIDENTE. Anche l'identico emendamento 14.0.510 s'intende ritirato.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 14.0.30 e 14.0.31 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.42 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.323 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Gli emendamenti 14.0.700 e 14.0.701 sono accantonati in attesa del parere della 5ª Commissione permanente.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 14.0.45 e 14.0.73 sono improcedibili.

L'emendamento 14.0.37 è stato invece ritirato.

SALERNO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO (AN). Signor Presidente, vorrei ricordarle che ho presentato una nuova formulazione dell'emendamento 14.0.301.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.0.301 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione permanente.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 14.0.302 e 14.0.303 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 14.0.500, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 14.0.501 è stato rivolto un invito al ritiro. Il proponente lo accoglie?

SALERNO (AN). Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 14.0.57 e 14.0.59 sono improponibili.

PEDRINI (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRINI (Aut). Signor Presidente, richiamo l'attenzione sugli emendamenti 14.0.57 e 14.0.59 che il relatore mi ha invitato a ritirare, in considerazione del parere contrario della Commissione bilancio.

Che sono improponibili me lo dice lei in questo momento, signor Presidente, perché il no della 5ª Commissione permanente è riferito alla copertura finanziaria. A questo riguardo, vorrei dire...

PRESIDENTE. Senatore Pedrini, sono improponibili per estraneità alla materia oggetto del decreto-legge e oltretutto la 5ª Commissione permanente ha espresso un parere contrario.

PEDRINI (*Aut.*). Per la copertura o per altri motivi? Basta saperlo: dato che c'è di tutto in questo decreto; poi vengo a sapere che sul problema delle autonomie locali si impedisce ai sindaci la facoltà di un recupero urbanistico.

PRESIDENTE. Sull'ammissibilità degli emendamenti valgono le decisioni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.62 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 14.0.800 (*già* 3.0.8).

FALCIER, *relatore*. Invito a ritirare l'emendamento 14.0.800.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore, senatore Salerno, se intende accettare l'invito.

SALERNO (*AN*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.65 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 14.0.63 è improcedibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 14.0.801 il relatore ha rivolto un invito al ritiro al presentatore. Chiedo al senatore Salerno se intende accogliere tale invito.

SALERNO (*AN*). Il rappresentante del Governo concorda con il parere del relatore?

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì.

SALERNO (*AN*). Allora, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 14.0.640 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 14.0.803, cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SALERNO (AN). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 14.0.802 e 14.0.804 sono improcedibili.

L'emendamento 14.0.67 si intende ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.70.

ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, vi è una osservazione della 5ª Commissione riferita alla seconda parte dell'emendamento: poiché è un problema molto delicato, che riguarda la pubblica amministrazione ed il soccorso alpino ha l'esigenza di essere autorizzato, chiederei se, riformulando solo la prima parte – che non ha implicazioni finanziarie – può avervi l'assenso del relatore e del Governo e se dunque può essere accantonato.

PRESIDENTE. Non so se la modifica che intende apportare ha implicazioni finanziarie.

ROLLANDIN (Aut). Non le ha. Ne ho già parlato.

PRESIDENTE. Le posso credere, senatore, però, devo avere il consenso della Commissione bilancio. Pertanto, lo accantoniamo.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 14.0.50 è improcedibile.

Ricordo che l'emendamento 14.0.75 (testo corretto) è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.78 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.100, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.200 (testo 2), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 14.0.305 è ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.511, presentato dal Governo.

**È approvato.**

L'emendamento 14.0.76 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.306, presentato dal senatore Pastore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.307, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

**È approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 14.0.320 e 14.0.321 sono improcedibili.

Gli emendamenti 14.0.324, 14.0.325 e 14.0.900 sono improponibili.

Ricordo che l'emendamento 14.0.318 è ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 14.0.600, 14.0.601, 14.0.602, 14.0.603, 14.0.604 e 14.0.605 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.333, presentato dal Governo.

**È approvato.**

L'emendamento 14.0.330 è improponibile, mentre l'emendamento 14.0.319 (testo 2) è stato accantonato.

Gli emendamenti 14.0.329 e 14.0.328 sono improponibili.

Sull'emendamento 14.0.331 è stato rivolto un invito al ritiro. Il proponente lo accoglie?

TOFANI (AN). Signor Presidente, chiedo su questo mio emendamento l'attenzione del relatore e del Governo; non essendo stato espresso su di esso parere contrario dalla 5<sup>a</sup> Commissione, chiederei che esso venisse approvato.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, su questo emendamento esprimo parere favorevole.

FALCIER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIER, *relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.331, presentato dal senatore Tofani.

**È approvato.**

Gli emendamenti 14.0.522, 14.0.521 e 14.0.520 sono improponibili. Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che sono da considerarsi illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Il mio parere è favorevole su tutti gli emendamenti in questione.

Quando il Presidente lo riterrà opportuno, vorrei sciogliere una riserva relativamente all'emendamento 3.3, dato che ora sono in grado d'intervenire sull'argomento.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.6, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento x1.7, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento x1.8 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

In attesa di acquisire i pareri mancanti da parte della 5<sup>a</sup> Commissione, sospendo la seduta per dieci minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ripresa alle ore 20,54).*

Riprendiamo i nostri lavori.

Do lettura dell'ulteriore parere trasmessoci dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti 14.0.319, 14.0.329, 14.0.522, 14.0.521,



14.0.520, x1.9, x1.10, 14.0.18 (testo 3), 10.300 (testo 2), 14.0.301 (testo 2), 14.0.700, 14.0.701, 14.0.17/1, 11.1 (testo 2), 14.0.140 (testo 2), 14.0.13 (testo 2), 5.0.507 (testo 3) e 8.2 (testo 3), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 14.0.522, 14.0.521, x1.9, 14.0.18 (testo 3), 14.0.301 (testo 2), 14.0.700, 14.0.701 e 14.0.13 (testo 2), sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e delle seguenti proposte sulle quali il parere di nulla osta è reso con le condizioni rispettivamente indicate, rese ai sensi della suddetta norma costituzionale:

– che alla proposta 14.0.319, al comma 2, le parole: "per ciascuno degli anni 2007-2011" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2007" e al comma 5 le parole: "per gli anni 2007-2011" siano sostituite dalle altre: "per l'anno 2007";

– che alla proposta 14.0.329, al comma 1, lettera b), siano soppresse le parole: "ed oneri a carico", al comma 2, dopo le parole: "della giustizia" siano inserite le altre: ", dell'economia e delle finanze" e dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

– che alla proposta x1.10, dopo le parole: "a adottare" siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"».

Passiamo agli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 del decreto-legge, precedentemente accantonati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su di essi e sugli ordini del giorno G5.300 e G5.301.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.0.205 e 5.0.206, identici, e 5.0.750.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.2/1, invito i presentatori a ritirarlo, nel presupposto che esprimerò poi parere favorevole su altro emendamento.

Ritengo che l'emendamento 5.0.2 della Commissione possa ritenersi assorbito dall'emendamento 5.0.750 del Governo, ove approvato. Infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.0.207 (testo 3).

Esprimo, infine, parere favorevole, sugli ordini del giorno G5.300 e G5.301.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti in esame ed accoglie entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.205, presentato dal Governo, identico all'emendamento 5.0.206, presentato dal senatore Magnabò.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.0.750, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Sull'emendamento 5.0.2/1 è stato formulato un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Pontone?

PONTONE (*AN*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.2 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 5.0.750.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.207 (testo 3), presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

**È approvato.**

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.300 e G5.301 non saranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, precedentemente accantonati.

Ricordo che la 5<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento 8.800 ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 1-*octies*, lettera *q*). C'è poi una riformulazione del senatore Caruso Antonino relativa al comma 1-*quinquies*, lettera *a*), dello stesso emendamento, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FALCIER, *relatore*. Se vengono accolte anche le osservazioni della 5<sup>a</sup> Commissione, esprimo parere favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

CARUSO Antonino (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino (*AN*). Signor Presidente, oltre all'integrazione al comma 1-*quinquies*, lettera *a*), chiedo che venga espunta la lettera *q*), su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio, senza tuttavia tacere sul fatto che la stessa 5<sup>a</sup> Commissione, esprimendo il proprio parere sull'Atto Senato n. 2430, votato dalla Commissione giustizia, che riportava esattamente questa stessa disposizione, aveva, in quella occasione, espresso parere di nulla osta. Evidentemente, la Ragioneria Generale dello Stato, si è avveduta di questa non compatibilità con il bilancio dello Stato solo ora: ne prendiamo atto, non siamo d'accordo, ma rinunciamo.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, alla votazione dell'emendamento 8.800 (testo 2).

LEGNINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole all'emendamento come riformulato. D'altronde, si tratta di un emendamento che era stato approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia in sede deliberante. Riteniamo si tratti di norme assolutamente necessarie, di coordinamento, correttive, di integrazione.

Il nostro consenso e apporto all'elaborazione di queste norme non fa venir meno il giudizio critico sulla parzialità della riforma e sul fatto che la giustizia civile avrebbe avuto bisogno di un intervento più corposo, più coordinato, più completo, quello che noi continuiamo ad auspicare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.800 (testo 2), presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

**È approvato.**

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 8.2 (testo 3).

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2 (testo 3), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 10.300 (testo 2), precedentemente accantonato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.300 (testo 2), presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 11.1 (testo 2), precedentemente accantonato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1 (testo 2).

ZAPPACOSTA (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Zappacosta, ha facoltà di parlare solo per un annuncio di voto.

ZAPPACOSTA (*AN*). Sì, intervengo molto brevemente...

PRESIDENTE. No: un annuncio di voto.

ZAPPACOSTA (*AN*). Annuncio il mio voto contrario, signor Presidente.

SPECCHIA (*AN*). Domando di parlare per un annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (*AN*). Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario a quest'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, precedentemente accantonati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, ricordo che erano stati accantonati gli emendamenti 14.0.10 e 14.0.18 (testo 3).

Sull'emendamento 14.0.10 esprimo parere favorevole, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 14.0.18 (testo 3), permanendo il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, lo ritiro.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.10, presentato dal senatore Maffioli.

**E approvato.**

Ricordo che l'emendamento 14.0.18 (testo 3) è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 14.0.13 (testo 2), su cui persiste un parere contrario della 5ª Commissione. Si tratta della riformulazione di un emendamento presentato dalla Commissione.

FALCIER, *relatore*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.0.140 (testo 2), su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FALCIER, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.140 (testo 2), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 14.0.700, su cui persiste parere contrario della 5ª Commissione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.0.701, su cui persiste parere contrario della 5ª Commissione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.0.301 (testo 3), del senatore Salerno, su cui manca ancora il parere della 5ª Commissione.

SALERNO (AN). Sta arrivando, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento è pertanto accantonato, in attesa del parere.

Passiamo all'emendamento 14.0.70, su cui persiste il parere contrario della 5ª Commissione.

ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (*Aut.*). Signor Presidente, vorrei solo sottolineare che avevo riformulato questo emendamento.

PRESIDENTE. Purtroppo, c'è il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

ROLLANDIN (*Aut.*). Volevo solo che fosse chiaro che non poteva esserci spesa, perché si tratta di un'associazione di volontariato.

Ciò detto, ritiro il mio emendamento e presento al suo posto l'ordine del giorno G14.70.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno testé presentato.

FALCIER, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.70, non viene posto in votazione.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, lei prima ha comunicato che siamo in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento del senatore Salerno, ma non risulta che tale Commissione sia stata convocata. Quindi, o il parere è stato dato in precedenza e c'è, oppure bisogna seguire il Regolamento e, se quindici senatori sono d'accordo, metterlo in votazione, seguendo la normale procedura.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, siamo in attesa dell'arrivo del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione al quale ho chiesto di dare parere in Aula, senza che vi sia bisogno di riunire la Commissione.

Sull'emendamento 14.0.319 la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso un parere condizionato. Senatore Grillotti, accetta di modificare il testo del suo emendamento accogliendo le proposte della 5<sup>a</sup> Commissione?

GRILLOTTI (*AN*). Sì, signor Presidente.

BONATESTA (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA (*AN*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella del senatore Tofani all'emendamento del senatore Grillotti.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Bonatesta.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FALCIER, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.319 (testo 2), presentato dal senatore Grillotti e da altri senatori.

**È approvato.**

Per quanto riguarda l'emendamento x1.9 al disegno di legge di conversione, persiste il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione; pertanto, si intende ritirato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento x1.10 (testo 2), contenente dopo la parola «adottare» le altre «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.10 (testo 2), presentato dal Governo.

**È approvato.**

Onorevoli colleghi, in precedenza ho dichiarato l'improponibilità dell'emendamento 14.0.520. La Presidenza intende eliminare tale improponibilità, nel senso di rendere ammissibile l'emendamento.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su di esso.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.520, presentato dai senatori Boschetto e Scarabosio.

**È approvato.**

Senatore Salerno, non essendo ancora pervenuto il parere sull'emendamento 14.0.301 (testo 3), devo chiederle di ritirarlo.

SALERNO (*AN*). Signor Presidente, su invito del presidente Azzolini, ho riformulato l'emendamento 14.0.301 (testo 2), esattamente nel senso da lui indicato. Anche il sottosegretario Saporito, membro del Governo, ha ricevuto – credo formalmente – il parere favorevole del Ministero dell'economia.

Signor Presidente, tenga presente che è in corso l'audizione del ministro Siniscalco in 5<sup>a</sup> Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Salerno, mi dispiace, ma non è possibile stravolgere così le norme del Regolamento. È necessario almeno un parere del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione fornito in Aula, altrimenti l'emendamento va posto in votazione con il parere contrario.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 14.0.301 (testo 3).

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.0.301 (testo 3) è improcedibile.

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che invito il relatore ad illustrare.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, sull'argomento il collega Gubert, che ringrazio, aveva posto in evidenza il fatto che l'emendamento 3.3, così come formulato, non avrebbe raggiunto lo scopo per il quale era stato presentato. Convengo con il senatore Gubert e quindi formulo la proposta d'invertire le parole, che nel testo si ripetono due volte, «studenti/docenti» modificandole in «docenti/studenti», in entrambi i casi in cui sono riportate.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale proposta.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.



PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

**È approvata.**

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G700, di cui do lettura:

«Il Senato,

considerato che la norma di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 115 limita lo sblocco dei finanziamenti per le opere infrastrutturali avviate dalle Autorità Portuali garantendo la copertura finanziaria del solo 2005, impedendo così la indispensabile programmazione pluriennale,

impegna il Governo a reperire, in sede di approntamento della legge finanziaria per il 2006, un'idonea copertura necessaria a consentire la prosecuzione degli investimenti anche per gli esercizi 2006-2007.»

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G700.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo sull'ordine del giorno G700 è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G700 non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione finale.

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare agli atti il testo scritto della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Valditara, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Annuncio il mio voto contrario sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emen-

dato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative».

**È approvato.**

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per le sedute di giovedì 21 luglio 2005**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 21 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (3511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Deputato CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

– FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo (2699).

– GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

## II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (3541) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

## III. Ratifiche di accordi internazionali

## IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale (1544) (*Relazione orale*).

2. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (2431) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

3. ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).

– MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800) (*Relazione orale*)

4. Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale (2949) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri*) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16

## Interpellanza e interrogazioni

*Ratifiche di accordi internazionali*

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (3471) (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (*Seguito*).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 (3428) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione*

*del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa).*

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (3323).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000 (3469) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,12).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (3523)**

**(V. nuovo titolo)**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative (3523)**

**(Nuovo titolo)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (\*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato, con emendamenti e con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1

## ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 6.

*(Misure anti violenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti)*

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».

2. Le società sportive che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 18-*bis* della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ridurre l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio «oneri pluriennali da ammortizzare» iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle società interessate.

3. Sono abrogati l'articolo 18-*bis* della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

4. L'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2006.

## EMENDAMENTI

**6.300**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**6.3**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'articolo 18-*bis* della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, è abrogato».

---

**6.4**

PIZZINATO, MODICA, VITALI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**6.5**

PIZZINATO, MODICA, VITALI

**Ritirato**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il comma 2-*bis*, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanarsi a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica. A tal fine, le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2004, sono abrogate"».

---

**6.301**

PIZZINATO, MODICA, DE PAOLI, ASCIUTTI, DELOGU, MONCADA, PETRINI, RIPAMONTI, TIRELLI, SODANO Tommaso, VITALI

**Approvato**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il comma 2-*bis*, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanarsi a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A tal fine, le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2004, sono abrogate"».

**6.302**

ASCIUTTI, DE PAOLI, PIZZINATO, DELOGU, MODICA, MONCADA, SCALERA

**Ritirato**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il comma 2-*bis*, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanarsi a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Le Federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare la relativa convenzione"».



**6.1**

DE PAOLI, ASCIUTTI, SCALERA, DELOGU

**Precluso dall'approvazione dell'em. 6.301***Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4. Dal 1° gennaio 2007, il comma 2-*bis* dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dall'articolo 4, comma 205, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sarà così modificato:

"2-*bis*. Per tutti gli atleti ed i dirigenti che praticano l'attività sportiva dilettantistica viene disposta obbligatoriamente una copertura assicurativa. Ogni federazione sportiva è libera di scegliersi, nell'ambito delle proprie disponibilità ed i propri indirizzi l'assicurazione considerata più idonea e conveniente"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

---

**6.0.1**

BARELLI, MALAN

**V. testo 2***Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

*(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18-*bis* è sostituito dal seguente:

"18-*bis*. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina";

b) dopo il comma 18-*bis*, è aggiunto il seguente:

"18-*bis*. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad un milione di euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 6.0.1 (testo 2)

BARELLI, MALAN

#### Approvato

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

"18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina";

b) dopo il comma 18-bis, è aggiunto il seguente:

"18-bis. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 7.

#### *(Ammortizzatori sociali per settori in crisi)*

1. Il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 15 luglio 2005 per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo periodo, è incrementato di 45 milioni di euro. Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante utilizzazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

## EMENDAMENTI

### **7.300**

MONTAGNINO, PIZZINATO

#### **Approvato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 luglio 2005» con le seguenti: «10 agosto 2005».*

---

### **7.5**

IOVENE

#### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 luglio» con le seguenti: «31 luglio».*

---

**7.830**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:*

«Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma iscritta sull'u.p.b 3.2.3.1 – Occupazione – capitolo 7230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base del medesimo stato di previsione, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

**7.301**

MONTAGNINO, PIZZINATO

**Improcedibile**

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ubicate nei territori di Rieti e Sommantino (Caltanissetta) che abbiano usufruito dell'intero straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, è concessa, con decorrenza dal 1° ottobre 2004, in deroga alla vigente normativa, una proroga del trattamento per un periodo di 12 mesi.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede, entro il limite di 6 milioni di euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**7.303**

MONTAGNINO, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dall'ambito dei provvedimenti interdittivi, anche giudiziari, emessi nei confronti di imprenditori, relativi ad agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi a carico della finanza pubblica sono esclusi i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, con pagamento diretto ai lavoratori, nonché dei trattamenti di mobilità, di disoccupazione o in occupazione dei lavoratori».

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 7

**7.0.300**

SANZARELLO, BONGIORNO, PAPANIA, FERRARA, BATTAGLIA Giovanni

**V. testo 2**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. Tra i 1.850 lavoratori di cui alla legge *a)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 242/2000 rientrano i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, alla data di entrata in vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari, ancorché la titolarità della loro utilizzazione sia in capo ad Enti locali».

**7.0.300 (testo 2)**

SANZARELLO, BONGIORNO, PAPANIA, FERRARA, BATTAGLIA Giovanni

**Approvato**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tra i 1.850 lavoratori di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 242/2000 rientrano i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, alla data di entrata

in vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari, ancorché la titolarità della loro utilizzazione sia in capo ad Enti locali».

---

**7.0.400**

PAPANIA, SANZARELLO

**Assorbito**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. Devono intendersi ricompresi tra i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 18 agosto 2000, n. 242, i lavoratori già impegnati in attività socialmente utili presso gli uffici giudiziari alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, ancorché la titolarità della loro utilizzazione risultasse in capo ad enti locali».

---

**7.0.301**

BOLDI

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. In deroga ai principi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio dell'attività estrattiva e del conseguente mantenimento dei livelli occupazionali all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia, la regione Puglia promuove un accordo di programma tra l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, i comuni ricadenti nell'area del medesimo Parco, la provincia di Bari e le industrie estrattive operanti nel territorio interessato, per la sollecita attuazione delle previsioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE), con specifico riferimento alla redazione dei piani di bacino particolareggiati e di riordino.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono in ogni caso escluse le aree ricadenti nella zona 1 individuata dall'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2004.

3. L'accordo di programma di cui al comma 1 assicura il controllo economico-ambientale della coltivazione delle cave e della costruzione delle infrastrutture ad esse collegate, e definisce gli interventi di imme-

diata ambientalizzazione per il recupero degli assetti alterati, individuando le necessarie risorse.

4. La regione Puglia, con propria delibera, approva l'accordo di programma, che costituisce integrazione del PRAE di cui all'articolo 31 della legge della regione Puglia 22 maggio 1985, n. 37, e successive modificazioni. Nelle aree suscettibili di preminente attività estrattiva, come nel PRAE, è consentito il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'attività di cava, anche in deroga agli strumenti di pianificazione vigenti. In attesa dell'attuazione del PRAE, l'attività estrattiva già autorizzata è consentita sino ad esaurimento dei giacimenti in corso di sfruttamento, come individuati nelle cartografie del PRAE stesso».

---

## ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 9.

*(Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace)*

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.».

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.».

## EMENDAMENTI

### 9.1

LA COMMISSIONE

#### **Approvato**

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «del decreto» con le seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto».*

### 9.300

BOREA

#### **Ritirato**

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. I commi 1 ed 1-bis dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono sostituiti dai seguenti:

"1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica due anni e può essere confermato per un secondo mandato di due anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantesimo anno di età.

1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantesimo anno di età".



2-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) avere età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantacinque anni;"

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, le parole: "ovvero, in subordine, considerando, in successione, le ulteriori attività elencate nel comma 3 dell'articolo 13, nell'ordine in tale disposizione indicato" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, in subordine, considerando il miglior punteggio conseguito per il superamento dell'esame di abilitazione e all'esercizio della professione forense. Il criterio del miglior punteggio nel superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense rappresenta titolo preferenziale anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374. La maggiore anzianità anagrafica non rappresenta un criterio idoneo all'attribuzione di una migliore posizione in graduatoria, né può essere addotta per sé sola a sostegno dell'esistenza dei requisiti di capacità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374".

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 9.301

MAFFIOLI

#### Ritirato

*Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole da: «e può essere» fino alla fine del comma con le seguenti: «e, al termine, può essere confermato per uguali periodi fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età»; conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è soppresso».

---

### 9.302

STANISCI

#### Ritirato

*Al comma 2, sostituire le parole: «ulteriore mandato di due anni» con le seguenti: «ulteriore mandato di quattro anni e fino al compimento di settantacinque anni, previa domanda di riconferma e valutazione quadriennale».*

---

**9.3**

STANISCI

**Ritirato**

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «per un ulteriore mandato di due anni» con le seguenti: «per un ulteriore mandato di quattro anni o fino al compimento di 75 anni, previa domanda di riconferma e valutazione».*

---

**9.2 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Al comma 2, capoverso, primo periodo e secondo periodo, dopo le parole: «per un ulteriore mandato di», sostituire la parola: «due» con l'altra: «quattro».*

---

**9.303**

BUCCIERO, CARUSO Antonino, SEMERARO

**Approvato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, dopo le parole: «Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudici di pace» sono aggiunte le seguenti: «e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari».*

---

**9.304**

BOREA, CALLEGARO, CIRAMI, D'ONOFRIO

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2005, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2006».

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

**9.0.2 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:*

«Art. 9-bis. - (Modifica del comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. Il comma 6 dell'articolo 13 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)".

"Art. 9-ter. - (Modifica del comma 2 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. Al comma 2 dell'articolo 14 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la parola: 'civile' sono aggiunte le seguenti: ',senza tener conto degli interessi,'";

"Art. 9-quater. - (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. L'articolo 15 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

'Art. 15 (L). Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato.

1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa".

"Art. 9-quinquies. - (Modifica dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. Il comma 1 dell'articolo 248 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese".

"Art. 9-sexies. - (Modifica all'articolo 150 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. L'articolo 150 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

Art. 150 (L). - (Restituzione di beni sequestrati). - 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengono a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, de-

corsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla Cassa delle ammende".

"Art. 9-septies. - (Modifica all'articolo 150 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. L'articolo 151 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

‘Art. 151 (L). - (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari). - 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.

5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.

6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.'".

"Art. 9-octies. - (Modifica all'articolo 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. L'articolo 154 (L) del testo unico al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

‘Art. 154 (L). - (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). - 1. decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.

2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma quattro, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.

3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo'".

"Art. 9-novies. - (Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 112 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita dalla seguente:

'd) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento, e comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92'".

"Art. 9-diecies. - (Modifica all'articolo 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. Il comma 1 dell'articolo 113 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

'1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97'".».

---

### **9.0.850 (già em. 14.0.317)**

FORCIERI, PROVERA, GRILLO, ROLLANDIN, TREU

#### **Approvato**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. Al fine di assicurare la funzionalità di alcune sedi territoriali e ridurre il contenzioso dell'INAIL, le prestazioni economiche di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono riconosciute a coloro ai quali sono stati applicati provvedimenti di rettifica per errore adottati prima del 16 marzo 2000».

---

## ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

*(Contratti di programma)*

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le pa-

role: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro».

2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attività produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di cui all'articolo 1, comma 15, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dagli articoli 8-*bis*, comma 3, e 11, comma 14-*ter*, del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.

## EMENDAMENTI

### 10.300 (testo 2)

IL GOVERNO

**Approvato**

*Il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

«1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro"».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «pari a 40 milioni di euro» con le altre: «pari a 80 milioni di euro».*

**10.301**

ZANDA

**Ritirato**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo di contributi statali proposti al CIPE a decorrere dal 17 marzo 2005 non superiore a 260 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 100 milioni di euro"».

*Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Alla compensazione degli ulteriori oneri finanziari derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente autorizzati per l'anno 2005 dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla rubrica: "Legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter"».

---

**10.600**

MAGNALBÒ

**Improcedibile**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 3, dell'articolo 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito con il seguente:

"3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già messi entro la data 30 settembre 2005 o a fronte di contratti di programma il cui funzionamento è assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».



**10.3**

VILLONE

**Improcedibile**

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 luglio 2005» con le altre: «30 settembre 2005» e le cifre: «200» e «40» rispettivamente con: «300» e «60».*

---

**10.2 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo di contributi statali» inserire le seguenti: «, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005,».*

---

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 10****10.0.2**

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole "una sola volta" sono soppresse».

---

**10.0.500**

IL GOVERNO

**Id. em. 10.0.2**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole "una sola volta" sono soppresse».

---

**ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE**

Articolo 11.

*(Conferimento in discarica dei rifiuti)*

1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera *a*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

**EMENDAMENTI****11.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

**11.300**

BATTISTI, TREU

**Id. em. 11.2**

*Sopprimere l'articolo.*

**11.302**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE

**Id. em. 11.2***Sopprimere l'articolo.*  

---

**11.1 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**V. testo 2**

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «la disposizione di cui al presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali rimane in vigore il termine di conferimento fino al 16 luglio 2005».*

---

**11.1 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «la disposizione di cui al presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento rimane la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**11.303**

BATTISTI, TREU

**Ritirato***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Il differimento del termine di cui al comma 1 non si applica alla discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia sita nel comune di Paese (Treviso)».*

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 11

**11.0.2**

FAVARO, SCARABOSIO, PICCIONI

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Disposizione in materia di finanza locale)*

All'Art. 204, comma 2, del TU.EE.LL, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "i dipendenti dell'Amministrazione pubblica", aggiungere le seguenti: "dai Consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici)".».

---

**11.0.1 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quello relativo ai limiti di età".».

---

**11.0.7**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Gestione delle acque)*

1. La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche.

2. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Per i comuni montani l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa, subentrando all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Il ritiro dell'adesione avviene previo preavviso di sei mesi all'Autorità d'ambito.

4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l'Autorità d'ambito esercita funzioni di coordinamento e controllo, sulla base di una convenzione di servizio.

b) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-bis"».

---

**11.0.301**

MALAN

**Id. em. 11.0.7**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Gestione delle acque)*

1. La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche.

2. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Per i comuni montani l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa, subentrando all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Il ritiro dell'adesione avviene previo preavviso di sei mesi all'Autorità d'ambito.

4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l'Autorità d'ambito esercita funzioni di coordinamento e controllo, sulla base di una convenzione di servizio.

b) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-bis"».

---

### 11.0.302

PEDRINI, ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, FRAU, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

#### **Improcedibile**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Gestione delle acque)*

1. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Per i comuni montani l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa, subentrando all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio"».

---

## ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 12.

*(Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari, nonché del servizio civile sostitutivo)*

1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.

2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.

## EMENDAMENTI

**12.1**

VILLONE

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. I commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2005».

**12.250 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Ritirato**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. In relazione alla specifica professionalità acquisita per almeno ventiquattro mesi in materia di servizio civile, il personale in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile con contratto a tempo determinato assunto con ordinanza di protezione civile, è assunto, mediante procedure selettive, nel limite di cinque unità, nei ruoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

*Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere le parole: «. Assunzione di personale già in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile».*

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 12

**12.0.1**

FABRIS, FILIPPELLI

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

1. Le disposizioni speciali di cui all'art. 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, aggiunto dall'art. 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si interpretano, con effetto dalla loro entrata in vigore, nel senso che quando l'Ufficiale più anziano dei Corpi in esso indicati si trovi in posizione di soprannumero all'organico del proprio ruolo in quanto impiegato ai sensi della legge n. 801/77 presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza, il grado di Tenente Generale o grado corrispondente è conferito al Maggiore Generale o grado corrispondente che segua immediatamente nel ruolo il predetto Ufficiale, che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di Maggiore Generale o grado corrispondente ed al quale sia conferita la carica di Capo del Corpo. 2. Per l'avanzamento dell'Ufficiale impiegato presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza si applicano le speciali disposizioni previste per la particolare posizione d'impiego».

---



**12.0.300**

NIEDDU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,  
e successive modificazioni)*

1. L'articolo 6 decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni è modificato come segue:

a) al comma 4 le parole: "Al termine di tale periodo e comunque da decorrere dal 1° gennaio 2006, qualora sussistano ancora eccedenze, il personale con meno di cinque anni dal limite di età previsti per ciascuna categoria di personale viene collocato in ausiliaria. Il contingente massimo di personale da collocare in ausiliaria è stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3" sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha inoltre facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eccedenti rispetto alle dotazioni organiche stabilite per l'anno di riferimento che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

5-ter. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata entro i limiti di un contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3 e comunque nell'ambito degli stanziamenti del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni allo scopo di garantire la relativa invarianza degli oneri.

5-quater. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.

5-quinquies. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 dovranno essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, ed

hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale sarà collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, potrà ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.

5-*sexies*. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.";

c) il comma 9 è soppresso».

### 12.0.302

ZORZOLI

#### V. testo 2

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,  
e successive modificazioni)*

1. Al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Gestione delle eccedenze*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto.

3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito dle comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.

4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 dovranno essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, ed hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale sarà collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, potrà ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.

5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.";

b) dopo la tabella B, è aggiunta la tabella C, di cui all'allegato 1 del presente decreto».

*Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:*

ALLEGATO 1

Tabella C (prevista dall'articolo 6, comma 2)

UNITÀ DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA

Anno	Ufficiali	Marescialli	Totale
2006	18	340	358
2007	18	330	348
2008	15	225	270
2009	30	500	530
2010	18	350	368
2011	33	550	583
2012	35	595	630
2013	35	595	630
2014	38	650	688
2015	35	595	630
2016	33	570	603
2017	45	795	840
2018	12	205	217
2019	12	205	217
2020	6	90	96
TOTALE	383	6.625	7.008

**12.0.302 (testo 2)**

ZORZOLI

**Approvato**

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni)*

1. Al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Gestione delle eccedenze*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 17 novembre 2000, n. 331.

3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito dle comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.

4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 dovranno essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, ed hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale sarà collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, potrà ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.

5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.";

b) dopo la tabella B, è aggiunta la tabella C, di cui all'allegato 1 del presente decreto».

*Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:*

ALLEGATO 1

Tabella C (prevista dall'articolo 6, comma 2)

UNITÀ DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA

Anno	Ufficiali	Marescialli	Totale
2006	18	340	358
2007	18	330	348
2008	15	225	270
2009	30	500	530
2010	18	350	368
2011	33	550	583
2012	35	595	630
2013	35	595	630
2014	38	650	688
2015	35	595	630
2016	33	570	603
2017	45	795	840
2018	12	205	217
2019	12	205	217
2020	6	90	96
TOTALE	383	6.625	7.008

**12.0.304**

ZORZOLI

**Approvato**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 della presente legge i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire com-

portamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed alla perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, richiedendo comunque l'intervento delle forze dell'ordine, a cui consegnano le armi, gli esplosivi ed i materiali eventualmente rinvenuti.";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Il personale di cui al comma 1 completa gli accertamenti e procede agli atti di polizia giudiziaria presso i più vicini uffici dell'Arma dei carabinieri o della Polizia di Stato.";

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"3. Delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro le 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le stesse sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore"».

---

#### **12.0.400**

SALERNO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Disposizioni relative al Comando carabinieri politiche agricole)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la dotazione complessiva del Comando carabinieri politiche agricole, alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, è incrementata di 37 unità in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri, secondo la tabella allegata alla presente legge. Al fine di consentire la progressiva alimentazione del Comando, l'Arma dei carabinieri, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzata ad effettuare arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale. Ai relativi oneri, pari a 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

TABELLA (di cui all'articolo 14-bis)

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO  
CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE

GRADO/RUOLO	UNITÀ INCREMENTALI
Generale di Brigata . . . . .	1
Colonnello . . . . .	1
Capitano . . . . .	2
Tenente/Sottotenente . . . . .	2
Ispettori . . . . .	27
Sovrintendenti . . . . .	1
Appuntati/Carabinieri . . . . .	3
TOTALE UNITÀ . . .	37

**12.0.401**

EUFEMI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Disposizioni relative al Comando carabinieri politiche agricole)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la dotazione complessiva del Comando carabinieri politiche agricole, alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, è incrementata di 37 unità in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri, secondo la tabella allegata alla presente legge. Al fine di consentire la progressiva alimentazione del Comando, l'Arma dei carabinieri, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzata ad effettuare arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale. Ai relativi oneri, pari a 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

TABELLA (di cui all'articolo 14-bis)

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO  
CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE

GRADO/RUOLO	UNITÀ INCREMENTALI
Generale di Brigata .....	1
Colonnello .....	1
Capitano .....	2
Tenente/Sottotenente .....	2
Ispettori .....	27
Sovrintendenti .....	1
Appuntati/Carabinieri .....	3
TOTALE UNITÀ . . .	37

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

*(Disposizioni per il personale della carriera diplomatica)*

1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere, pari a euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## EMENDAMENTI

**13.830**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007» con le altre: «a decorrere dall'anno 2005».*

**13.1 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Approvato con riserva di coordinamento**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto con le decorrenze ivi indicate.*

*2-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2-bis, pari a euro 1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.*

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

	Organico nel 2006	Organico nel 2007
Ambasciatore . . . . .	25	28
Ministro Plenipotenziario . . . . .	208	208
Consigliere di Ambasciata . . . . .	242	242
Consigliere di Legazione . . . . .	270	270
Segretario di Legazione . . . . .	387	387
TOTALE UNITÀ . . . . .	1.132	1.135

### 13.2

SCARABOSIO

#### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche titolari di incarichi dirigenziali di livello generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del medesimo decreto, esclusivamente nei limiti delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni presso cui sono conferiti gli incarichi».

*Conseguentemente, il titolo dell'articolo è così modificato: «Disposizioni per il personale della carriera diplomatica e per i dirigenti statali».*

### 13.3

SCARABOSIO

#### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche titolari all'entrata in vigore della presente legge di incarichi dirigenziali di livello generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del medesimo decreto, esclusivamente presso cui sono conferiti gli incarichi».

*Conseguentemente, il titolo dell'articolo è così modificato: «Disposizioni per il personale della carriera diplomatica e per i dirigenti statali».*

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 13

**13.0.1**

PICCIONI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Istituzione di un ruolo ad esaurimento dei direttori e direttori di sezione di cui all'allegato I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454)*

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, l'articolo 9, comma 4, è sostituito dai seguenti:

"4. A decorrere dalla medesima data, i direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inseriti provvisoriamente nel ruolo di cui al comma 3, ed inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile nel corrispondente livello del profilo professionale dei ricercatori del comparto della ricerca, mantenendo l'anzianità di servizio maturata e la retribuzione in godimento, se più favorevole.

4-bis. Entro 60 giorni dall'approvazione delle tabelle di inquadramento, è data opzione, ai direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, di essere inquadrati nel ruolo ad esaurimento dei direttori di istituto e i direttori di sezione con il mantenimento della propria qualifica *ad personam*.

4-ter. I direttori di istituto e i direttori di sezione che non siano avvalsi dell'opzione di inquadramento nel ruolo ad esaurimento sono inseriti nel ruolo di cui al comma 3.

4-quater. I direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I che si siano avvalsi dell'opzione di inquadramento nel ruolo ad esaurimento sono inclusi fra il personale dirigente civile non contrattualizzato dello Stato Ad essi spetta lo stato giuridico ed ogni disposizione applicabile ai professori universitari"».

---

**13.0.2**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia)*

1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**13.0.3**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-ter.

*(Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione civile dell'interno)*

1. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recate dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**13.0.4**

LA COMMISSIONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-quater.

*(Proroga di norme concernenti la funzionalità  
dei servizi della pubblica amministrazione)*

1. Fino al 31 dicembre 2005 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 147, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

**13.0.100**

MAGNALBÒ

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Personale dirigenziale del Ministero della giustizia)*

1. Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria, gli idonei del concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con P.D.G. 13 agosto 1997, già inquadrati provvisoriamente nella qualifica dirigenziale, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nonché gli idonei del medesimo concorso che abbiano ottenuto un provvedimento del giudice del lavoro che ne riconosca il diritto all'inquadramento nella predetta qualifica ed in attesa di conferimento del relativo incarico, viene inquadrato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, previa rinuncia espressa, da parte dell'Amministrazione e degli interessati, alla prosecuzione di tutti i relativi procedimenti giurisdizionali tuttora pendenti».

**13.0.300**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Disposizioni per il personale assunto con contratto a tempo determinato da Poste Italiane Spa)*

1. Al fine di completare, ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la costituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane Spa" e la sua piena operatività, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 18, lettera b) della legge 23 agosto 2004, n. 243, si applicano anche ai lavoratori di Poste Italiane destinatari del Fondo di solidarietà iscritti all'IPOST - Istituto di Previdenza Postelegrafonici, in coerenza con il numero di unità da assumere con contratti a tempo indeterminato ai sensi del comma 3 e comunque nel limite di ottomila unità.

2. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto, dopo l'articolo 2, comma 1, il seguente comma:

"2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di corrispondenza e di sportelleria, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma".

3. Al fine di definire le vertenze sorte tra Poste Italiane Spa ed il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dalle stesse Poste Italiane SpA, ovvero da Ente Poste italiane, successivamente al 30 giugno 1997, e di consentire al suddetto personale nonché ai dipendenti che prestino la propria attività lavorativa in favore di Poste Italiane SpA con contratti di lavoro temporaneo nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato secondo quanto disposto dal comma 2 di essere assunti a tempo indeterminato, Poste Italiane Spa riconosce ai lavoratori predetti un diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato per la stessa qualifica o mansione, nei termini ed alle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 4.

4. Le procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale indicato al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto delle peculiari modalità di impiego del personale che derivano dall'assolvimento degli obblighi di servizio universale in materia postale, dell'avvenuto completamento della trasformazione delle Poste Italiane in società per azioni e della stabilità dell'assetto gestionale necessaria in vista dell'avvio dei processi di privatizzazione. Il medesimo decreto ministeriale individua i settori aziendali cui si applica il diritto di precedenza; definisce le procedure, i criteri di formazione e di validità della apposita graduatoria di cui fanno parte i soggetti titolari del diritto di precedenza, tenendo conto fra l'altro del periodo complessivamente già lavorato, dell'immediata disponibilità al servizio, del possesso dello stato di disoccupazione; stabilisce le assunzioni che possono essere effettuate nei settori aziendali cui si applica il diritto di precedenza, sulla base dei dati comunicati da Poste Italiane SpA in relazione agli equilibri occupazionali ed ai processi di *turn-over* previsti dal Piano Industriale della società; fissa i limiti quantitativi entro i quali Poste Italiane Spa può fare ricorso nei predetti settori a tipologie contrattuali diverse dalla forma subordinata a tempo indeterminato, durante il periodo di validità della graduatoria.

5. Ferma restando i giudicati già formati, ove venga riconosciuta in via giudiziale l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato stipulati da Poste Italiane Spa, già Ente Poste, nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1997 e l'entrata in vigore della presente legge, il lavoratore ha diritto, per ciascun trimestre di lavoro svolto, esclusivamente al riconoscimento di un indennizzo pari alla metà dell'ultima retribuzione lorda mensile percepita, anche risultante dalla sommatoria di periodi frazionati, sino ad un massimo complessivo di sei mensilità».

---

## ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 14.

#### *(Ammodernamento delle infrastrutture portuali)*

1. L'articolo 3-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera *f-quater*) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

2. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno

2005, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, è ridotta di euro 60.000.000.

## EMENDAMENTI

### 14.5

VILLONE

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 14.6

VITALI

#### **Id. em. 14.5**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 14.300

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 14.4

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo

#### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il comma 2 dell'articolo 14, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, è sostituito dal seguente:

"2. Il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che dalle proprie spese sono escluse quelle destinate ad investimenti nei porti finanziari, anche parzialmente, con trasferimenti in conto capitale a carico dello Stato, nonché quelle relative alla gestione di cassa"».

---



**14.3**

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo

**Improcedibile**

*Al comma 2 dopo le parole: «... della legge 1° agosto 2002, n. 166...» aggiungere le seguenti: «e per l'attuazione delle leggi nn. 413 del 1998, 488 del 1999 e 388 del 2000,»; e dopo le parole: «... per l'anno 2005» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2006 e per l'anno 2007».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Il limite di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applica alla gestione di cassa derivante dalle spese in conto capitale delle Autorità portuali per gli anni 2005, 2006, 2007».

---

**14.7**

VITALI

**Improcedibile**

*Al comma 2, dopo le parole: «legge 1° agosto 2002, n. 166» inserire le seguenti: «e per l'attuazione delle leggi 30 novembre 1998, n. 413, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388».*

---

**14.301**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Improcedibile**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «n. 166», inserire le seguenti: «, della legge 30 novembre 1988, n. 413, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e della legge 23 dicembre 2000, n. 388».*

*Conseguentemente, al secondo periodo sostituire la parola: «60.000.000» con la seguente: «80.000.000».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, relativamente agli anni 2006 e 2007 si provvede nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**14.13**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI,  
ZANCAN, DE ZULUETA

**Improcedibile**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «n. 166», inserire le seguenti: «, della legge 30 novembre 1988, n. 413, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della legge 23 dicembre 2000, n. 388».*

*Conseguentemente, al secondo periodo sostituire la parola: «60.000.000» con la seguente: «80.000.000».*

---

**14.8**

VITALI

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo le parole: «spese di investimento» inserire le seguenti: «anche se provenienti da fonti diverse, già definite dagli strumenti di programmazione delle Autorità portuali,».*

---

**14.9**

VITALI

**Improcedibile**

*Al comma 2, dopo le parole: «non concorrono, per l'anno 2005» inserire le seguenti: «2006 e 2007».*

---

**14.11 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Non concorrono altresì alla determinazione del limite di incremento di cui al predetto comma 57 le spese delle Autorità portuali conseguenti ad obblighi contrattuali e quelle necessarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».*

*Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto*

capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

#### **14.302**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

#### **Improcedibile**

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Non concorrono altresì alla determinazione del limite di incremento di cui al predetto comma 57 le spese di investimento di cui alle leggi 30 novembre 1998, n. 413, 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388».*

*Consequentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, relativamente agli anni 2006 e 2007 si provvede nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

#### **14.1**

FABRIS, FILIPPELLI

#### **Improcedibile**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nei bilanci delle Autorità Portuali per il proseguimento del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui agli articoli 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413 e successive leggi di rifinanziamento, nonché le spese concernenti la gestione di cassa delle medesime Autorità nei limiti di quelle relative ad investimenti in infrastrutture portuali, non sono soggetti al limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311».

---

**14.2**

FABRIS, FILIPPELLI

**Improcedibile**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che dalle proprie spese sono escluse quelle destinate ad investimenti nei porti finanziati, anche parzialmente, con trasferimenti in conto capitale a carico dello Stato, nonché quelle relative alla gestione di cassa».

**14.10**

VITALI

**Improcedibile**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«3. Il limite di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applica alla gestione di cassa derivante dalle spese in conto capitale delle Autorità Portuali».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 14****14.0.9 (testo 2)**

CENTARO, SCARABOSIO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Alle autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994 a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003 non si applica per l'anno 2005 il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 14.0.4

PETRINI, COVIELLO, MANCINO, CASTELLANI

#### Improcedibile

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi agroalimentari e di organizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi)*

1. Al fine di rafforzare le azioni di contrasto alle frodi e alle falsificazioni nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario, nonché incrementare l'efficacia dei controlli svolti dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali:

a) gli importi delle sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono aumentati, negli importi minimo e massimo indicati per ciascuna infrazione del 50 per cento per le contestazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006;

b) l'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui alla tabella A, quadri "Amministrazione centrale" e "Riepilogo nazionale", allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. A relativi oneri, pari a euro 360.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Al fine di razionalizzare l'attività di analisi svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi e contenere la spesa per il funzionamento dei laboratori, le sezioni distaccate dei Laboratori di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 11 novembre 2004, n. 294, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2006».

---

### 14.0.3

LA COMMISSIONE

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 14-...

*(Disposizioni in materia di organizzazione  
dell'Ispettorato centrale repressione frodi)*

1. Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di controllo svolta dall'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'Ispettorato medesimo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui alla tabella A, quadri "Amministrazione centrale" e "Riepilogo nazionale", allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. Ai relativi oneri, pari a euro 360.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvederà alla revisione complessiva degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

---

**14.0.7**

MALAN, OGNIBENE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Disposizioni in materia di organizzazione  
dell'Ispettorato centrale repressione frodi)*

1. Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'Ispettorato medesimo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui alla tabella A, quadri "Amministrazione centrale" e "Riepilogo nazionale", allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. Ai relativi oneri, pari a euro 360.000, 00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvederà alla revisione complessiva degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

**14.0.15**

OGNIBENE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Disposizioni in materia di organizzazione  
dell'Ispettorato centrale repressione frodi)*

1. Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'Ispettorato medesimo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui alla tabella A, quadri "Amministrazione centrale" e "Riepilogo nazionale", allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. Ai relativi oneri, pari a euro 360.000, 00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvederà alla revisione complessiva degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi».



**14.0.5**

VIZZINI, SCARABOSIO, OGNIBENE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Disposizioni in materia di organizzazione  
dell'Ispettorato centrale repressione frodi)*

1. Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'Ispettorato medesimo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui alla tabella A, quadri "Amministrazione centrale" e "Riepilogo nazionale", allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. Ai relativi oneri, pari a euro 360.000, 00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvederà alla revisione complessiva degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

**14.0.332**

TOFANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvalgano della Società consortile "Consorzio anagrafi animali" quale Ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla Società consortile "Consorzio anagrafi animali", con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

2. La Società consortile "Consorzio anagrafi animali" assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 1 e sulla base delle indicazioni formulate dai Ministeri competenti, il coordinamento, la realizzazione e la gestione degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione e la gestione di attività riconducibili a quanto previsto dal comma 1, anche altre Amministrazioni ed Enti dello Stato possono avvalersi della Società consortile "Consorzio anagrafi animali", d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Ai fini del potenziamento delle attività internazionali di ricerca, di cooperazione e di formazione del personale delle Istituzioni pubbliche e private e degli Enti comunque denominati e dell'erogazione di servizi nelle materie della sicurezza degli alimenti, della profilassi internazionale veterinaria e in quelle correlate, in particolare nel Bacino Mediterraneo e nell'area dei Balcani, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" è riconosciuto quale Ente strumentale di rilievo nazionale e strumento operativo d'eccellenza del Ministro della salute per le attività comunitarie e internazionali di cooperazione ed alta formazione. Restano fermi i compiti e le funzioni istituzionali già svolti dallo stesso Istituto zooprofilattico sperimentale ai sensi della legislazione vigente. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della salute provvede a definire, in sostituzione di ogni altra disciplina preesistente, l'organizzazione e quant'altro necessario al funzionamento dell'Ente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le regioni Abruzzo e Molise.

4. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della Società consortile "Consorzio anagrafi animali", per lo svolgimento della funzione di Ente strumentale di assistenza tecnica, il Mini-

stero della salute e l'agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, assegnano alla Società consortile l'importo annuo di euro 1.000.000,00 a decorrere dall'anno 2006. A tale onere si provvede mediante il trasferimento in apposito capitolo di euro 500.000,00 annui derivati dal cap. 4391 del Ministero della salute e mediante il versamento dell'importo della quota di contributo di euro 500.000,00 dall'AGEA alla Società consortile a valere sui fondi del bilancio annuale di previsione dell'Agenzia. Per il solo anno 2005 il contributo agli oneri di cui sopra è stabilito nella misura di euro 500.000,00 da ripartirsi, con le medesime modalità sopra stabilite, in pari misura fra il Ministero della salute e l'AGEA.

5. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", il Ministero della salute assegna all'Istituto zooprofilattico l'importo annuo di euro 12.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005. A tale onere si provvede mediante il trasferimento in apposito capitolo di euro 10.000.000,00 annui derivati dal capitolo 4391 del Ministero della salute e di euro 2.000.000,00 annui per ciascuno degli anni 2005-2006-2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **14.0.10**

MAFFIOLI

#### **Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti", inserire le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo l'anno 1999"».

---

**14.0.18 (testo 3)**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 22-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti", inserire le seguenti: "nonché quelli costituiti dopo l'anno 1999"».

---

**14.0.11**

LA COMMISSIONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera *f*-quater), è aggiunta la seguente:

"*f*-quinqües) spese connesse agli interventi di costruzione di residenze sanitarie assistite e/o case di riposo per anziani non autosufficienti e alla realizzazione di nuove strutture scolastiche a favore dell'infanzia"».

---

**14.0.12**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-...

1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi Piemonte 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comune di Limone Piemonte è autorizzato per l'anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000 in deroga a quanto previsto con il comma 44 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al relativo onere pari ad euro 250.000 per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **14.0.911**

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*

*(Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006)*

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è inserito il seguente:

"25-*bis*. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali 2006, il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2003, entro il 30 dicembre 2005".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

**14.0.308**

CAMBURSANO

**Precluso**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è inserito il seguente:

"25-bis. Limitatamente all'anno 2005, per gli enti locali della regione Piemonte sede dei Giochi olimpici invernali 2006, il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, nel limite di 5 milioni di euro per le spese in conto capitale e di 35 milioni di euro per le spese di parte corrente".

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 5 milioni di euro per le spese in conto capitale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 35 milioni di euro per le spese di parte corrente, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente autorizzati per l'anno 2005 dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla rubrica: "Legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter."».

**14.0.309**

LAURO

**V. testo 2**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le Regioni e le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2,

comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 dicembre 2005».

---

**14.0.309 (testo 2)**

LAURO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le Regioni e le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 ottobre 2005».

---

**14.0.13 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**V. testo 2**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-...

*(Rafforzamento dell'attività di semplificazione e di monitoraggio)*

1. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di trenta unità.

2. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 in posizione di disponibilità ovvero collocati o mantenuti fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e

con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 2 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

#### **14.0.13 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis

*(Rafforzamento dell'attività di semplificazione e di monitoraggio)*

1. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di trenta unità.

2. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 in posizione di disponibilità ovvero collocati o mantenuti fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con invarianza del trattamento economico complessivo.

3. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 2 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---



**14.0.140 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**V. testo 2**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 14-...

*(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'Ispettorato stesso si avvale di cinque funzionari, tra ispettori di finanza, in posizione di comando fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, e funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, nonché di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore alle cinque unità, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 56, settimo comma, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "buon andamento" sono aggiunte le seguenti: ", l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,"».

**14.0.140 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 14-bis

*(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al con-

tenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'Ispettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, e l'articolo 56, settimo comma, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "buon andamento" sono aggiunte le seguenti: ", l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,"

2. Resta ferma il contingente complessivo di personale previsto dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli oneri complessivi dal medesimo derivante».

#### **14.0.950**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Ufficio dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole "l'Alto Commissario" sono aggiunte le seguenti "che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario".

2. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è sostituita dalla seguente:

"e) supporto di un vice commissario aggiunto nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque

esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'Ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo derivanti dalla collocazione fuori ruolo del personale si provvede mediante gli stanziamenti fissati dall'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

#### **14.0.17/1**

IL GOVERNO

#### **Ritirato**

*All'emendamento 14.0.17, al comma 1, lettera e), all'articolo 6 ivi richiamato, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «appartenenti al ministero delle politiche agricole e forestali».*

---

#### **14.0.17 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

#### **V. testo 2**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Al decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1182 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Al Comitato spetta inoltre: di assicurare il collegamento con l'International Fund for Agricultural Development (IFAD), l'Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), il World Food Programme (WFP), il World Trade Organization (WTO) e con gli altri analoghi istituti internazionali; di studiare, formulare e realizzare progetti e

programmi operativi relativi ai settori di interesse degli enti di riferimento e degli enti internazionali predetti; di informare il Governo italiano delle attività, dei progetti e dei programmi operativi alla cui realizzazione provvedono la FAO e gli altri enti internazionali e sulle iniziative da questi adottate attraverso contributi finanziari erogati dal Governo italiano; di pianificare e realizzare la promozione e la comunicazione istituzionale di tutte le attività di cui al presente art. 1, allo scopo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle iniziative ed i programmi in corso. Il Comitato è finanziato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato e ricerca autonomamente fondi per le proprie iniziative così come previsto dal successivo art. 7";

b) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

"I membri del Comitato di cui al successivo art. 3, i membri della Giunta di cui al successivo art. 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui al successivo art. 6 durano in carica cinque anni";

c) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il segretario generale, di cui all'art. 6, è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui all'art. 3";

d) all'articolo 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il segretario generale, di cui all'art. 6 è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente";

e) all'art. 6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti:

"Nell'ambito del Comitato è costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente.

Il Collegio amministrativo predispose il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalità predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero.

Il regolamento è sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato è costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministero delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministero dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente.

Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge.

Con provvedimento dei Ministri competenti di concerto con quello dell'economia e delle finanze possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato.

L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono farà carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato"».

---

#### **14.0.17 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

#### **Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Al decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1182 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Al Comitato spetta inoltre: di assicurare il collegamento con l'International Fund for Agricultural Development (IFAD), l'Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), il World Food Programme (WFP), il World Trade Organization (WTO) e con gli altri analoghi istituti internazionali; di studiare, formulare e realizzare progetti e programmi operativi relativi ai settori di interesse degli enti di riferimento e degli enti internazionali predetti; di informare il Governo italiano delle attività, dei progetti e dei programmi operativi alla cui realizzazione provvedono la FAO e gli altri enti internazionali e sulle iniziative da questi adottate attraverso contributi finanziari erogati dal Governo italiano; di pianificare e realizzare la promozione e la comunicazione istituzionale di tutte le attività di cui al presente art. 1, allo scopo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle iniziative ed i programmi in corso. Il Comitato è finanziato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato e ricerca autonomamente fondi per le proprie iniziative così come previsto dal successivo art. 7";

b) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

"I membri del Comitato di cui al successivo art. 3, i membri della Giunta di cui al successivo art. 4, i membri del Collegio amministrativo

e il segretario generale di cui al successivo art. 6 durano in carica cinque anni";

c) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il segretario generale, di cui all'art. 6, è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui all'art. 3";

d) all'articolo 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il segretario generale, di cui all'art. 6 è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente";

e) all'art. 6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti:

" Nell'ambito del Comitato è costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente.

Il Collegio amministrativo predispose il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalità predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero.

Il regolamento è sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato è costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente.

Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma li legge.

Con provvedimento dei Ministri competenti di concerto con quello dell'economia e delle finanze possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato.

L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono farà carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato".

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**14.0.40**

LA COMMISSIONE

**Approvato***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 al comma 1, n. 10), la parola: "maggioritario" è sostituita dalle seguenti: "superiore al 50 per cento"».

---

**14.0.39**

LA COMMISSIONE

**Approvato***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 al comma 1, n. 1), dopo le parole: "azienda soggetti a vigilanza" sono inserire le seguenti: "in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione"».

---

**14.0.19 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Approvato***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non è incompatibile con quella di amministratore di società di capitali a partecipazione mista costituite, in conformità alla deliberazione Cipe del 21 marzo 1997, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 105, dell'8 maggio 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

---

**14.0.27/1**

IL RELATORE

**Approvato**

*All'emendamento 14.0.27 sostituire le parole: «è differito al 20 luglio 2005» con le altre: «è differito al 30 settembre 2005».*

---

**14.0.27 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Approvato con un subemendamento**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 è differito al 20 luglio 2005».

---

**14.0.20**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio, storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri"».

---



**14.0.25 (testo 2)**

MAFFIOLI, MACONI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Disposizioni per la funzionalità dell'Autorità  
per l'energia elettrica e il gas)*

1. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il completamento degli organici e la copertura delle posizioni vacanti del collegio, all'Autorità per l'energia e il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione delle imprese regolate ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera *b*), della legge n. 481 del 1995, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004.

2. Per il rispetto del patto di stabilità interno, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**14.0.251 (già 4.0.7)**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

**Ritirato***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004 non si applicano all'Autorità di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riguardo alle somme di cui all'articolo 2, comma 38, lettera *b*), della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**14.0.21**

SCARABOSIO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "dodici mesi"».

---

**14.0.22**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Posti di funzione dirigenziale di prima fascia presso  
il Ministero delle politiche agricole e forestali)*

1. Nell'ambito dei posti di funzioni dirigenziali di prima fascia del Ministro delle politiche agricole e forestali è compreso il posto di vicepresidente del consiglio nazionale dell'agricoltura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti di funzione indicati nella Tabella A allegata al decreto medesimo.

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, è compensato sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti».

---

**14.0.28**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

La lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 è sostituita dalla seguente:

"*a)* i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo"».

**14.0.316**

MAGNALBÒ

**Id. em. 14.0.28**

*Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:*

«Art. 14-bis.

La lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 è sostituita dalla seguente:

"*a)* i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo"».

**14.0.315**

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)*

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 3, dopo le parole "temporaneamente le funzioni." aggiungere il seguente paragrafo: "Nelle camere di commercio con oltre 70.000 imprese iscritte ovvero annotate nel relativo registro delle imprese, la giunta può nominare tra i suoi membri anche più di un vicepresidente secondo quanto previsto dallo statuto di cui all'articolo 3 della presente legge. In presenza di più vicepresidenti, uno di essi assume la funzione di vicepresidente vicario che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.";

b) all'articolo 20, comma 3, lettera b), le parole: "provenienti da imprese pubbliche o private" sono sostituite dalle seguenti: "provenienti dalle unioni dalle unioni regionali delle camere di commercio ovvero da imprese pubbliche o private,".

2) Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**14.0.510**

VERALDI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)*

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14 comma 3, dopo le parole "temporaneamente le funzioni" aggiungere il seguente paragrafo: "Nelle camere di commercio con oltre 70.000 imprese iscritte ovvero annotate nel relativo registro delle imprese, la giunta può nominare tra i suoi membri anche più di un vice-

presidente secondo quanto previsto dallo statuto di cui all'articolo 3 della presente legge. In presenza di più vicepresidenti, uno di essi assume la funzione di vicepresidente vicario che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni"

b) all'articolo 20, comma 3, lettera b), le parole "provenienti da imprese pubbliche o private" sono sostituite dalle seguenti: "provenienti dalle unioni regionali delle camere di commercio ovvero da imprese pubbliche o private,".

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

#### **14.0.30**

PASTORE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 5 della legge 3 aprile 1979 n. 103, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato promuovibili per anzianità, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.

5. Il numero dei posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla tabella A annessa alla presente legge, sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1, risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del comma 4.

6. La previsione di cui ai commi 4 e 5 si applica, a decorrere dal primo gennaio 2006, ai procuratori dello Stato che alla data del primo gennaio 2005 abbiano maturato almeno la seconda classe di stipendio".

2. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979 n. 103 è sostituito dal seguente:

"I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli Avvocati e dagli altri Procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio, qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Av-

vocato Generale, ovvero, nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato Distrettuale".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 8.500 per l'anno 2006, e ad euro 160.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

---

#### **14.0.31**

PASTORE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la parola: "modificazioni", è aggiunto il seguente periodo: "Per quanto attiene il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, il Commissario provvede ad acquisire dalle competenti amministrazioni i pareri previsti dalla medesima normativa in relazione all'oggetto dell'intervento. Detti pareri, obbligatori, devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque all'esecuzione dell'opera"».

---

#### **14.0.42**

IL RELATORE

#### **V. testo 2**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-duodecies, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono soppresse;

b) al comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, le parole: "per l'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2007"; al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468"».

---

**14.0.42 (testo 2)**

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*duodecies*, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono soppresse;

b) al comma 6-*quaterdecies*, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468"».

---

**14.0.323 (testo 2)**

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

*(Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio)*

1. È autorizzata la spesa di euro 153 milioni per l'anno 2005, di euro 183.000.000 per l'anno 2006 e di euro 183.000.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma, si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004. I contributi che, alla data del

31 ottobre di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 novembre di ciascun anno apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

2. All'onere derivanti dell'attuazione del comma 1, pari a euro 153 milioni per l'anno 2005, a euro 183.000.000 per l'anno 2006 e a euro 183.000.000 per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **14.0.700**

IL GOVERNO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

- le parole "dieci uffici" sono sostituite dalle altre "undici uffici";
- le parole "dieci unità" sono sostituite dalle altre "undici unità".

2. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole "fino a sei incarichi" sono sostituite dalle seguenti "fino a quattro incarichi".

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n. 173, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) Direzione generale per il coordinamento della valorizzazione, la circolazione internazionale e gli affari legali in materia di beni culturali".



4. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis.

*(Direzione generale per il coordinamento della valorizzazione, la circolazione internazionale e gli affari legali in materia di beni culturali)*

1. La Direzione generale per il coordinamento della valorizzazione, la circolazione internazionale e gli affari legali in materia di beni culturali svolge funzioni e compiti nei settori della circolazione internazionale di cose di interesse culturale e di beni culturali; della valorizzazione del patrimonio culturale anche in coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati; del contenzioso relativo alla generale attività di tutela.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) cura le problematiche concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni in materia di beni culturali e offre consulenza giuridica alle strutture dipartimentali, in raccordo con l'Ufficio legislativo, quando le questioni sollevate non coinvolgono aspetti di rilevanza tale da imporre l'adozione di appositi atti di indirizzo;

b) tratta le questioni afferenti la circolazione internazionale di cose di interesse culturale e di beni culturali, al fine di assicurare la puntuale ed uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli accordi internazionali in materia. In tale ambito, provvede anche all'adempimento degli obblighi informativi imposti dalle predette normative verso la Commissione europea e il Parlamento nazionale;

c) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, offrendo il necessario sostegno tecnico-giuridico per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata; per l'individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in esse coinvolte; per la predisposizione dei modelli di bando di gara, delle convenzioni-tipo e dei modelli di atti per la costituzione di nuovi organismi;

d) tratta il contenzioso concernente i provvedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; cura l'istruttoria dei ricorsi amministrativi in materia di beni culturali e paesaggistici, nonché delle istanze di riesame dei vincoli in essere, acquisendo anche i pareri dei competenti organi consultivi; tiene i necessari rapporti con gli organi giurisdizionali e l'Avvocatura dello Stato.

3. La Direzione generale si articola in tre servizi, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente di ufficio dirigenziale non generale. Funzioni e compiti dei servizi sono stabiliti con decreto ministeriale"».

**14.0.701**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. In caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali, le amministrazioni dello Stato possono conferire la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C3, come individuata nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – Comparto Ministeri – allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta"».

**14.0.45**

SALERNO

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale)*

1. L'AGEA, quale ente responsabile del coordinamento, dello sviluppo e della gestione del SIAN ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di assicurare l'attuazione dei servizi di pubblico interesse di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituisce una figura soggettiva di diritto privato alla quale affidare i Servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN.

2. Tale figura soggettiva deve essere costituita nella forma di società a capitale misto pubblico privato, con partecipazione pubblica maggioritaria. Il socio privato dovrà essere scelto, per un periodo non superiore a dieci anni, mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni».

**14.0.37**

BOSCIETTO, SCARABOSIO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Allo scopo di garantire l'esecuzione dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIA, di cui al decreto legislativo n. 173 del 1998 ed al decreto legislativo n. 99 del 2004, viene costituita, a cura dell'AGEA, una apposita società di capitali, a maggioranza pubblica, scegliendo il soggetto privato partecipante tramite una procedura di pubblica evidenza ai sensi della normativa vigente».

---

**14.0.73**

VICINI, BASSO

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Utilizzazione dei servizi del SIAN)*

1. Il Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN, garantisce gli obiettivi di semplificazione amministrativa di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, mediante la realizzazione e l'ottimizzazione dei servizi di cooperazione e interscambio dati previsti agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale scopo viene costituito, ad opera dell'Agea, un apposito soggetto sotto forma di società a maggioranza pubblica. L'Agea, nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici, attua la procedura di appalto per la scelta del socio privato».

---

**14.0.301 (testo 2)**

SALERNO

**V. testo 3**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Misure per la semplificazione degli adempimenti amministrativi)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate al finanziamento del gestore del SIAN, costituisce una società a capitale misto pubblico privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

**14.0.301 (testo 3)**

SALERNO

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Misure per la semplificazione degli adempimenti amministrativi)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate al finanziamento del gestore del SIAN, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per la costituzione della parte pubblica di capitale sociale, pari a 1 milione di euro, il Ministero delle politiche agricole e forestali, è autorizzata a trasfe-

rire all'AGEA la predetta somma, utilizzando le disponibilità di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499"».

---

**14.0.302**

EUFEMI

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Misure per la semplificazione degli adempimenti amministrativi)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. L'AGEA costituisce una società a capitale misto pubblico privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni"».

---

**14.0.303**

VICINI, BASSO

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Misure per la semplificazione degli adempimenti amministrativi)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. L'AGEA costituisce, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, una società a capitale misto pubblico privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni"».

---

**14.0.500**

BATTISTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Coordinamento e gestione del Sistema informatico  
agricolo nazionale - SIAN)*

1. Ai fini dell'esecuzione dei servizi di coordinamento e gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, l'AGEA istituisce una società per azioni, a partecipazione pubblica maggioritaria, attraverso una procedura di appalto ad evidenza pubblica, da esperirsi ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 1995».

---

**14.0.501**

SALERNO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Semplificazione del procedimento amministrativo per il riconoscimento  
delle organizzazioni di produttori agricoli)*

1. Ai fini del riconoscimento pubblico di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, gli statuti delle organizzazioni dei produttori di olio d'oliva possono non prevedere gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005».

---

**14.0.57**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

**Improponibile***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)*

1. All'articolo 1, comma 5 – ultimo periodo – della legge n. 449 del 1997 si eliminano le seguenti parole: "e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori"».

---

**14.0.59**

PEDRINI, ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, BETTA, MICHELINI, TOMASSINI, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

**Improponibile***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Qualità delle acque destinate al consumo umano)*

1. All'Articolo 16, comma 1 del decreto-legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

2. All'articolo 16, comma 2 decreto-legislativo 2 febbraio 2001, le parole: "31 marzo 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".

3. La riapertura dei termini per la propozione dell'istanza di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legislativo 2 febbraio 2001 disposta dai commi precedenti rende improcedibile l'applicazione delle sanzioni».

---

**14.0.62 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita" è inserita la parola: "separata"».

---

**14.0.800 (già 3.0.8)**

SALERNO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a due anni, né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.";

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Gli incarichi conferiti ai sensi del precedente comma 6 cessano, in ogni caso, dalla data di insediamento del nuovo Governo"».

---



**14.0.65 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Approvato***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziali, il termine di cinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni".».

---

**14.0.63**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

**Improcedibile***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, terzo periodo, dopo le parole: "direzioni generali", inserire: "presso amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici non economici ed agenzie,"».

---

**14.0.801 (già 3.0.10)**

SALERNO

**Ritirato***Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "direzioni generali" sono aggiunte le seguenti: "presso Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, Enti pubblici non economici ed agenzie,"».

---

**14.0.640**

LA COMMISSIONE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le amministrazioni di cui al presente articolo riconoscono per le finalità di cui al comma 1 l'esperienza svolta dai dirigenti dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 nelle funzioni di direttore amministrativo di ateneo, direttore generale di comune oltre i 250.000 abitanti o di provincia, direttore di livello generale presso regioni per un periodo non superiore ai due anni"».

**14.0.802 (già 3.0.3)**

FASOLINO

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Mobilità della dirigenza)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165/2001, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le amministrazioni di cui al presente articolo riconoscono per le finalità di cui al comma 1 l'esperienza svolta dai dirigenti dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 nelle funzioni di direttore amministrativo di ateneo, direttore generale di comune oltre i 250.000 abitanti o di provincia, direttore di livello generale presso enti pubblici non economici, agenzie o regioni per un periodo non superiore ai due anni"».

**14.0.803 (già 3.0.9)**

SALERNO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Mobilità della dirigenza)*

1. All'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le Amministrazioni di cui al presente articolo riconoscono per le finalità di cui al comma 1 l'esperienza svolta dai dirigenti dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, nelle funzioni di Direttore Amministrativo di Ateneo, Direttore Generale di Comune oltre i 250 mila abitanti o di Provincia, Direttore di livello Generale presso Enti Pubblici non economici o Regioni per un periodo non superiore a due anni"».

**14.0.804 (già 3.0.17)**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Mobilità della dirigenza)*

1. All'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le Amministrazioni di cui al presente articolo riconoscono per le finalità di cui al comma 1 l'esperienza svolta dai dirigenti dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, nelle funzioni di Direttore Amministrativo di Ateneo, Direttore Generale di Comune oltre i 250 mila abitanti o di Provincia, Direttore di livello Generale presso Enti Pubblici non economici o Regioni per un periodo non superiore a due anni"».

**14.0.66 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Id. em. 3.0.7. Cfr seduta n. 847***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 23 comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel terzo periodo, la parola: "cinque", è sostituita dalla parola: "tre"».

**14.0.67**

BERGAMO

**Ritirato***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Adeguamento della sezione antinquinamento  
del magistrato alle acque di Venezia (SAMA))*

1. La Sezione Antinquinamento del Magistrato alle acque, di seguito denominata "SAMA" o "Sezione", è una sezione a competenza statale istituita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1186 del 1973 presso il Magistrato alle acque di Venezia per l'attuazione delle competenze in materia di controllo e tutela delle acque della città di Venezia e della sua laguna dall'inquinamento. Oltre alle funzioni che gli sono istituzionalmente attribuite dalle leggi speciali per Venezia, SAMA può esercitare funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico, anche ricevendone contributi.

2. Tali contributi, ivi compresi gli importi versati dai titolari degli scarichi all'interno della conterminazione lagunare relativi alle spese sostenute per l'esercizio dell'attività di controllo, vengono versati su apposito capitolo di contabilità speciale intestato alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle acque - SAMA e possono essere utilizzati in economia, fino al limite dell'importo di 200.000 euro con l'esclusione dell'IVA, per assicurare la gestione e il funzionamento della Sezione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indice, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, un concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico di seconda fascia per la copertura di una nuova posizione di direttore della Sezione. Il concorso è riservato a candidati in possesso di laurea in chimica o equipollenti. Costituirà titolo pre-

ferenziale l'appartenenza ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'aver già maturato specifiche esperienze nella gestione di laboratori di analisi ambientali e nella trattazione di problematiche legate all'inquinamento delle acque. Il direttore della Sezione è responsabile dell'attuazione delle competenze attribuite al Magistrato alle acque in materia di tutela della città di Venezia e della sua laguna dall'inquinamento nonché di tutte le altre attività e funzioni di cui al precedente comma di fronte al presidente del Magistrato alle acque. Il direttore della Sezione, limitatamente alle attività per il controllo dell'inquinamento connesse al servizio di polizia lagunare di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, svolge funzioni di ufficiale di Polizia Giudiziaria. In deroga alle vigenti disposizioni, su proposta del presidente del Magistrato alle acque, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indice, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, un concorso per la copertura di due posizioni di perito chimico vacanti previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1186 del 1973, di interesse della sezione. Il personale operante presso la Sezione, anche non facente parte dei ruoli dell'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti, può svolgere, a seguito dell'espletamento di opportuni corsi di formazione e nomina da parte del presidente del Magistrato alle acque, funzioni di agente di Polizia Giudiziaria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti».

---

#### **14.0.70**

ROLLANDIN, THALER AUSSEHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G14.70**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Attività del CNSAS)*

All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti seguenti:

"1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.

1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460"».

---

#### **14.0.50**

PEDRINI

#### **Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4)*

1. All'articolo 4 della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "Ai comuni al di sotto di 3000 abitanti che realizzino siti internet (WEB SITE) viene riconosciuto un contributo pari all'80 per cento delle spese sostenute fino a una cifra massima di 6.000 euro".».

---

#### **14.0.75 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Personale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente  
e per i servizi tecnici)*

1. In relazione alla specifica professionalità acquisita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonché avuto riguardo alla elevata professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali,

in via eccezionale ai fini del primo inquadramento nel comparto degli Enti pubblici di ricerca, il personale trasferito all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e quello ivi giunto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non inquadrato in via definitiva nel comparto degli Enti pubblici di ricerca ed appartenente alle ex qualifiche dalla VII alla IX o ad esse equiparate, in possesso del diploma di laurea, è inquadrato, mediante apposite procedure selettive nei livelli III o II del profilo professionale di tecnologo dell'ordinamento del comparto degli enti pubblici di ricerca, se in possesso dei requisiti rispettivamente previsti per l'accesso del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e nel limite di n. 30 posti per il II livello del profilo professionale stesso. Modalità e procedure di attuazione del presente comma sono demandate alla contrattazione integrativa, da concludersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al personale inquadrato al III o al II livello del profilo professionale di tecnologo, sarà attribuita la posizione economica corrispondente alla temporizzazione del trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento.

3. Il personale di cui al comma 1, non in possesso del diploma di laurea, appartenente alle ex qualifiche funzionali IX ed VIII - VII o ad esse equiparate, è inquadrato rispettivamente nei livelli IV e V dei profili professionali Collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER) o di Funzionario Amministrativo (FA); quello appartenente alle ex qualifiche funzionali VI e V - IV - III o ad esse equiparate, è inquadrato rispettivamente nei livelli professionali VI - VII - VIII del comparto degli enti pubblici di ricerca dei profili professionali CTER, Collaboratore amministrativo (CA), Operatore Tecnico professionale (OTP) e Operatore amministrativo (OA). Modalità e procedure di attuazione del presente comma sono demandate alla contrattazione integrativa, da concludersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono, per il personale proveniente dal Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali dal 6 ottobre 2002 e per il personale giunto in APAT per mobilità dalla data del trasferimento, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla conclusione delle procedure di inquadramento.

5. Le operazioni di inquadramento di cui al comma 2 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le operazioni di inquadramento di cui al comma 3 sono coperte finanziariamente con risorse del bilancio dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici».

**14.0.78 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Approvato***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998".

La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge».

**14.0.100**

LA COMMISSIONE

**Approvato***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-...

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311)*

1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sopprimere le parole: "Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,"».

**14.0.200**

LA COMMISSIONE

**V. testo 2***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-...

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, nonché la riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiet-



tivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata dalla Consip SpA in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prorogati, salvo disdetta da parte delle Amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche, contrattualmente previste. Detta proroga è disposta fino alla sottoscrizione da parte della Consip SpA della nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica è indetta entro i termini di cui all'articolo 23, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Per la copertura finanziaria dei fabbisogni conseguenti alla suddetta proroga si fa riferimento al limite dell'ordinario stanziamento di bilancio».

---

**14.0.200 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-...

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, nonché la riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata dalla Consip SpA in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prorogati, salvo disdetta da parte delle Amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche, contrattualmente previste. Detta proroga è disposta fino alla sottoscrizione da parte della Consip SpA della nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica è indetta entro i termini di cui all'articolo 23, della legge 18 aprile 2005, n. 62.».

---

**14.0.305**

PASTORE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

Le commissioni giudicatrici delle procedure aperte o ristrette indette dalla Consip SpA per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo

26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono composte da soggetti in possesso di comprovata esperienza, capacità professionale e specifica competenza sono formate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per le procedure ad evidenza pubblica di rilievo comunitario, fatto salvo quanto stabilito nella successiva lettera b), dette commissioni sono composte da cinque componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno tra i Funzionari della Consip SpA ed uno tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione;

b) per le gare telematiche, dette commissioni sono composte da tre componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri ed uno tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

#### 14.0.511

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Regime transitorio per l'operatività  
delle norme tecniche per le costruzioni)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 27 luglio 2004, n. 186 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione"».

---

**14.0.76**

IL GOVERNO

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Norme per la sicurezza degli impianti)*

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2007 n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado».

---

**14.0.306**

PASTORE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)*

1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, è aggiunto il seguente periodo: "Per quanto attiene gli interventi prioritariamente inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, approvato dal CIPE con delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica il Commissario provvede ad acquisire dalle competenti amministrazioni i pareri previsti in relazione all'oggetto dell'intervento. Detti pareri, obbligatori, devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque all'esecuzione dell'opera».

---

**14.0.307**

AZZOLLINI, CENTARO, SPECCHIA, NESSA, CURTO, SEMERARO, NOCCO, MELELEO,  
BONGIORNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. L'articolo 13-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per assicurare la piena funzionalità degli enti gestori, per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti di datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005"».

**14.0.320**

CICCANTI

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Interventi in favore dell'utilizzo del GPL e metano per autotrazione)*

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.

2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

**14.0.321**

LAURO

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Interventi in favore dell'utilizzo del GPL e metano per autotrazione)*

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.

2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre

1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **14.0.324**

TAROLLI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Alla legge n. 80 del 14 maggio 2005, nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), punto 2, le parole: "di cui al presente comma" sono sostituite dalle parole: "di cui al precedente e al presente comma"».

---

#### **14.0.325**

TAROLLI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 all'articolo 42, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Qualora il nucleo familiare del richiedente il congedo di cui al comma 5 vi siano più soggetti con le medesime caratteristiche ivi descritte, il titolare del diritto può usufruire, a richiesta, di un ulteriore anno di congedo per ogni altro soggetto con *handicap* in situazione di gravità"».

---

**14.0.900**

PICCIONI, FERRARA

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. È abrogato l'articolo 9 della Convenzione allegata al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole del 20 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1999».

---

**14.0.310**

LIGUORI

**V. testo 2**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Differimento del termine per la rideterminazione  
dei canoni demaniali marittimi)*

1. Al fine di consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, in ordine alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi, anche in relazione al numero, all'estensione e alle tipologie delle concessioni esistenti e all'incidenza dell'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 dicembre 2005».

---

**14.0.311**

CARRARA, BIANCONI

**V. testo 2**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le Regioni e le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali ma-



rittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 dicembre 2005».

---

**14.0.312**

PACE, BONATESTA, PEDRIZZI, BALBONI, SEMERARO, PALOMBO, BEVILACQUA, PONTONE, TOFANI, BONGIORNO

**V. testo 2**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le Regioni e le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 dicembre 2005».

---

**14.0.310 (testo 2)**

LIGUORI

**Sost. id. em. 14.0.309 testo 2**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Differimento del termine per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi)*

1. Al fine di consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, in ordine alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi, anche in relazione al numero, all'estensione e alle tipologie delle concessioni esistenti e all'incidenza dell'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 ottobre 2005».

---

**14.0.311 (testo 2)**

CARRARA, BIANCONI

**Sost. id. em. 14.0.309 testo 2***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le Regioni e le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 ottobre 2005».

---

**14.0.312 (testo 2)**PACE, BONATESTA, PEDRIZZI, BALBONI, SEMERARO, PALOMBO, BEVILACQUA,  
PONTONE, TOFANI, BONGIORNO**Sost. id. em. 14.0.309 testo 2***Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le Regioni e le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 ottobre 2005».

---

**14.0.317**

FORCIERI, PROVERA

**V. em. 9.0.850**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Al fine di assicurare la funzionalità di alcune sedi territoriali e ridurre il contenzioso dell'INAIL, i soggetti ai quali tale ente ha ripristinato le prestazioni economiche ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a seguito di provvedimenti di rettifica per errore adottati dall'INAIL stesso prima del 16 marzo 2000, continuano a percepire le medesime prestazioni».

---

**14.0.318**

FORCIERI, PROVERA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. I soggetti investiti di provvedimenti di rettifica per errore adottati dall'INAIL prima del 16 marzo 2000 continuano a percepire le medesime prestazioni economiche ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38».

---

**14.0.600**

FABRIS, FILIPPELLI

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile)*

1. In relazione alla specifica professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché avuto riguardo alla professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 1, comma

1, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 convertito nella legge 9 novembre 2004, n. 265, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 convertito nella legge 9 novembre 2004, n. 265, è assunto a tempo indeterminato ed inquadrato nei ruoli dell'ENAC nella qualifica corrispondente, qualora lo stesso abbia prestato servizio presso l'Ente per almeno dodici mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con le risorse proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

---

#### **14.0.601**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

#### **Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

*(Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile)*

1. In relazione alla specifica professionalità acquisita presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile, dal personale con contratto a tempo determinato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché avuto riguardo alla professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 convertito nella legge 9 novembre 2004, n. 265, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 convertito nella legge 9 novembre 2004, n. 265, è assunto a tempo indeterminato ed inquadrato nei ruoli dell'ENAC nella qualifica corrispondente, qualora lo stesso abbia prestato servizio presso l'Ente per almeno dodici mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con le risorse proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

---

**14.0.602**

DEMASI, MAGNALBÒ

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile)*

1. In relazione alla specifica professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché avuto riguardo alla professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 265 del 2004 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge 265 del 2004, è assunto a tempo indeterminato ed inquadrato nei ruoli dell'ENAC, nella qualifica corrispondente, qualora lo stesso abbia prestato servizio presso l'Ente per almeno dodici mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente articolo sono coperti con le risorse proprie dell'Ente di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 250 del 1997, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

**14.0.603**

D'IPPOLITO

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Interventi urgenti per il personale a tempo determinato dell'ENAC)*

1. In relazione alla specifica professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché avuto riguardo alla professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237 convertito nella legge n. 265 del 2004 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui all'articolo 4 comma 3-bis del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237 convertito nella legge n. 265 del 2004, è

assunto a tempo indeterminato ed inquadrato nei ruoli dell'ENAC nella qualifica corrispondente, qualora lo stesso abbia prestato servizio presso l'Ente per almeno 12 mesi consecutivi previa presentazione, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda.

2. gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con risorse proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, senza oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato».

---

#### **14.0.604**

VERALDI

#### **Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile)*

1. In relazione alla specifica professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato presso l'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché avuto riguardo alla professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 265 del 2004, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 265 del 2004, è assunto a tempo indeterminato ed inquadrato nei ruoli dell'ENAC nella qualifica corrispondente, qualora lo stesso abbia prestato servizio presso l'Ente per almeno dodici mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con le risorse proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

---

**14.0.605**

PEDRINI, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile)*

1. In relazione alla specifica professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile, in servizio alla data di entrata in vigore della legge novembre 204 n. 5, nonché avuto riguardo professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237, convertito in legge 9 novembre 2004 n. 265, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge 9 novembre 2004, n. 265, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge, il personale di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 8 settembre 2004 n. 237, è assunto a tempo indeterminato ed inquadrato nei ruoli dell'ENAC nella qualifica corrispondente, qualora lo stesso abbia prestato servizio presso l'Ente per almeno dodici mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con le risorse proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

---

**14.0.333**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

---

**14.0.330**

BEVILACQUA

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006, alla Compagnia Teatro Prati s.r.l. di Roma è assegnato un contributo annuo di 250.000 euro per l'istituzione ed il funzionamento di un Centro per i progetti e gli studi del teatro umoristico italiano, con particolare riferimento alla commedia napoletana.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro per il 2006 e a 250.000 euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**14.0.319**

GRILLOTTI

**V. testo 2**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente*

«Art. 14-bis.

*(Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici)*

1. Allo scopo di incentivare l'attività dei centri fieristici per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006 e per i cinque successivi, è consentito ai soggetti previsti dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e del valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, e, per fruire dell'agevolazione, il richiedente inoltra apposita domanda all'Agenzia delle entrate che la esamina



secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2011.

3. Ai fini di cui al presente articolo per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo ed è stabilita la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5.

5. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 come rideterminato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2007-2011 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 448 e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **14.0.319 (testo 2)**

GRILLOTTI

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente*

«Art. 14-bis.

*(Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici)*

1. Allo scopo di incentivare l'attività dei centri fieristici per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006 e per i cinque successivi, è consentito ai soggetti previsti dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e del valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, e, per fruire dell'agevolazione, il richiedente inoltra apposita domanda all'Agenzia delle entrate che la esamina secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Ai fini di cui al presente articolo per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo ed è stabilita la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5.

5. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 come rideterminato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2007 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 448 e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **14.0.329**

MAGNALBÒ

#### **Imponibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)*

1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitu-

tivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

*a)* la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, approvate con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in esecuzione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

*b)* la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti ed oneri a carico delle imprese, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;

*c)* l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel REA, prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

*d)* la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande di iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

*e)* il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, o attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle Imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

*f)* la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

*g)* l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati».

---

#### 14.0.328

PEDRAZZINI, PIROVANO

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Razionalizzazione dei termini)*

1. All'articolo 1 comma 29 della legge 23 agosto 2004, n. 239 sostituire le parole da: "entro trenta giorni" a: "del mercato" con le parole: "entro sei mesi dall'autorizzazione delle autorità *antitrust* competenti nazionali o comunitarie"»

---

**14.0.331**

TOFANI

**Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Proroga di termine)*

1. Il termine indicato all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, è prorogato di due anni».

---

**14.0.522**

GUBERT

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Proroga di termine per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero Austro-Ungarico e ai loro discendenti)*

1. Il termine di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 379 è prorogato di anni cinque».

---

**14.0.521**

TAROLLI

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. L'articolo 1, comma 2 della legge 14 dicembre 2000 n. 379, è sostituito dal seguente:

"Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le mo-

dalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

---

#### 14.0.520

BOSCETTO, SCARABOSIO

#### Approvato

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa)*

1. Al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli di produttività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

a) le caratteristiche e i requisiti anche finanziari delle società di capitali che svolgono l'attività di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;

b) i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonché degli altri esercizi convenzionabili con le società di cui alla lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa;

c) i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e le modalità per garantire il valore della prestazione concordato con i lavoratori dipendenti;

d) le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G14.70 (già em. 14.0.70)**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA,  
KOFER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3523,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 14.0.70.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**EMENDAMENTO 5.0.205 E SEGUENTI TENDENTI AD INSERIRE  
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5****5.0.205**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "per consentire agli organi di Polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi».

---

**5.0.206**

MAGNALBÒ

**Id. em. 5.0.205**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "per consentire agli organi di Polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi».

**5.0.750**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Modificazioni al codice della strada)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 213, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 2-*quinquies*,»;

b) dopo il comma 2-*quater* dell'articolo 213, è inserito il seguente:

"2-*quinquies*. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-*bis*. Le disposizioni del comma 2-*quater*, si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.";



c) al comma 1 dell'articolo 214, sono premesse le seguenti parole:  
"Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,";

d) dopo il comma 1-bis dell'articolo 214, è inserito il seguente:

"1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità perviste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.";

e) al comma 2 dell'articolo 214, sono premesse le seguenti parole:  
"Nei casi di cui al comma 1,";

f) al comma 8 dell'articolo 214, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È disposta, inoltre, la confisca del veicolo"».

---

### 5.0.2/1

PONTONE, BOBBIO Luigi

#### **Ritirato**

*All'emendamento 5.0.2, al comma 1, sostituire la parola: «ciclomotore» con l'altra: «motoveicolo», e le parole: «può in ogni caso disporre» con le altre: «in ogni caso dispone».*

*Aggiungere dopo il comma 1, il seguente:*

«1-bis. In tutti i casi in cui un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che sia stato commesso da un detentore maggiorenne o da un detentore minorenni, l'Autorità di Polizia che procede deve disporre il sequestro del motoveicolo nonché la sua rimozione ed il trasporto in specifico deposito in cui sia custodito a spese del proprietario. Tale sequestro deve ritenersi finalizzato alla confisca».

---

**5.0.2 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Assorbito. Cfr em. 5.0.750**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Fermo amministrativo dei ciclomotori)*

1. All'articolo 214, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il fermo amministrativo abbia ad oggetto un ciclomotore, l'organo di polizia che procede al fermo può in ogni caso disporre la rimozione ed il trasporto in apposito deposito in cui sia custodito per la durata del fermo medesimo a spese del proprietario"».

**5.0.207**

PONTONE, BOBBIO Luigi

**V. testo 3**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Fermo amministrativo e confisca dei motoveicoli)*

1. All'articolo 214, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "qualora il fermo amministrativo abbia ad oggetto un motoveicolo, l'Autorità di Polizia che procede al fermo deve in ogni caso disporre la rimozione ed il trasporto in specifico deposito in cui sia custodito per la durata del fermo medesimo a spese del proprietario.

2. In tutti i casi in cui un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che sia stato commesso da un detentore maggiorenne o da un detentore minorenni, l'Autorità di Polizia che procede deve disporre il sequestro del motoveicolo nonché la sua rimozione ed il trasporto in specifico deposito in cui sia custodito a spese del proprietario. Tale sequestro deve ritenersi finalizzato alla confisca"».

**5.0.207 (testo 3)**

PONTONE, BOBBIO Luigi, BEVILACQUA, PALOMBO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Modificazioni del codice della strada)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: "Dopo il comma 2-*quater* dell'articolo 213 è inserito il seguente: '2-*quinqies*. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169 commi 2 e 7, 170 e 171 del presente decreto legislativo o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenni. In questi ipotesi l'Autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dal presente articolo, in quanto compatibile'".».

---

**ORDINI DEL GIORNO****G5.300**

Izzo

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

impegna il Governo:

a modificare gli ultimi 3 periodi del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nel senso che sia previsto l'obbligo per gli Enti locali, anche rafforzato da sanzioni quali riduzioni di trasferimenti, in caso di inadempienza, a determinare annualmente, con delibera del Consiglio comunale le quote da destinare alle finalità di cui al primo periodo del citato comma 4.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**G5.301**

THALER AUSSERHOFER, KOFLER

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato in sede di discussione dell'Atto Senato 3523 considerato che l'emendamento 5.8 approvato introduce l'obbligo dell'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso una autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-*bis*) per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere tale frequenza gratuita per le persone che abbiano superato la maggiore età.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

**ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE****Articolo 8.**

*(Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)*

1. Il comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

«3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis*), *b-ter*), *c-bis*), *c-ter*), *e*), *e-bis*) ed *e-ter*), 3-*bis* e 3-*ter* hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 2005.

3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis*), *b-ter*), *c-bis*), *c-ter*), *e-bis*) ed *e-ter*), 3-*bis* e 3-*ter* non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005».

2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.

---

## EMENDAMENTI

**8.800**

CARUSO Antonino, SEMERARO, LEGNINI, ZICCONI, CALLEGARO, DALLA CHIESA, CALVI, ZANCAN, TIRELLI, MAGISTRELLI, GUBETTI, BUCCIERO, MARITATI, AYALA, BOBBIO Luigi, CAVALLARO, CIRAMI, FEDERICI, CENTARO, MANFREDI, FASSONE, NESSA

**V. testo 2**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *c-ter*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185»;

*b)* al sesto comma, le parole: «per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte» sono sostituite dalle seguenti: «per replicare alle domande ed eccezioni modificate dall'altra parte».

*1-bis.* All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

«*c-quater*) all'articolo 185, al primo comma è premesso il seguente:

"Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116;"

*1-ter.* All'articolo 2, comma 3, lettera *e*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

«2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia»;

2) al numero 3), le parole: «o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute» sono soppresse;

3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precepto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma»;

b) al numero 5), al secondo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: «nel comune» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni del circondario» e dopo le parole: «in mancanza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto»;

c) il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) all'articolo 510 sono apportate le seguenti modificazioni:

8.1) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignorati e ipotecari privi di titolo esecutivo, se gli stessi ne fanno istanza»;

8.2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Su istanza di uno dei predetti creditori, qualora lo stesso si sia munito di titolo esecutivo, ovvero, decorso il termine di tre anni, su istanza di ciascuna delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione, anche parziale, della somma accantonata»;

d) al numero 17), all'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: «a un dottore commercialista o esperto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «a un commercialista»;

e) dopo il numero 17) è inserito il seguente:

«17-*bis*) all'articolo 534-*ter*, le parole: "con incanto" sono soppresse e la parola: "notaio", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "professionista"»;

f) al numero 20.2), all'articolo 559 del codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I provvedimenti

di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile»;

g) il numero 21) è sostituito dal seguente: «21) all'articolo 560, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: "Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità"»;

h) al numero 26), all'articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo del primo comma, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

2) al terzo comma, dopo le parole: «Il giudice con la medesima ordinanza» sono inserite le seguenti: «stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione,»;

i) dopo il numero 26) è inserito il seguente: «26-bis) all'articolo 570, le parole: "e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: ", del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore"»;

l) al numero 27), all'articolo 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni» sono soppresse;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «L'offerta è irrevocabile, salvo che: 1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573; 2) il giudice ordini l'incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta»;

m) al numero 27), all'articolo 572 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quarto comma, le parole: «anche in questi casi» sono soppresse;

n) al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quinto comma, le parole: «Nel caso di diserzione della»

sono sostituite dalle seguenti: «Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla» e dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,»;

o) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, le parole: «non crede di» sono sostituite dalle seguenti: «decide di non»; 2) al secondo comma, le parole: «In quest'ultimo caso, il giudice può» sono sostituite dalle seguenti «Il giudice può altresì»;

2) l'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile ivi richiamato è sostituito dal seguente: «Art. 591-*bis*. – (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-*bis*, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;



11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita»;

*p)* al numero 42), all'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima»;

*q)* dopo il numero 43), è aggiunto il seguente: «43-*bis*) all'articolo 631, primo comma, dopo le parole: "all'udienza" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,"».

*1-quater.* All'articolo 2, comma 3, lettera *e-ter*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 709-*bis* del codice di procedura civile ivi richiamato, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio».

*1-quinquies.* All'articolo 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *b)*, all'articolo 169-*bis* ivi richiamato, le parole: «e ai dottori commercialisti» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commercialisti»;

*b)* alla lettera *c)*, all'articolo 169-*ter* ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti»;

*c)* dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis*) l'articolo 173 è abrogato»;

*d)* alla lettera *d)* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 173-*quater* ivi richiamato, nella rubrica, le parole: «con incanto» sono soppresse;

2) dopo l'articolo 173-*quater* ivi richiamato, è aggiunto il seguente:

«Art. 173-*quinquies.* – (*Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto*). – Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa,

anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.

Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni»;

*e)* alla lettera *e)* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 179-*bis* ivi richiamato, le parole: «, dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e commercialisti»;

2) all'articolo 179-*ter* ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti».

*1-sexies.* All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 3-*quater* è sostituito dai seguenti:

«3-*quater.* Le disposizioni di cui al comma 3, lettera *e)*, numero 1), entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

*3-quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis)*, *b-ter)*, *c-bis)*, *c-ter)*, *c-quater)*, *e-bis)* ed *e-ter)*, *3-bis* e *3-ter*, lettera *a)*, entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

*3-sexies.* Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera *e)*, numeri da 2) a 43-*bis)*, e *3-ter*, lettere *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *e)* ed *i)*, entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006».

*1-septies.* Le disposizioni di cui ai commi 1, *1-bis*, *1-ter*, *1-quater* e *1-quinquies* entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-*quater*, *3-quinquies* e *3-sexies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotti dal comma *1-sexies* del presente articolo.

*1-octies.* Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;

b) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a mezzo del servizio postale»;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;

c) all'articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143»;

c-bis) all'articolo 163-bis, al primo comma, le parole «sessanta giorni» sono sostituite con le seguenti «novanta giorni» e le parole «centoventi giorni» sono sostituite con le seguenti «centocinquanta giorni»;

d) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (*Tempo delle notificazioni*). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21»;

e) all'articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto»;

f) all'articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa»;

g) all'articolo 170, quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

«Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni»;

h) all'articolo 186-*bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione»;

i) all'articolo 186-*ter*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione»;

l) all'articolo 186-*quater*, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza»;

m) all'articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro»;

n) all'articolo 256, le parole: «Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone» sono soppresse;

n-*bis*) all'articolo 269 il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo»;

o) l'articolo 283 è sostituito dal seguente:

«Art. 283. - (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*). – Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione»;

p) all'articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni»;

q) all'articolo 634, secondo comma, la parola: «autentici», ovunque ricorra, e le parole: «, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e» sono soppresse;

r) all'articolo 642, secondo comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è soppressa;

s) all'articolo 787, primo comma, le parole: «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti: «il professionista delegato»;

t) all'articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti»;

3) al quarto comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «professionista».

1-*novies*. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

*1-decies.* All'articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

*1-undecies.* Le disposizioni dei commi *1-octies*, *1-novies* e *1-decies* entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

*1-duodecies.* All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Il notificante di cui all'articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:

a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;

b) l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;

c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale dà conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto».

*1-terdecies.* Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1° settembre 1970, n. 898, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970».

*Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura*

*civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e in tema di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni e di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato).*

### **8.800 (testo 2)**

CARUSO Antonino, SEMERARO, LEGNINI, ZICCONI, CALLEGARO, DALLA CHIESA, CALVI, ZANCAN, TIRELLI, MAGISTRELLI, GUBETTI, BUCCIERO, MARITATI, AYALA, BOBBIO Luigi, CAVALLARO, CIRAMI, FEDERICI, CENTARO, MANFREDI, FASSONE, NESSA

### **Approvato**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *c-ter*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185»;

*b)* al sesto comma, le parole: «per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte» sono sostituite dalle seguenti: «per replicare alle domande ed eccezioni modificate dall'altra parte».

*1-bis.* All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

«*c-quater*) all'articolo 185, al primo comma è premesso il seguente:

"Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116;".



1-ter. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

«2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia»;

2) al numero 3), le parole: «o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute» sono soppresse;

3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precepto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma»;

b) al numero 5), al secondo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: «nel comune» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni del circondario» e dopo le parole: «in mancanza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto»;

c) il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) all'articolo 510 sono apportate le seguenti modificazioni:

8.1) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignorati e ipotecari privi di titolo esecutivo, se gli stessi ne fanno istanza»;

8.2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Su istanza di uno dei predetti creditori, qualora lo stesso si sia munito di titolo esecutivo, ovvero, decorso il termine di tre anni, su istanza di ciascuna delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione, anche parziale, della somma accantonata»;

d) al numero 17), all'articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: «a un dottore commercialista o esperto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «a un commercialista»;

e) dopo il numero 17) è inserito il seguente:

«17-bis) all'articolo 534-ter, le parole: "con incanto" sono soppresse e la parola: "notaio", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "professionista"»;

f) al numero 20.2), all'articolo 559 del codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile»;

g) il numero 21) è sostituito dal seguente: «21) all'articolo 560, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: "Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità"»;

h) al numero 26), all'articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo del primo comma, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

2) al terzo comma, dopo le parole: «Il giudice con la medesima ordinanza» sono inserite le seguenti: «stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione,»;

i) dopo il numero 26) è inserito il seguente: «26-bis) all'articolo 570, le parole: "e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: ", del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore"»;

l) al numero 27), all'articolo 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni» sono soppresse;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «L'offerta è irrevocabile, salvo che: 1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di

cui all'articolo 573; 2) il giudice ordini l'incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta»;

*m)* al numero 27), all'articolo 572 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quarto comma, le parole: «anche in questi casi» sono soppresse;

*n)* al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quinto comma, le parole: «Nel caso di diserzione della» sono sostituite dalle seguenti: «Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla» e dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,»;

*o)* al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, le parole: «non crede di» sono sostituite dalle seguenti: «decide di non»; 2) al secondo comma, le parole: «In quest'ultimo caso, il giudice può» sono sostituite dalle seguenti «Il giudice può altresì»;

2) l'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile ivi richiamato è sostituito dal seguente: «Art. 591-*bis*. – (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-*bis*, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

- 7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
- 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
- 9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
- 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
- 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
- 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;
- 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui

non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita»;

*p)* al numero 42), all'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima»;

*q)* dopo il numero 43), è aggiunto il seguente: «43-*bis*) all'articolo 631, primo comma, dopo le parole: "all'udienza" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,"».

*1-quater.* All'articolo 2, comma 3, lettera *e-ter*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 709-*bis* del codice di procedura civile ivi richiamato, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio».

*1-quinquies.* All'articolo 2, comma 3-*ter*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio sono apportate le seguenti modificazioni:

*0a)* alla lettera *a)* anteporre la seguente:

«*a-bis*). Dopo l'articolo 161 è inserito il seguente: articolo 161-*bis* (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione). Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice di procedura civile».

*a)* alla lettera *b)*, all'articolo 169-*bis* ivi richiamato, le parole: «e ai dottori commercialisti» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commercialisti»;

*b)* alla lettera *c)*, all'articolo 169-*ter* ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti»;

c) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) l'articolo 173 è abrogato»;

d) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 173-*quater* ivi richiamato, nella rubrica, le parole: «con incanto» sono soppresse;

2) dopo l'articolo 173-*quater* ivi richiamato, è aggiunto il seguente:

«Art. 173-*quinquies*. – (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto). – Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.

Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni»;

e) alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 179-*bis* ivi richiamato, le parole: «, dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e commercialisti»;

2) all'articolo 179-*ter* ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti».

1-*sexies*. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 3-*quater* è sostituito dai seguenti:

«3-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-*bis*), b-*ter*), c-*bis*), c-*ter*), c-*quater*), e-*bis*) ed e-*ter*), 3-*bis* e 3-*ter*, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

3-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-*bis*), e 3-*ter*, lettere b), c), c-*bis*), d), e) ed i), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale

data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006».

*1-septies.* Le disposizioni di cui ai commi 1, *1-bis*, *1-ter*, *1-quater* e *1-quinquies* entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi *3-quater*, *3-quinquies* e *3-sexies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotti dal comma *1-sexies* del presente articolo.

*1-octies.* Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;

*b)* all'articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a mezzo del servizio postale»;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;

*c)* all'articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143»;

*c-bis)* all'articolo 163-*bis*, al primo comma, le parole «sessanta giorni» sono sostituite con le seguenti «novanta giorni» e le parole «centoventi giorni» sono sostituite con le seguenti «centocinquanta giorni»;

d) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (*Tempo delle notificazioni*). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21»;

e) all'articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto»;

f) all'articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa»;

g) all'articolo 170, quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

«Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni»;

h) all'articolo 186-*bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione»;

i) all'articolo 186-*ter*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione»;

l) all'articolo 186-*quater*, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza»;



m) all'articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro»;

n) all'articolo 256, le parole: «Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone» sono soppresse;

n-bis) all'articolo 269 il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo»;

o) l'articolo 283 è sostituito dal seguente:

«Art. 283. - (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*). – Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione»;

p) all'articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni»;

r) all'articolo 642, secondo comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è soppressa;

s) all'articolo 787, primo comma, le parole: «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti: «il professionista delegato»;

t) all'articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti»;

3) al quarto comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «professionista».

1-*novies*. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

1-*decies*. All'articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

1-*undecies*. Le disposizioni dei commi 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies* entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

1-*duodecies*. All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Il notificante di cui all'articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:

a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;

b) l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;

c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale dà conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto».

1-terdecies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1° settembre 1970, n. 898, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970».

*Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e in tema di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni e di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato).*

## 8.1

IL GOVERNO

### Ritirato

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 3-*quater* è sostituito dai seguenti:

"3-*quater*. All'articolo 165 del codice di procedura civile, primo comma, dopo le parole 'il proprio fascicolo contenente l'originale' sono aggiunte le seguenti: 'o la copia'";

"3-*quinquies*. All'articolo 474 del codice di procedura civile, sostituito dal comma 3, lettera e), n. 1, del presente articolo, al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il precetto deve contenere la trascrizione integrale delle scritture private autenticate di cui al n. 3 del secondo comma, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma.'";

"3-*sexies*. All'articolo 631 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

'Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'udienza in cui si procede alla vendita con incanto, ai sensi dell'articolo 581 o dell'articolo 591*bis*';

"3-*septies*. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

'Art 161-*bis*. - (Divieto di rinvio dell'incanto dopo la prestazione della cauzione da parte di terzi offerenti). - Prestata la cauzione ai sensi

dell'articolo 580 del codice, il rinvio dell'incanto può essere disposto solo con il consenso dei creditori e di tutti gli offerenti. In ogni altro caso alla data fissata si procede comunque all'incanto.';

"3-*octies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-*bis*), b-*ter*), c-*bis*), c-*ter*), e-*bis*) ed e-*ter*), 3-*bis*, 3-*ter*, lettera a), 3-*quater* e 3-*quinquies*, entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente a tale data.";

"3-*novies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), 3-*ter*), lettere b), c), d) e) ed f), 3-*sexies* e 3-*septies*, entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Tuttavia, se alla stessa data è già stata ordinata la vendita, essa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore, salva in ogni caso l'applicazione del quarto comma dell'articolo 631 del codice di procedura civile e dell'articolo 161-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."».

---

## 8.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

### V. testo 3

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "e non sono trascorsi venti anni dalla", sono inserite le seguenti: "trascrizione della";

b) al quarto comma, dopo le parole: "notificato e trascritto, nei confronti del donatario", sono inserite le seguenti: "e dei suoi aventi causa".

1-*ter*. All'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, sostituito dal comma 3, lettera e), n. 25, dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole "e delle mappe censuarie" sono soppresse e, dopo le parole "all'immobile pignorato" sono aggiunte le seguenti: "effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento", nonché al terzo comma del richiamato articolo 567, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Un termine di 120 giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata" e, al periodo successivo, dopo le parole "non è concessa" sono aggiunte le seguenti: "oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato in forza di quanto previsto nel periodo precedente"».

---

**8.2 (testo 3)**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "e non sono trascorsi venti anni dalla", sono inserite le seguenti: "trascrizione della";

b) al quarto comma, dopo le parole: "notificato e trascritto, nei confronti del donatario", sono inserite le seguenti: "e dei suoi aventi causa".

1-ter. All'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 3, lettera e), n. 25, dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole "e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso" sono soppresse e, dopo le parole "all'immobile pignorato" sono aggiunte le seguenti: "effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento", nonché al terzo comma del richiamato articolo 567, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Un termine di 120 giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata" e, al periodo successivo, dopo le parole "non è concessa" sono aggiunte le seguenti: "oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato in forza di quanto previsto nel periodo che precede," e, correlativamente, all'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, al primo comma, n. 6), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto nella vigente normativa",».

---

**ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE****Articolo 15.**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE

**x1.6**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 3 della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro"».

---

**x1.7**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. - (Modificazioni alla legge 29 luglio 2003, n. 229). – 1. All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi"».

---

**x1.8 (testo corretto)**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. - (Riordino del settore dei gas di petrolio liquefatti GPL). – 1. All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239 le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

---

**x1.9**

MALAN, STIFFONI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il termine per l'esercizio delle deleghe in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), m), n), o), p), q), r), s), t), u) e v) della legge 23 agosto 2004, n. 243, è fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 243 del 2004.

1-ter. All'articolo 1 comma 53, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: "fino ad un massimo di cinque" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di dieci"».

---

**x1.10 (già 14.0.77)**

IL GOVERNO

**V. testo 2**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo è delegato adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE».

---

**x1.10 (testo 2) (già 14.0.77)**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo è delegato adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G700**

GRILLO, AZZOLLINI, BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, FORCIERI, PEDRAZZINI, CICOLANI, MENARDI, FORTE, DONATI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

considerato che la norma di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 115 limita lo sblocco dei finanziamenti per le opere infrastrutturali avviate dalle Autorità Portuali garantendo la copertura finanziaria del solo 2005, impedendo così la indispensabile programmazione pluriennale,

impegna il Governo a reperire, in sede di approntamento della Legge Finanziaria per il 2006, un'ideale copertura necessaria a consentire la prosecuzione degli investimenti anche per gli esercizi 2006-2007.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

**C1**

IL RELATORE

**Approvata**

*All'articolo 3, comma 2, come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.3, sostituire le parole: «studenti/docenti», ovunque ricorrano, con le seguenti: «docenti/studenti».*

*Nel titolo del disegno di legge, aggiungere in fine le seguenti parole: «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative».*

---



Allegato B**Dichiarazione di voto del senatore Malabarba  
sull'emendamento 6.300 al disegno di legge n. 3523**

Nell'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2005, proponete di prorogare un legge di cui già in fase di approvazione da più parti ne era stata denunciata l'incostituzionalità.

Nuovamente ci costringete a votare una norma non solo inefficace, ma addirittura pericolosa, lesiva di alcune libertà fondamentali dei cittadini. La legge è evidentemente inefficace (e lo ha anche dimostrato sul campo) quanto allo scopo dichiarato, ossia quello di contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, perché è carente da un punto di vista organico, sia sotto l'aspetto della prevenzione (che sarebbe stata indispensabile) sia sotto l'aspetto, altrettanto importante, del controllo. Ma è soprattutto un provvedimento pericoloso poiché l'unica innovazione proposta (ed è il cuore del provvedimento) risulta essere una lesione grave dello stato di diritto.

La violenza ed il teppismo devono essere combattuti con le armi della vera legalità e senza concessioni alla legislazione dell'emergenza che si traduce sempre in uno strappo ai diritti fondamentali dei cittadini.

Quello che ci proponete è addirittura di prorogarla quella legge inefficace e pericolosa, un provvedimento che ben si iscrive in un contesto dominato da leggi eccezionali, figlie e proiezioni di una cultura dell'emergenza che devasta diritti e garanzie e finisce, di fatto, con l'assorbire ed esercitare la sovranità reale, trasformando lo stato di diritto in stato penale.

Siamo nettamente contrari alla proroga di quella legge figlia di una concezione di governabilità che fonda se stessa su un'ossessione securitaria e che, invece di risolvere i problemi sociali, invece di adoperarsi per politiche di interventi preventivi, muta la cultura materiale del Paese ed il suo stesso stato di diritto. In troppe leggi, approvate da questo Parlamento e dalle sue maggioranze nelle ultime legislature (non solo di questa) si utilizza lo stato d'eccezione come deroga alle regole ordinarie del sistema processuale penale e costituzionale facendo leva sulla repressione di fenomeni sociali che non si sono saputi prevenire, governare e controllare.

Ovviamente nessuno vuole qui negare la difficile situazione che si vive negli stadi italiani, sempre più riserva di giovani braccia per la nuova destra eversiva, ma vorremmo proporre di affrontare il problema da un punto di vista alternativo a quello semplicistico del Governo, attento unicamente alla repressione di questi fenomeni e tentato dalla possibilità di estenderla, questa repressione, a forme di manifestazione del dissenso poco gradite dalla maggioranza. La violenza che in forme diverse attra-

versa la società non si può pretendere rimanga fuori dai cancelli di uno stadio di calcio, luogo in cui le passioni e le emozioni raggiungono, in ogni occasione, il massimo della espressività. E soprattutto non dimentichiamo uno degli ultimi incresciosi incidenti avvenuti in occasione della partita Roma Livorno, su cui è calato un pesantissimo velo di silenzio, vedevano coinvolte gli stessi tutori dell'ordine. A cominciare dal trattamento subito allo stadio dai tifosi livornesi cui è stato sequestrato uno striscione che ricordava le vittime del *Moby Prince*, mentre dalla curva Romanista venivano esposti tranquillamente striscioni fuorilegge recanti simboli fascisti e nazisti per finire con le vicende non ancora ben chiare degli incidenti avvenuti alla stazione S. Pietro di Roma.

Come si può pretendere di intervenire sulla sicurezza negli stadi se poi si verificano questi episodi incresciosi che coinvolgono anche coloro che dovrebbero garantirla?

Sarebbe un'ipocrisia dimenticarsi che lo stadio è diventato, spesso, anche il luogo dove, di fronte ad azioni violente le Forze dell'ordine hanno sperimentato e attuato forme di repressione che poi hanno trasferito nelle piazze. La condanna ad ogni forma di violenza, da qualsiasi parte provenga, è un dato certo e da noi sempre ribadito. Ciò, però, non ci porta a considerare legittime le forme di repressione che intravediamo in questo provvedimento.

Quello che vi abbiamo chiesto in passato e chiediamo tutt'ora è di intervenire in maniera intelligente, coinvolgendo tutti quelli, società sportive in testa, che hanno interessi economici e non sportivi nel gioco del calcio, per pensare una politica di prevenzione e riduzione reale degli episodi di violenza negli stadi. È fondamentale sottolineare l'importanza del ruolo delle società sportive, spesso omertose quando si tratta di giudicare l'operato dei propri aderenti

Queste e molte altre sarebbero le norme da discutere se si volesse affrontare realmente e proficuamente il problema degli stadi.

Sen. MALABARBA

**Dichiarazione di voto finale  
del senatore Valditara sul disegno di legge 3523**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento in esame pur riconoscendo che per l'ennesima volta ci troviamo di fronte ad una miscellanea di argomenti secondo un modello di legislazione ormai inveterato, ma certamente non esemplare. Alcune delle norme qui contenute sono comunque di particolare rilievo e vedono il contributo decisivo di Alleanza Nazionale.

Innanzitutto, il provvedimento che porta alla assunzione di 40.000 precari, fortemente voluto da Alleanza Nazionale. Si tratta dell'avvio di un piano di assunzioni che nell'impegno del Governo dovrà portare alle immissioni in ruolo di 70.000 persone in tre anni. Alleanza Nazionale chiede che si porti a compimento entro cinque anni l'assunzione di tutti gli insegnanti precari, avviando nel contempo anche l'assunzione del personale ATA. Si ricorda che nel 2001 questo Governo aveva già provveduto all'assunzione di 62.000 docenti. Altre 15.000 persone tra docenti e non docenti erano stati assunte nel 2003.

Importante è poi anche la proroga di due anni del cosiddetto «arresto in flagranza differito», che ha portato nella sua prima applicazione al dimezzamento degli incidenti tra tifoserie.

Di rilievo è pure l'emendamento all'articolo 5 che ha determinato la revoca definitiva della patente a colui che si sia reso responsabile di omicidio colposo in stato di ebbrezza alla guida di autoveicoli.

Una storica battaglia di Alleanza Nazionale è anche l'area di contrattazione separata per la vicedirigenza. Al riguardo, il senatore Magnalbò aveva già presentato un emendamento poi recepito dalla Commissione.

Si accoglie altresì con favore l'aumento retributivo per il personale diplomatico, auspicando tuttavia che aumenti significativi siano anche destinati al personale dell'area funzionale, così da evitare la creazione di differenziazioni retributive eccessive che potrebbero deprimere lo spirito di coesione, che è invece auspicabile in un medesimo comparto.

Più in generale, occorre ridurre le eccessive sperequazioni all'interno dei Ministeri derivanti dalla applicazione della contrattazione individuale.

*Sen. VALDITARA*

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 3523, di conversione del decreto-legge n. 115 del 2005. Em. 6.301, Pizzinato e altri	205	204	004	196	004	103	APPR.
2	NOM.	DDL n. 3523. Emm.11.0.7 e 11.0.301, Rollandin e altri, Malan	191	188	004	066	118	095	RESP.
3	NOM.	DDL n. 3523. Em. 12.1, Villone	191	189	003	057	129	095	RESP.
4	NOM.	DDL n. 3523. Em. 13.1 (testo corretto), la Commissione	195	193	010	156	027	097	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)  
 C = Voto contrario (in votazione palese)  
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
 A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0848 del 20-07-2005 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
ACCIARINI MARIA.C	F			
AGOGLIATI ANTONIO	F	C	C	F
AGONI SERGIO	F	F	F	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB		C	C	F
AMATO GIULIANO	F	F		
ANDREOTTI GIULIO		A	F	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	F	C	C	F
ASCIUTTI FRANCO	F	C		F
AYALA GIUSEPPE MARIA	F			
AZZOLLINI ANTONIO	F	C	C	
BAIO DOSSI EMANUELA		F	F	F
BALBONI ALBERTO	F	F	C	F
BALDINI MASSIMO	F	C	C	F
BARATELLA FABIO	F			F
BARELLI PAOLO	F		C	F
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	F		F
BASSANINI FRANCO				F
BASSO MARCELLO	F			
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F		F
BATTAGLIA ANTONIO	F	C	C	F
BATTISTI ALESSANDRO		F	F	F
BERGAMO UGO	F	C	C	F
BETTA MAURO	F	F	F	A
BETTAMIO GIAMPAOLO		C	C	F
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	F			
BIANCONI LAURA	F	C	C	F
BOBBIO LUIGI		C	C	F
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	F	F	C
BONATESTA MICHELE	F	C	C	F
BONAVITA MASSIMO	F			

Seduta N. 0848 del 20-07-2005 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
BONFIETTI DARIA	F			
BONGIORNO GIUSEPPE	F	C	C	F
BOREA LEONZIO	F	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	F	C	C	F
BOSI FRANCESCO	M	C	C	F
BRIGNONE GUIDO	F	C	F	C
BRUNALE GIOVANNI	F			
BRUTTI PAOLO	F			
BUCCIERO ETTORE		C		F
BUDIN MILOS	F			
CADDEO ROSSANO		F	F	
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	F	C	C	F
CALVI GUIDO		F	F	
CAMBER GIULIO	F	C	C	F
CAMBURSANO RENATO	F			
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	C	C	F
CARELLA FRANCESCO	F			
CARRARA VALERIO	F	C	C	F
CARUSO ANTONINO		C	C	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C		
CASTELLANI PIERLUIGI	F	R	F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	F	C	C	F
CHERCHI PIETRO		C	C	F
CHINCARINI UMBERTO	F	F	F	C
CHIRILLI FRANCESCO	F	C	C	F
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F
CICCANTI AMEDEO	F	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	F	C	C	F
COMINCIOLI ROMANO	F	C	C	F

Seduta N. 0848 del 20-07-2005 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
COMPAGNA LUIGI	F	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	F	C	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	F	C	C	F
CORRADO ANDREA	F	C	F	C
CORTIANA FIORELLO	F			
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	C	C	
COVIELLO ROMUALDO	M	M	M	M
COZZOLINO CARMINE	F	C	C	F
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	F	F	C	F
CURSI CESARE	M	M	M	M
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	A	C	C	F
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F		F	C
D'AMBROSIO ALFREDO	F	F	F	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO				F
DANIELI PAOLO	F	A	A	A
DANZI CORRADO		C		C
DATO CINZIA	F		F	
DE CORATO RICCARDO	F	C	C	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	C	C	F
DEL PENNINO ANTONIO	F	C	C	F
DEMASI VINCENZO	F	C	C	F
DE PAOLI ELIDIO	F			
DE PETRIS LOREDANA	F			C
DE RIGO WALTER	F	C	C	F
DETTORI BRUNO				F
DE ZULUETA CAYETANA		F	F	C
DI GIROLAMO LEOPOLDO				F
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	F	C	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F	F	
DONADI MASSIMO				F

Seduta N. 0848 del 20-07-2005 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
D'ONOFRIO FRANCESCO	A	C	C	F
EUFEMI MAURIZIO	F	C	C	F
FABBRI LUIGI	F	C	C	F
FALCIER LUCIANO	F	C	C	F
FALOMI ANTONIO				R
FASOLINO GAETANO	F	C	C	F
FASSONE ELVIO	F	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	F	C	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	C	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	C	C	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO		F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	C	C	F
FISICHELLA DOMENICO	P	P		
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	
FLORINO MICHELE	A		C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F			F
FORLANI ALESSANDRO	F	C	C	C
FORMISANO ANIELLO	F	F		F
FORTE MICHELE	F	C	C	F
FRANCO PAOLO	F	F	F	C
FRANCO VITTORIA	F			
GABURRO GIUSEPPE	F	C	C	F
GAGLIONE ANTONIO		F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F		F
GENTILE ANTONIO	F	C	C	F
GIRFATTI ANTONIO	F	C	C	F
GIULIANO PASQUALE	M	M	M	M
GRECO MARIO	F	C	C	F
GRILLO LUIGI	F	C	C	F
GRILLOTTI LAMBERTO	F		C	F
GRUOSSO VITO	F		F	F
GUASTI VITTORIO	F	C	C	F



Seduta N. 0848 del 20-07-2005 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
GUBERT RENZO	F	F	C	A
GUBETTI FURIO	F	C	C	F
GUZZANTI PAOLO	F	C	C	F
IANNUZZI RAFFAELE	F	C	C	F
IERVOLINO ANTONIO	F	C	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	M	M	M	M
IOVENE ANTONIO	F	F	F	F
IZZO COSIMO	F	C	C	F
KOFLER ALOIS	F			
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M
LATORRE NICOLA	F	F	F	F
LAURO SALVATORE			C	
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	
LIGUORI ETTORE	F			
LONGHI ALEANDRO	F	F		
MAFFIOLI GRAZIANO	F	C	C	F
MAGISTRELLI MARINA	F			
MAGNALBO' LUCIANO		C	C	F
MALAN LUCIO	F	C	C	F
MANCINO NICOLA	F	R	R	C
MANFREDI LUIGI	F	F	C	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	F	C	C	F
MANZELLA ANDREA		F	F	C
MANZIONE ROBERTO				F
MARANO SALVATORE	M	M	M	M
MARINO LUIGI		F		F
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	F	A	A	A
MEDURI RENATO			C	F
MELELEO SALVATORE	F	C	C	F
MENARDI GIUSEPPE	F	F	C	F

Seduta N. 0848 del 20-07-2005 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
MICHELINI RENZO	F	F	F	A
MINARDO RICCARDO	F	C		F
MODICA LUCIANO	F	F		
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	C	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F		F	
MONTI CESARINO	F		F	C
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F
MONTINO ESTERINO	F			
MORO FRANCESCO	F	C	F	C
MORRA CARMELO	F	F	C	F
MORSELLI STEFANO	M	M	M	M
MUGNAI FRANCO	F	C	C	F
MULAS GIUSEPPE	F	C	C	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F	F
NESSA PASQUALE	F	C	C	F
NIEDDU GIANNI		F	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	C	C	F
NOVI EMIDDIO	F		C	F
OCCHETTO ACHILLE		F	F	
OGNIBENE LIBORIO	F	C	C	F
PACE LODOVICO	F	C	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA		F	F	F
PAGLIARULO GIANFRANCO	F			
PALOMBO MARIO	F	C	C	F
PAPANIA ANTONINO	F			
PASCARELLA GAETANO	F		F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	C	C	F
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	F	C	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO	F	F	C	C
PEDRINI EGIDIO ENRICO	F	F	F	
PEDRIZZI RICCARDO	F	C	C	F

Seduta N. 0848 del 20-07-2005 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	C	C	F
PELLICINI PIERO	F	C	C	F
PERUZZOTTI LUIGI	F	C	C	
PESSINA VITTORIO	F	C	C	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	A
PETRINI PIERLUIGI		F	F	A
PIANETTA ENRICO	F	C	C	F
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	F	C	C	F
PILONI ORNELLA	F			
PIROVANO ETTORE	F	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F			
PONTONE FRANCESCO	F	C	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	F	C	C	F
PROVERA FIORELLO	F			
RAGNO SALVATORE	F	C	C	
RIGONI ANDREA	F	F		
RIPAMONTI NATALE			F	C
RIZZI ENRICO	F	C	C	F
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	F	F	A
RONCONI MAURIZIO	F	C	C	F
ROTONDO ANTONIO	F		F	F
RUVOLO GIUSEPPE				F
SALERNO ROBERTO			C	F
SALINI ROCCO	F	C	C	F
SALVI CESARE			P	P
SALZANO FRANCESCO	F		C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	C	C	F
SANZARELLO SEBASTIANO	F	C	C	F
SAPORITO LEARCO	C	C	C	F
SCARABOSIO ALDO	F	C	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	A		C	

Seduta N. 0848 del 20-07-2005 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
SCOTTI LUIGI	F	C	C	F
SEMERARO GIUSEPPE	F		C	F
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C
SODANO TOMMASO	M	M	M	M
SOLIANI ALBERTINA			F	
SPECCHIA GIUSEPPE		C		F
STANISCI ROSA	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F	A		
SUDANO DOMENICO	F	C	C	F
TAROLLI IVO	M	M	M	M
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	C	C	F
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F
THALER HELGA	F	F	A	A
TIRELLI FRANCESCO	F		F	C
TOFANI ORESTE	F	C		F
TOMASSINI ANTONIO	F	C	C	F
TONINI GIORGIO	F	F	F	F
TRAVAGLIA SERGIO	F	C	C	F
TREDESE FLAVIO	F	C	C	F
TREMATERRA GINO	F	C	C	F
TREU TIZIANO	F			F
TUNIS GIANFRANCO	F	C	C	F
TURCI LANFRANCO		F	F	F
ULIVI ROBERTO	M	M	M	M
VALDITARA GIUSEPPE	F	C	C	F
VALLONE GIUSEPPE	M	F		F
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	F	F	C
VEGAS GIUSEPPE	M	C	C	A
VENTUCCI COSIMO	C	C	C	F
VICINI ANTONIO	F	F		

Seduta N. 0848 del 20-07-2005 Pagina 9

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
VILLONE MASSIMO			F	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F			
VITALI WALTER	F	F		
VIVIANI LUIGI	F			
VIZZINI CARLO	F	C	C	F
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	
ZANDA LUIGI ENRICO		F	F	C
ZANOLETTI TOMASO	F	F	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	F	C	C	F
ZICCONI GUIDO	F	C	C	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	C	C	F

### **Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

Con lettera del 19 luglio 2005, pervenuta in data odierna, il senatore Cutrufo ha comunicato che cessa di appartenere al Gruppo Unione Democratica e di Centro (UDC) e aderisce al Gruppo Misto, per la componente Democrazia Cristiana per le Autonomie.

### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo UDC ha comunicato che il senatore Cherchi cessa di appartenere alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente ed entra a far parte della 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sen. Vitali Walter, Brunale Giovanni, Piatti Giancarlo, Chiusoli Franco, Vicini Antonio, Mascioni Giuseppe, Caddeo Rossano, Zancan Giampaolo, Battafarano Giovanni Vittorio, Cavallaro Mario, Crema Giovanni, Budin Milos, Latorre Nicola, Giovanelli Fausto, Maconi Loris Giuseppe, Sodano Tommaso, Martone Francesco, Viserta Costantini Bruno  
Nuova disciplina fiscale in materia di vendita del tartufo fresco (3555)  
(presentato in data 20/07/2005)

### **Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 settembre 2004, n. 252, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 526).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, che dovrà esprimere il parere entro il 29 agosto 2005. La richiesta è altresì deferita – relativamente alle conseguenze di carattere finanziario – alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che dovrà pronunciarsi entro il medesimo termine del 29 agosto.

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con lettera in data 14 luglio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la relazione sullo stato dell'informatiz-

zazione nella pubblica amministrazione per l'anno 2004, comprensiva del rapporto sull'attività svolta dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione nel corso del 2004 (*Doc. C, n. 6*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitti di attribuzione**

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 290 del 7 luglio 2005, depositata il successivo 19 luglio, ha dichiarato improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto con ricorso del 16 dicembre 2003 dal tribunale di Milano – ottava sezione penale, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 15 ottobre 2003, ha dichiarato che i fatti oggetto di un procedimento penale a carico del senatore Marcello Dell'Utri concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-quater, n. 17*).

La decisione di costituirsi in giudizio per resistere nel conflitto dinanzi la Corte costituzionale era stata adottata dall'Assemblea con deliberazione del 16 dicembre 2004.

### **Interpellanze**

BORDON, BASTIANONI, CASTELLANI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – (*Già 3-02205*)  
(2-00758 p. a.)

COMPAGNA, CALLEGARO, CASTAGNETTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

come emerge dal «Resto del Carlino» del 15, 16 e 17 luglio 2005, in occasione dell'ultimo sciopero dei magistrati, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Modena dottor Manfredi Luongo avrebbe rilasciato una serie di dichiarazioni con intenti e finalità di denigrazione del mondo politico italiano;

il dottor Luongo avrebbe affermato che «i politici dovrebbero prima di parlare accendere il cervello»;

dal dottor Luongo la riforma dell'ordinamento, in questi giorni all'attenzione del Parlamento, sarebbe stata definita «incostituzionale», in quanto ispirata al «disegno di voler sottoporre la Magistratura al potere politico»;

argomento più volte sottolineato dal dottor Luongo sarebbe stato che «lo schema di questa riforma è stato redatto da un Ministro che di giustizia non capisce niente e non ci rappresenta»;

di qui, nei successivi approfondimenti, l'idea di «una riforma che prende quello che voleva la vituperata loggia P2 di Licio Gelli...»;

il che, nelle conclusioni proposte dal dottor Luongo, implicherebbe di «riconoscere come l'attuale classe politica risulti composta da affaristi di scarso scrupolo e portaborse di terzo livello»,

gli interroganti chiedono di sapere se esista, e se esista quale sia, se operi, e se operi come possa attivarsi, un circuito di responsabilità che possa far valere, rispetto alle opinioni del Sostituto Procuratore dottor Luongo, termini e toni meno irrispettosi delle nostre istituzioni, della rappresentanza eletta dal popolo, del suo buon diritto a non essere offesa nell'esercizio del suo dovere di legiferare.

(2-00759)

### Interrogazioni

PASTORE. – *Al Ministro per gli affari regionali.* – Premesso che:

in data 12 luglio 2005, con deliberazione n. 601/C, la Giunta Regionale dell'Abruzzo ha approvato il disegno di legge n. 22/2005, relativo a «Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della regione Abruzzo»;

richiamando impropriamente l'art. 97 della Costituzione, il comma 1 dell'art. 1 della legge istituisce la corrispondenza obbligatoria tra la durata degli organismi degli Enti nominati o comunque dipendenti dalla Regione e la durata della legislatura;

il comma 2 dello stesso art. 1 stabilisce che qualsiasi nomina dei vertici individuali e collegiali, dettagliatamente elencati, conferita dagli organi di direzione politica della Regione, decada automaticamente con l'insediamento del nuovo Consiglio regionale;

tra gli organi soggetti a questa legge si indicano specificamente anche quelli di controllo, così violando la funzione stessa dell'organo;

negli organismi di vertice sono ricompresi anche i presidenti ed i componenti dei Consigli di Amministrazione delle società di capitali controllate o partecipate dalla Regione, con ciò violando tutti gli Statuti di cui esse si sono legittimamente dotate nel rispetto della propria autonomia, sancita dal codice civile ;

l'art. 2 prescrive la decadenza di tutte le nomine in essere all'atto dell'entrata in vigore della legge e stabilisce, inoltre, che entro i quarantacinque giorni successivi alla sua promulgazione si proceda alla ricostituzione di tutti gli organi così automaticamente decaduti, salvo avvenuta conferma, con ciò violando il principio inderogabile della esclusione della retroattività delle leggi;

dispone, infine, che gli organi indicati all'art. 1 adeguino i loro statuti alle disposizioni di questa legge;

appaiono evidenti macroscopiche violazioni della Costituzione, in riferimento ai requisiti di imparzialità degli uffici della Pubblica Amministrazione, come prescritto proprio dal comma 1 dell'art. 97 della Carta,



poiché, in base a questa legge, tutti gli organi di vertice della Regione sarebbero da essa nominati sulla base della contiguità e coerenza politica di essi con lo schieramento di maggioranza, ivi compresi quelli di controllo, che, in questo modo, sarebbero nominati da coloro nei confronti dei quali dovrebbero esercitarlo;

altrettanto evidentissime sono per l'interrogante le violazioni del codice civile, poiché la decadenza automatica, prescritta dall'art. 2 della legge, si pone in insanabile contrasto con gli artt. 2383 e 2400, ove essi prescrivono che gli amministratori ed i sindaci delle società siano soggetti solo ed esclusivamente alle assemblee le quali, uniche, possono provvedere alla eventuale loro revoca;

la revoca *ope legis* prevista da questa legge comporta, perciò, una inammissibile ingerenza nella materia dell'ordinamento del diritto civile, che è potestà legislativa esclusiva dello Stato;

appare assolutamente intollerabile, inoltre, la violenta indicazione, espressa da questa legge, della volontà di interferire politicamente nella vita e nelle attività di Enti e Società che gestiscono autonomamente settori vitali della pubblica amministrazione, attraverso la revoca degli amministratori, prescindendo dalla loro competenza e dai risultati conseguiti;

le conseguenze dell'entrata in vigore di una tale legge, infine, oltre a produrre una prevedibile, enorme massa di ricorsi in ogni sede giurisdizionale, con conseguenti, gravi effetti sulle finanze regionali, saranno assolutamente devastanti per le attività degli organismi interessati, i quali si limiteranno, per il futuro, a gestire l'ordinaria amministrazione, per la evidente necessità di una programmazione dell'attività che sia limitata ai tempi presumibili di una legislatura,

si chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare per impedire gli effetti, a giudizio dell'interrogante perversi e devastanti, dell'entrata in vigore di una tale infausta legge.

(3-02218)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

IOVENE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che in Calabria, e soprattutto sulla linea ionica, numerose sono state in questi anni le soppressioni sia di treni a lunga percorrenza che di quelli locali, senza tenere conto dei bisogni e delle esigenze delle popolazioni e dei territori;

che i trasporti ferroviari in Calabria mantengono ancora oggi un'assoluta importanza sia per le varie esigenze dei cittadini che per lo sviluppo e l'economia dei territori;

che con le scelte compiute nel settore dei trasporti si mortifica il Mezzogiorno e si rende sempre più marginale la Calabria, soprattutto nel suo versante ionico;

che in Calabria c'è forte preoccupazione per il progressivo depauperamento della linea ferroviaria ionica, tanto che nel corso degli ultimi anni sono stati numerosi gli incontri e le iniziative da parte dei cittadini, amministratori locali e comitati per la difesa ed il potenziamento della linea ferroviaria ionica;

che con l'entrata in vigore dell'orario estivo Trenitalia ed RFI (Rete ferroviaria italiana) hanno deciso la cancellazione di alcune fermate dei treni a carattere regionale lungo la linea ionica catanzarese, con la conseguente chiusura di molte stazioni lungo la linea (Squillace, Montepaone, S. Andrea J., Badolato, S. Caterina J., Guardavalle);

che la soppressione delle fermate ha riguardato, nella tratta Catanzaro Lido-Reggio Calabria, i seguenti treni regionali: 34839, 8529, 35013, 34817, 34775, 34833, 34753, e nella tratta Reggio Calabria-Catanzaro Lido i seguenti treni: 34838, 34842, 12714, 8532, 34846, 34848, 35012, 34750, 34836, 35018;

che tale soppressione comporta notevoli disagi ai cittadini della zona nel raggiungere il capoluogo di Regione, Catanzaro, Lamezia Terme e i treni a lunga percorrenza. Per fare un esempio il treno per Lamezia Terme da Soverato parte alle ore 9.10 e arriva alle ore 11.07, l'Eurostar (treno 9384) per Roma parte da Lamezia alle ore 11.04;

che tale decisione priva di un servizio di enorme utilità i comuni costieri e montani della fascia ionica calabrese in pieno periodo turistico, nonché le migliaia di turisti che ogni anno raggiungono Squillace, S. Andrea J., Montepaone, Badolato, S. Caterina J., Guardavalle in provincia di Catanzaro e le vicine località di villeggiatura, tutte zone ad alta vocazione turistica;

che risulta allo scrivente che non sono stati attivati collegamenti sostitutivi su gomma;

considerato:

che la linea ferroviaria ionica decretata nel 1862, un anno dopo l'Unità d'Italia, fu la prima ferrovia della Calabria;

che già nel 1864 aprirono i primi cantieri, nel 1867 entrarono in servizio i primi treni e nel 1890, attraverso la diramazione Metaponto-Battipaglia, si misero in comunicazione la Calabria (e la Sicilia) con Napoli, Roma ed il nord d'Italia;

che la linea ferroviaria ionica, oltre che mezzo di comunicazione importante per l'intera regione, anche perché la linea tirrenica è stata costruita parecchio tempo dopo, rappresentò un grande fattore di sviluppo per le coste dell'antica Magna Grecia;

che già dalla metà degli anni Ottanta, anziché provvedere all'elettrificazione complessiva ed al raddoppio dei binari, per ammodernare una linea ferroviaria ormai centenaria, le Ferrovie dello Stato optarono per il lento e graduale impoverimento della ferrovia ionica;

che la zona ionica meridionale della Calabria ha un bacino di utenza superiore ai 300.000 abitanti e da anni è mal collegata al resto d'Italia;

che il mancato collegamento ferroviario con la fascia ionica calabrese, oltre ad arrecare un danno alle popolazioni residenti, arreca un danno agli operatori turistici della zona;

che da anni il servizio offerto da Trenitalia nella zona ionica calabrese è carente, con continue soppressioni di servizi, ritardi alcune volte incalcolabili, carrozze non adeguate, stazioni chiuse;

che i continui cambi di orario, la soppressione di treni e la cancellazione di alcune fermate creano numerosi problemi ai viaggiatori, sia pendolari che occasionali;

che occorre che tutte le parti in causa collaborino al fine di mettere in atto una concreta politica dei trasporti in grado di garantire un sistema di mobilità integrata,

si chiede di sapere:

se non si ritenga la scelta di Trenitalia di cancellare alcune fermate dei treni a carattere regionale lungo la linea ionica catanzarese, con la conseguente chiusura di molte stazioni lungo la linea (Squillace, Montepaone, S. Andrea J., Badolato, S. Caterina J., Guardavalle), proprio durante il periodo estivo, una scelta sbagliata;

quali iniziative si intendano mettere in atto al fine di far recedere la società Trenitalia dalla decisione adottata e ripristinare le fermate sopresse;

quali iniziative si intendano mettere in atto affinché la società Trenitalia garantisca un servizio adeguato, tenendo conto anche delle caratteristiche di quella particolare area geografica, la vastità dell'utenza, la condizione socio-economica e il periodo estivo.

(4-09129)

MULAS. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'interno.* – Premesso:

che lo «stato di salute» dell'economia agro-pastorale della Sardegna, ed in particolare della Gallura, è in perenne crisi, e sta accusando ulteriori pesanti colpi a causa di due fenomeni distinti ma strettamente legati: quello della siccità, determinato da una primavera particolarmente calda, e il connesso fenomeno degli incendi che, in questo inizio di stagione, ha fatto la sua triste apparizione, riproponendo quella annosa piaga che, oltre a danneggiare l'economia su menzionata, sta compromettendo irrimediabilmente il patrimonio ambientale e boschivo;

che, nel territorio comunale di Aggius (Sassari), nella giornata del 17 luglio 2005, un incendio di vaste proporzioni, oltre ad aver danneggiato irrimediabilmente la flora, ha mietuto molti decessi fra i capi vaccini presenti al pascolo;

che la causa di tale danno risulterebbe essere imputabile ad una negligenza da parte dell'ENEL, che non avrebbe sostituito tempestivamente un trasformatore di linea;

che, nonostante la volontà di un pronto intervento, i mezzi di soccorso sono giunti sul posto due ore dopo l'allarme, aggravando in siffatta

situazione la precarietà del fenomeno incendio a discapito del sito boschivo e degli imprenditori interessati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti risarcitori per ripagare i pastori, i contadini e i proprietari del fondo interessati e danneggiati dall'incendio, innescatosi molto probabilmente per incuria altrui.

(4-09130)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Per sapere:

quali industrie, ubicate in Irpinia e nel Salernitano, finanziate con fondi della legge 219/89, abbiano ottenuto dal Ministero delle attività produttive, nel rispetto dell'art. 10, comma 2, della legge 266/97, la concessione in proprietà del lotto o dei lotti dove sono collocati i capannoni industriali;

se le industrie presenti e operanti siano tutte beneficiarie del contributo della legge 219/89 o alcune di queste siano subentrate, con contratti di fitto o di compravendita, alle aziende titolari dei benefici della suddetta legge, poi dichiarate fallite;

quante e quali industrie siano state dichiarate fallite e quanti e quali siano i casi in cui il curatore fallimentare sia divenuto proprietario dei capannoni anziché l'ASI e la Regione Campania, in virtù della legge 144/99;

quante e quali aziende abbiano affittato o subaffittato parte dei capannoni ad altri imprenditori, pur non essendo proprietarie del lotto e dei capannoni, senza il consenso dell'ASI e della Regione Campania.

(4-09131)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la notizia apparsa sul quotidiano «Il Tirreno» e divulgata da Rai News 24, edizioni di sabato 16 luglio 2005, riporta di un tentato furto in un deposito munizioni di competenza dell'8° CERIMANT;

in occasione di una loro visita presso il Comando dell'8° CERIMANT dell'Esercito, alcuni parlamentari avevano ricevuto dall'ufficiale addetto alla sicurezza, T. Col. Nicola De Nicola, e dal Direttore dello stesso CERIMANT, le più ampie rassicurazioni sulla sicurezza e l'inviolabilità dei depositi di munizioni ed armamenti nonché sull'efficienza del servizio di vigilanza e guardiania;

in occasione di una recente visita presso il Deposito munizioni di Nera Montoro – 23 maggio 2005 – si poteva constatare, tra le differenti problematiche riscontrate, la totale inefficienza dei dispositivi di sicurezza e l'inadeguatezza del servizio di vigilanza affidato a poche guardie giurate, come rilevato nell'interrogazione 5-04402, presentata alla Camera dei deputati;

il fatto accaduto presso il deposito di munizioni Ederle (Bibbona – Cecina) smentisce categoricamente l'ufficiale addetto alla sicurezza che

aveva così affrettatamente rassicurato circa l'impenetrabilità da parte di estranei di queste particolari installazioni;

risulta che presso i depositi munizioni e gli stabilimenti dipendenti dall'8° Cerimant manchino adeguati sistemi elettronici di allarme e videocontrollo o, dove sono presenti, sono comunque inefficienti o totalmente inadeguati alle reali esigenze di sicurezza, anche in considerazione dell'attuale situazione internazionale;

risulta che recentemente il Comando dell'8° CERIMANT ha affidato ad uno studio tecnico (architettura -ingegneria) di Milano il compito di progettare, redigere i capitolati di gara e dirigere i lavori di esecuzione, relativamente agli impianti di allarme e videosorveglianza dei depositi munizioni di sua competenza, anziché ricercare nell'ambito della Forza armata o di altre Forze armate personale qualificato per tale incarico, in modo da non gravare di inutili spese il già magro bilancio del Ministero della difesa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga estremamente grave che in un deposito di munizioni, dove sono custoditi ordigni ed esplosivi di ogni tipo, si sia potuta verificare un'intrusione da parte di estranei e che il personale addetto alla vigilanza ed i sistemi di sicurezza di cui è dotato non abbiano rilevato nulla;

se ritenga di dover disporre immediate indagini sullo stato della sicurezza dei depositi munizioni dislocati sul territorio nazionale e, nel contempo, accertare quali siano i compiti e le responsabilità del personale addetto alla vigilanza;

se ritenga di dover disporre immediate indagini, in relazione ai fatti in premessa, per accertare le eventuali responsabilità dell'ufficiale addetto alla sicurezza, del rappresentante dell'amministrazione e dell'organo di controllo per il contratto di vigilanza e guardiania, del Direttore dell'8° CERIMANT;

quali siano i motivi per cui l'amministrazione militare abbia voluto affidare a soggetti esterni alla forza armata l'attività di progettazione e redazione dei capitolati di gara relativi agli impianti di sicurezza dei depositi munizioni alle dipendenze dell'8° CERIMANT, con quali costi e con quali garanzie di sicurezza e professionalità;

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo nei confronti dei responsabili della sicurezza, rappresentante dell'amministrazione e membro dell'organo di controllo per il contratto relativo al servizio di vigilanza e guardiania presso i depositi munizioni dell'8° CERIMANT, la ditta appaltatrice dalla quale dipendono le guardie giurate in servizio presso il deposito in parola affinché tale fatto, di estrema gravità, non si verifichi in futuro presso gli altri depositi munizioni;

se sia stato trafugato del materiale ed eventualmente di quale tipologia.

(4-09132)

TURRONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

a tutt'oggi sono in corso lavori all'interno di Palazzo Aldrovandi in Bologna;

lo straordinario palazzo nobiliare, oggi conosciuto come Palazzo Montanari, fu iniziato nel 1725 per volontà del Cardinale Pompeo Aldrovandi e progettato, per gran parte, dall'architetto Alfonso Torreggiani, a cui si deve anche il grandioso scalone barocco;

anche da una semplice visione dall'esterno delle opere in corso si rileva come gran parte degli interventi interni non si configurino come mere ed opportune opere di restauro del palazzo monumentale, ma come un corposo intervento edilizio di riuso e trasformazione dello stesso;

si rilevano, infatti, numerosi interventi di risuddivisione interna, alcuni persino visibili, come divisioni di spazi colonnati non consoni alle esigenze di massima conservazione della configurazione spaziale antica del monumento bolognese, massima espressione dell'architettura del Settecento in Emilia,

si chiede di sapere:

quali verifiche siano state fatte dalle autorità preposte alla tutela dell'immobile e quale sia il risultato;

se tutte le opere edili in corso di esecuzione siano state legittimate e debitamente autorizzate;

quali iniziative si intendano assumere al fine di garantire la salvaguardia delle qualità architettoniche e storico-artistiche dell'edificio, della sua tipologia nonché dei singoli elementi di pregio;

se non si ritenga necessario predisporre una verifica urgente dei lavori in corso disponendone l'immediata sospensione al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni e delle procedure del decreto legislativo n. 42/2004.

(4-09133)

CAVALLARO. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso che:

la disposizione di cui all'art. 30, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 5, comma 1-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nell'ottica del blocco delle assunzioni e del conseguente blocco del *turn-over* dei dipendenti pubblici e nel rispetto del limite organico complessivo – in attuazione del contenimento della spesa e per rispondere ad una esigenza di razionalizzazione delle risorse umane disponibili nelle amministrazioni pubbliche – stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano coprire le vacanze in organico attraverso il ricorso alle procedure di mobilità e, prioritariamente, mediante il trasferimento del personale in posizione di comando o di fuori ruolo in servizio presso strutture amministrative diverse da quelle di appartenenza, prima di procedere a nuove assunzioni;

l'immissione in ruolo dei dipendenti comandati o fuori ruolo nelle amministrazioni in cui prestano servizio, su domanda, non comporta né aumento di spesa né ampliamento della dotazione organica complessiva, poiché gli stessi sono già in servizio presso tali amministrazioni e sono già dipendenti della pubblica amministrazione, in quanto vincitori di concorsi pubblici;

il Protocollo d'intesa Governo – parti sociali, sottoscritto in data 27 maggio 2005, al punto 6, stabilisce che «il Governo e le organizzazioni sindacali si impegnano ad avviare un confronto sui temi della mobilità ed in particolare riconoscono l'opportunità di attivare un piano di mobilità del personale pubblico, utile ad accompagnare i processi innovativi dell'organizzazione e delle procedure derivanti anche dalla diffusione delle tecnologie dell'informazione.»;

l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, recante la delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica, dispone che: «il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. Mario Baccini è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relative al lavoro pubblico ed all'innovazione dei moduli organizzativi e delle attività nel settore pubblico (...)» ed in particolare, alla lettera *f*) dell' art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le funzioni delegate al ministro Baccini, è indicata: «(...) l'attuazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (...)» e alla lettera *u*) dello stesso articolo 1 è ricompresa tra le funzioni del Ministro per la funzione pubblica anche «la definizione dei modelli organizzativi e di funzionamento di Ministeri ed Enti pubblici con conseguenti riflessi sugli assetti del personale e dei processi di mobilità»,

si chiede di conoscere:

quale sia il motivo del ritardo da parte del Ministro per la funzione pubblica nell'emanazione di una direttiva o circolare recante apposite ed idonee istruzioni volte ad attuare il citato disposto legislativo, ai fini di una efficace, puntuale ed omogenea applicazione dell'art. 30, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

in particolare, quale iniziativa si intenda intraprendere al fine di stabilizzare la posizione del personale in assegnazione temporanea che da anni presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso il Ministero degli affari esteri e che rappresenta un patrimonio di cultura, professionalità e competenza, indispensabile alla funzionalità dell'Amministrazione pubblica.

(4-09134)

DATO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il progetto di riforma dell'O.c.m. zucchero, proposto dalla Commissione europea con la comunicazione del 22 giugno 2005, non ha certo deluso le aspettative di quanti, nell'ambito dell'Unione e fuori, hanno in-

teresse a ridimensionare il comparto bieticolo saccarifero europeo, cancellandolo dall'Italia e da altre aree comunitarie meno vocate;

per essere certi di concentrare la produzione europea in alcuni Stati «più vocati», responsabili, peraltro, delle eccedenze fino ad oggi prodotte ed esportate con sostegni comunitari (oggetto di fortissime e giustificate contestazioni in sede internazionale), gli estensori del nuovo progetto di riforma propongono, tra l'altro, una riduzione del prezzo istituzionale dello zucchero e delle barbabietole ancora maggiore rispetto a quanto proposto dalla precedente Commissione, con la comunicazione del 14 luglio dello scorso anno;

il nostro Paese, un tempo sostanzialmente autosufficiente per i suoi consumi interni di zucchero, potrebbe essere costretto, nel prossimo futuro, ad importare la totalità del proprio fabbisogno di tale derrata;

nel far ciò la Commissione ha del tutto ignorato il dissenso espresso dal Governo italiano e dai Governi di altri nove Paesi, nonché importanti accordi precedentemente sanciti in sede di Unione europea ed infine l'indicazione contenuta al punto 20 della apposita risoluzione adottata dal Parlamento europeo nella seduta del 10 marzo scorso, che invitava la Commissione a valutare con attenzione la situazione della produzione nelle zone svantaggiate dell'Unione, individuando le misure necessarie ad evitare che, a seguito della riforma, la produzione bieticolo-saccarifera scompaia in tali zone;

i destini della filiera bieticolo-saccarifera italiana e di quella del Sud del Paese in particolare sono ora affidati al Parlamento europeo e, soprattutto, al Consiglio dei ministri agricoli, che dovrebbe decidere entro la fine del corrente mese. Pertanto i bieticoltori del nord Europa, che effettueranno le future semine di barbabietole nella prossima primavera 2006, potranno farlo, com'è giusto, conoscendo le condizioni che saranno sancite dal nuovo Regolamento zucchero;

sono state invece del tutto ignorate le condizioni pedoclimatiche nelle quali operano i bieticoltori del sud d'Italia (e di alcune aree «mediterranee» di altri Stati comunitari), i quali devono seminare le bietole con molto anticipo, ossia nel periodo autunnale dell'annata precedente quella della raccolta;

infatti i bieticoltori che già dall'ultima decade di giugno hanno iniziato le consegne di bietole allo stabilimento di Termoli ed a quello di Foggia della SFIR S.p.a. dovranno predisporre i programmi aziendali per la prossima annata agraria 2005/2006 e sottoscrivere i relativi contratti di coltivazione in tempo utile per iniziare le semine già dal prossimo mese di settembre, ossia prima che il nuovo Regolamento zucchero venga approvato;

non ci si è preoccupati di evitare una situazione di incertezza, che potrebbe produrre uno stato di diffuso pessimismo tra i bieticoltori operanti nei tradizionali comprensori meridionali (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Lazio), inducendoli a rinunciare alla coltivazione già dalla prossima annata, determinando un crollo delle semine bietole di raccolto 2006;



in tale malaugurata ipotesi verrebbe a crearsi una situazione nella quale gli zuccherifici che ritirano la produzione di bietole dalle citate aree meridionali potrebbero essere costretti a cessare la loro attività per mancanza di materia prima da trasformare, quand'anche la successiva definitiva approvazione della riforma, che avverrà a semine autunnali complete, dovesse sancire condizioni favorevoli alla prosecuzione dell'attività produttiva;

pertanto appare necessario che il Governo italiano, nell'affrontare le problematiche della riforma O.C.M. zucchero in sede di Unione europea, sostenga anche la necessità di garantire l'adozione urgente di misure «transitorie», valide per la prossima campagna 2006/2007, che stabiliscano per le coltivazioni a barbabietola già allestite al momento dell'approvazione finale della «riforma», un intervento con fondi comunitari o nazionali ad integrazione del prezzo comunitario delle bietole che sarà pagato dall'industria, per un ammontare tale da garantire la continuità del livello di remunerazione della coltura;

la stessa misura deve stabilire, a favore della parte industriale, la copertura del margine di trasformazione, attraverso l'esenzione dal pagamento della tassa per il fondo di ristrutturazione. Inoltre l'industria ed i coltivatori del Mezzogiorno devono essere messi in posizione di equità per quanto riguarda le altre misure di indennizzo, previste nella bozza di regolamento, operando, laddove necessario, il mantenimento delle condizioni previste per 2006/2007 anche per il 2007/2008;

in considerazione del fatto che, per i Paesi meno vocati come l'Italia, le riduzioni dei prezzi proposti dalla Commissione sono insostenibili, sia per l'industria che per i bieticoltori, si pone la necessità di una sostanziale modifica del progetto di «Riforma O.c.m. zucchero», in modo da sancire:

I) una contenuta riduzione del prezzo dello zucchero che, assieme ad altre misure integrative, possibilmente a carico dell'unione europea, possa garantire la copertura dei costi della trasformazione industriale, tenuto conto della struttura dei costi dell'industria nazionale, anche dopo una fase di indispensabile ristrutturazione, volta a portare a circa 115.000 ton. la produzione media annua di zucchero per Stabilimento;

II) conseguentemente una contenuta riduzione del prezzo delle bietole, compensata con un sostengno alla produzione bieticola mediante l'assegnazione ad ogni Stato membro di adeguate disponibilità (*enveloppe*) per i pagamenti diretti ai produttori bietole, da gestirsi con la necessaria flessibilità, garantendo agli stessi produttori una compensazione ben superiore rispetto a quella proposta dalla Commissione (60%), della perdita stimata del reddito determinata dalla riduzione del prezzo bietole, con possibilità di erogare tali compensazioni in misura molto elevata accoppiata alla produzione;

III) la conferma dell'autorizzazione ad erogare aiuti nazionali alla bieticoltura del sud d'Italia, essendo questa misura, date la particolari condizioni pedoclimatiche dell'area, un passaggio obbligato per accompagnare il cambiamento strutturale che porti al miglioramento del livello

di competitività del comparto, attraverso la diffusione, a costi sostenibili, dell'irrigazione, il potenziamento della ricerca ed il perfezionamento delle tecniche agronomiche; la fissazione di contingenti quantitativi per le importazioni preferenziali (dai PMA, Balcani, ACP, ecc.) da farsi dall'Unione europea da attuare con efficaci regole doganali d'origine (anche per impedire triangolazioni ed importazioni senza regole dai mercati extra-comunitari), nonché stabilendo, eventualmente, prezzi minimi di acquisto, ed infine cancellando ogni forma di restituzione alle esportazioni di zucchero prodotto in ambito comunitario, in modo da fornire, al contempo, un sostegno ai Paesi con deboli economie e realizzare l'apertura armonica del mercato europeo;

le misure di cui sopra costituiscono le condizioni minime necessarie per poter dar corso ad un incisivo «piano di settore nazionale» che preveda, da una parte, una significativa riduzione di quote e, dall'altra, la concentrazione della produzione in un numero minore di impianti, al fine di realizzare ingenti economie di scala,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intendano adottare per fronteggiare le gravi emergenze che attanagliano un settore vitale dell'economia nazionale.

(4-09135)











